

CUN



Consiglio Universitario Nazionale
Sito ufficiale del CUN - Italian National University Council

REGOLAMENTI ADOTTATI DAGLI
ATENEI ITALIANI PER LA
SELEZIONE E/O VALUTAZIONE
DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA, EX ARTT. 18 E
24, CO. 6, L. 30 DICEMBRE 2010,
N.240

PARTE IV

(da Università del Salento a Università degli Studi di Verona)

INDICE

<i>Ateneo</i>	<i>Pag.</i>
Salento	3
Salerno	13
Sannio	20
Sassari	33
Scienze Gastronomiche	40
Scuola Normale Superiore Pisa	49
Scuola Superiore Sant'Anna	58
Scuola Superiore Avanzati SISSA	69
Siena	78
Siena stranieri	90
Teramo	105
Torino	113
Trento	139
Trieste	154
Tuscia	166
Udine	181
Urbino Carlo Bo	190
Valle d'Aosta	198
Venezia Ca' Foscari	213
Venezia IUAV	219
Verona	201



Università del Salento



D.R. n. 565

OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia

IL RETTORE

- VISTO** il D.R. n. 1470 del 6 dicembre 2011 di emanazione del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 30.12.2010”;
- VISTI** gli art. 18 e 24, commi 5 e 6 della legge 30.12.2010 n. 240;
- VISTO** il D.M. MIUR del 4 agosto 2011, avente ad oggetto “Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari di contratti”;
- VISTO** il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- VISTO** il D.M. n.7 giugno 2012 n. 76;
- VISTO** D.M. 2 maggio 2011 n. 236;
- VISTA** la deliberazione n. 82 del Senato Accademico, in data 27/05/2014, con cui è stato approvato il “Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia”;
- RITENUTO** l’esigenza di emanare il Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 27.05.2014 con deliberazione n. 82;
- VISTO** lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’articolo 50 comma 4;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto (All. 1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d’Ateneo, nella sezione “Ateneo-Statuto e Normative”.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 09.06.2014

f.to **IL RETTORE**
(*Prof. Vincenzo Zara*)

4



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa

All'Ufficio Documentazione e Archivi

Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia

ART 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 ed in osservanza del Codice etico, disciplina le procedure di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto prescritto dagli artt. 18 , 24, commi 5 e 6, 29, comma 7, della L. n. 240/2010.

2. Il presente Regolamento, adottato e reso pubblico ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e provoca l'inefficacia delle previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

ART. 2

Copertura finanziaria

1. Fatti salvi i casi in cui gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di prima e seconda fascia siano a carico totale di altri soggetti pubblici e privati con cui siano state stipulate apposite convenzioni, l'Ateneo indice le procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale di cui al D. Lgs. n. 49/2012 .

2. La programmazione deve essere tale da assicurare tanto la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale quanto la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla previsione di cui all'art. 24, comma 5, della L. n. 240/2010. Nell'ambito della programmazione le risorse

corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professori di ruolo sono vincolate alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università del Salento.

ART. 3

Tipologie di reclutamento

1. Il reclutamento dei professori di I e II fascia può avvenire per:

- a) chiamata conseguente a procedura selettiva, disciplinata dal Titolo I del presente Regolamento;
- b) chiamata conseguente a procedura valutativa, disciplinata dal Titolo II del presente Regolamento;
- c) chiamata diretta per chiara fama, disciplinata dall'art. 1. comma 9, della L. n. 230/2005 come modificato dall'art. 29, comma 7, della L. n. 240/2010.

ART. 4

Attivazione delle procedure

1. L'attivazione di una delle procedure di cui all'art. 3 del presente Regolamento è deliberata, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura di posti di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la copertura di posti di seconda fascia, dal Dipartimento responsabile dei Settori scientifico-disciplinari ricompresi nel Settore concorsuale in cui si intende attivare la procedura, anche su richiesta di altro Dipartimento e nei limiti della propria programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse assegnategli.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, dello Statuto, qualora il medesimo settore concorsuale sia rappresentato in più di un Dipartimento, la proposta è corredata dal parere del Dipartimento cui afferisce la maggioranza dei punti-organico e dei professori ordinari dell'Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto della proposta. È fatta salva la possibilità che più Dipartimenti interessati alla chiamata stipulino

convenzioni, ai sensi dell'art. 38, comma 4, dello Statuto.

3. La delibera di cui al comma 1:

a) contiene l'indicazione delle necessità didattiche e/o di ricerca che giustificano la proposta di copertura del posto, con riferimento esplicito e analitico alla sostenibilità e all'efficacia dell'offerta didattica e/o alla produttività scientifica dello specifico settore concorsuale, quale risulta dalle linee di programmazione triennale della ricerca di cui all'art. 39, comma 1, lett. a) dello Statuto.

b) specifica se il Dipartimento è interessato ad attivare una procedura di chiamata selettiva, valutativa, o diretta per chiara fama.

c) è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, una volta che il Senato accademico abbia espresso su di essa parere favorevole.

4. L'attivazione di una procedura di chiamata è preceduta da un percorso interno così articolato:

a) La proposta di attivazione di una procedura per chiamata diretta per chiara fama o valutativa o selettiva compete al Dipartimento responsabile per i Settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale interessato, nella composizione ristretta di competenza secondo la fascia nella quale deve essere effettuata la chiamata.

Nel caso di chiamata diretta per chiara fama la proposta è corredata da una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso e che faccia espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.

Nel caso di procedura valutativa o selettiva, la proposta indica in maniera specifica le necessità didattiche e/o di ricerca che la giustificano e fornisce ogni altra informazione non generica e pertinente riguardo ai risultati attesi in ordine alla sostenibilità ed all'efficienza della didattica e alla

qualificazione della ricerca nel settore scientifico-disciplinare di riferimento.

b) Le proposte formulate ai sensi della lett. a) vengono organizzate secondo un giustificato ordine di priorità.

ART. 5

Contenuto della proposta di chiamata

1. La delibera relativa alla proposta di chiamata, oltre alla scelta del tipo di procedura, contiene le seguenti indicazioni:

a) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

b) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere.

2. E' richiesto in aggiunta che:

d) si diano indicazioni in ordine al numero minimo, anche differenziato per fascia e comunque non inferiore a 12, e al numero massimo di pubblicazioni presentabili. Non sono considerate pubblicazioni valutabili le note interne o i rapporti dipartimentali;

e) si espliciti l'eventuale richiesta di conoscenza linguistica del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera; si definisca in tal caso il punteggio massimo ad essa attribuibile e si individuino i criteri per accertarla, eventualmente anche attraverso l'attività didattica e/o scientifica svolta o altra documentazione idonea;

f) si indichi il punteggio massimo che la Commissione giudicatrice potrà assegnare, per ciascuno dei seguenti indicatori, con esclusione soltanto di quello o di quelli non pertinenti rispetto al settore concorsuale:

f1) intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando;

f2) qualità dei lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del Candidato.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale sono utilizzati ai fini della valutazione i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) «impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

f3) attività di docenza svolta in Italia;

f4) attività di docenza e attività di ricerca all'estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla percentuale di prodotti con coautori internazionali, all'attribuzione di incarichi o di *fellowship* ufficiali presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, alla partecipazione a Convegni internazionali in qualità di relatore invitato o di componente del Comitato scientifico, ai periodi trascorsi all'estero nell'ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica;

f5) *fellowship* di accademie, società scientifiche aventi prestigio nel settore;

f6) direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

f7) direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri;

f8) conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell'attività scientifica;

f9) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione alla creazione di spin off, lo sviluppo, l'impiego e la commercializzazione di brevetti;

f10) responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi;

f11) partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi;

f12) attività *extra moenia* collegate all'area di ricerca, quali organizzazione di attività culturali e formative, organizzazione di convegni, gestione di musei e siti archeologici.

f13) Supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare la crescita di giovani studiosi.

3. Nel caso di procedura valutativa, saranno altresì presi in considerazione i seguenti indicatori:

a) impegno istituzionale: assunzione di compiti specifici, quali la partecipazione alla Giunta di Dipartimento, alla Commissione paritetica, a Commissioni istituite dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento, ed altro;

b) assunzione di cariche gestionali o di responsabilità.

Titolo I

Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, legge n. 240/2010)

ART. 6

Svolgimento delle procedure selettive

1. Conseguita l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, si procede con l'emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, su quelli del MIUR e dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando indica:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) la fascia;

c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

d) le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere;

e) il trattamento economico e previdenziale;

f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande, comunque non inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso nel sito del MIUR;

- g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- h) il numero minimo, comunque non inferiore a 12, nonché quello massimo delle pubblicazioni che il candidato potrà trasmettere, come stabilito a norma dell'art. 5, lett. d) del presente Regolamento;
- i) l'individuazione degli indicatori di cui la Commissione dovrà tenere conto, stabiliti a norma dell'art. 5, lettere e) ed f) del presente Regolamento.
- l) il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione per ciascuno degli indicatori di cui all'art. 5, lett. e ed f, del presente Regolamento.

ART. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è costituita da 3 professori di I fascia che:
 - a) non risultino inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell'attività di ricerca;
 - b) non abbiano fatto parte delle commissioni per le Abilitazioni scientifiche nazionali nei quattro anni che precedono la data di pubblicazione del bando;
 - c) appartengano al settore scientifico disciplinare o al settore concorsuale per il quale è attivata la procedura;
 - d) risultino in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente.
2. Almeno 2 dei professori designati non sono in servizio, né sono stati in servizio negli ultimi 5 anni, presso l'Università del Salento.
3. Ove il Dipartimento proponente lo richieda, della Commissione possono far parte uno o più professori stranieri, che presentino i livelli di qualificazione accademica e scientifica indicati al comma 1.
4. I commissari sono designati con delibera del Consiglio di Dipartimento che li sceglie all'interno di una rosa di candidati che dichiarino la propria disponibilità e documentino il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Sono fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dal codice etico.

6. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, reso pubblico mediante l'affissione all'Albo ufficiale dell'Università e la pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

7. I curricula di tutti i componenti della Commissione sono pubblicati sul sito web di ateneo.

8. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. Gli esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese; i relativi oneri sono a carico dei fondi della struttura richiedente la chiamata, ove trattasi di procedure finanziate con fondi esterni; sono a carico dell'Ateneo negli altri casi.

ART. 8

Candidati ammessi alla procedura selettiva.

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della l. n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della l. n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della l. n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero con D.M. 02.05.2011, n. 236.

2. Non possono partecipare alla procedura per la chiamata coloro i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità entro il

quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento competente ad attivare la procedura e ad effettuare la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nonché coloro che risultino esclusi dall'applicazione dell'art. 18 l. n. 240/2010.

3. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori limiti disposti dalle previsioni normative e regolamentari in materia e dal Codice etico.

ART. 9

Svolgimento della procedura.

1. L'Ufficio competente, accertato il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, trasmette alla Commissione giudicatrice le domande pervenute, corredate degli allegati e pubblica sul sito dell'ateneo l'elenco dei candidati ed i relativi *curricula*.

2. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano in ruolo; in detta riunione i componenti eleggono il Presidente ed il Segretario e determinano i criteri e le modalità di svolgimento della procedura.

3. La Commissione, nella riunione di insediamento, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale previa autorizzazione del Rettore.

4. La Commissione giudicatrice con motivato giudizio analitico effettua la valutazione comparativa dei candidati e assegna un punteggio per ciascuno degli indicatori di cui all'art. 5, nella misura massima predefinita dal Dipartimento proponente e resa nota nel bando.

5. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta anche a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma, una graduatoria di merito, ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni

didattiche e scientifiche per le quali è stata attivata la procedura.

6. Se la Commissione, anche a maggioranza, ritiene che nessuno dei candidati sia qualificato deve darne adeguata motivazione.

7. Dell'esito, come di tutti i verbali relativi ai lavori della Commissione, è data tempestivamente pubblicità sul sito di Ateneo dopo l'approvazione degli atti da parte del Rettore.

ART. 10

Lavori della commissione.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni dal decreto di nomina. Entro il medesimo termine trasmette all'Ufficio competente i verbali ed una relazione riassuntiva dei lavori svolti.

2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su indicazione del Dipartimento proponente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a 15 giorni per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna agli uffici.

5. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione riassuntiva sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo.

ART. 11

Chiamata del candidato selezionato

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 del presente Regolamento, il Dipartimento che

ha attivato la procedura propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che la Commissione ha collocato al primo posto in graduatoria o, nel caso in cui i posti messi a bando fossero più d'uno, dei candidati che si siano collocati nei posti utili nella graduatoria di merito approvata dalla Commissione giudicatrice.

2. La proposta di cui al comma 1 è deliberata dal Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. Qualora nel termine di cui al comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera non potrà richiedere nei 2 anni successivi alla approvazione degli atti la chiamata per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO II

Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6 della l. n. 240/2010)

ART. 12

Modalità di svolgimento della procedura

1. Conseguita l'approvazione della proposta di chiamata, il Dipartimento proponente individua il candidato o i candidati aventi diritto a partecipare alla procedura valutativa e procede alla nomina della Commissione giudicatrice, mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di un professore di II fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di un professore di prima fascia.

2. Possono partecipare alla procedura:

- a) i ricercatori a tempo determinato di tipologia B titolari di abilitazione scientifica nazionale;
- b) fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 240/2010, i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio

nell'Università del Salento che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

3. Non possono partecipare alla procedura valutativa coloro i quali abbiamo rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento competente ad attivare la procedura e ad effettuare la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 13

Nomina della Commissione

1. La Commissione è costituita da 3 professori di I fascia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.

2. Almeno uno dei professori designati non è in servizio presso l'Università del Salento e non lo è stato negli ultimi 5 anni.

3. I commissari sono designati con delibera del Consiglio di Dipartimento con le modalità previste dall'Art. 7 del presente Regolamento.

4. Ove il Dipartimento proponente lo richieda, della Commissione possono far parte uno o più professori stranieri, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.

5. Sono fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dal codice etico.

6. Dopo la designazione dei componenti della Commissione si osservano le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 4 e seguenti del presente Regolamento.

7. La procedura si svolge secondo quanto previsto dagli Artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

ART. 14

Chiamata del candidato

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, il Dipartimento che ha attivato la procedura propone al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 11 del presente

Regolamento, la chiamata del candidato o dei candidati risultati vincitori.

ART. 15

Obblighi del chiamato

1. Il chiamato nei 3 anni successivi alla presa di servizio è tenuto a presentare annualmente al Dipartimento che ha deliberato la sua chiamata una relazione particolareggiata sull'attività didattica e sull'attività di ricerca svolte.

La relazione sull'attività di ricerca verrà inviata anche al Sistema di Qualità dell'Ateneo e conterrà un'informazione particolareggiata di tutti gli elementi che consentano di verificare se ed in che misura egli abbia contribuito a determinare un miglioramento apprezzabile del posizionamento, in ambito nazionale e internazionale, dell'ateneo del settore scientifico disciplinare cui appartiene, sulla base dei criteri che ispirano la VQR, la Sua-Rd e di quelli definiti dal Sistema di qualità dell'Ateneo.

3. Sulla base delle rilevazioni annuali della customer satisfaction effettuate dal Presidio di qualità sarà possibile valutare l'apporto individuale del chiamato al miglioramento della qualità della didattica.

ART. 16

Compiti del Direttore del Dipartimento che ha deliberato la chiamata.

1. Il Direttore del Dipartimento che ha deliberato la chiamata al termine del triennio presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'esito delle verifiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento nell'arco del triennio.

ART. 17

Responsabilità del Dipartimento che ha deliberato la chiamata.

1. Ove dalle verifiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento risulti che la chiamata non ha prodotto i risultati attesi in ordine al miglioramento della qualità della didattica e all'incremento della qualità della produzione

scientifica, il Dipartimento che ha attivato la procedura e deliberato la chiamata, subirà, in sede di assegnazione di punti organico nella programmazione triennale successiva, una decurtazione della propria dotazione di punti organico.



Università degli studi di Salerno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEI
PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

Emanato con D.R. 17.11.2011, rep. n. 2786
(rettificato con D.R. 21.11.2011, rep. n. 2815)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1 - Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la procedura di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia.

2 - Il reclutamento dei professori di I e II fascia avviene secondo quattro distinte procedure:

- a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
- b) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, di ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale,
- c) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
- d) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9, della Legge 230/2005, come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010.

3 - Le chiamate sono effettuate nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art 5, comma 4, lettera d) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Art. 2 – Attivazione della procedura di reclutamento

1- Ciascun Dipartimento, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e sulla base della programmazione triennale, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per procedure di reclutamento di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per procedure di reclutamento di seconda fascia, propone l'attivazione delle procedure di reclutamento per posti di prima e seconda fascia.

2 - Nella proposta dovrà indicare le modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1 comma 2 nonché le relative motivazioni.

3 - Tale proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

4 - La delibera del Dipartimento deve inoltre specificare:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico e scientifico);
- e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, la delibera dovrà fare espresso riferimento alla struttura in cui si svolgerà l'attività.

5 - Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:

- a) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo II - Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010

Art. 3 - Procedure Selettive

1 - Successivamente all'approvazione dei competenti Organi accademici, la procedura selettiva è indetta con apposito bando emanato dal Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sui siti del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea.

2 - Il bando deve contenere:

- a) Il numero dei posti;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari
- e) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- f) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale dell'Ateneo;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere e che non potrà essere inferiore a dodici;
- k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

Art. 4 - Candidati ammissibili alle selezioni

1 - Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro.

2 - Non possono partecipare al procedimento coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 - Commissione di valutazione

1 - La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.

2 - La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando o al settore scientifico disciplinare se espressamente indicato nel bando. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore o al settore concorsuale relativo; la determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno due dei componenti se in numero di

cinque e uno se in numero di tre, devono essere esterni all'Università di Salerno, da individuarsi fra docenti, anche stranieri, di comprovato prestigio scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale.

3 - La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

4 - Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

5 - Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

6 - Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7 - La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della commissione stessa.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1 - Le commissioni formulano una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2 - La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione tenuto conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento ed indicati nel bando (art. 3, comma 2 lettera k).

3 - Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 7 - Termine del procedimento

1 - Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dal Decreto di nomina del Rettore.

2 - Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3 - Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4 - Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.

5 - Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

6 - La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato

1 - All'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.

2 - Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Titolo III - Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura

1 - Successivamente all'approvazione della proposta da parte degli organi accademici il Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, valuta, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, il titolare del contratto

stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.

2 - La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo.

4 - Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma precedente si farà riferimento ai criteri generali di cui al DM 4. 8. 2011, n. 344.

Art. 10 – Commissione di valutazione

1 - La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 11 - Termine del procedimento

1 - La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal Decreto di nomina del Rettore.

2 - Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3 - Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4 - Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.

5 - Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 12 - Chiamata

1 - All'esito della procedura valutativa di cui al presente Titolo, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito valutazione positiva.

2 - La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

Titolo IV - Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010

Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura

1 - Successivamente all'approvazione della proposta da parte degli organi accademici, il Dipartimento, al fine della chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, sottopone a valutazione i professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

2 - La procedura si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel Titolo III del presente Regolamento.

3 - Le modalità di copertura di cui al precedente comma 1 trovano applicazione sino al 31.12.2017: a tal fine l'Università potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

4 - A decorrere dall'anno 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato "di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.

Titolo V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Disciplina transitoria

1 - Nelle more dell'entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente Regolamento ai Dipartimenti sono da intendersi attribuite alle Facoltà, che deliberano acquisito il parere delle altre strutture secondo quanto previsto dal vigente

Statuto e quelle del consiglio di amministrazione al senato accademico, fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione relativamente alla disponibilità delle risorse.

Art. 15 – Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1 - Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.



Università degli studi del Sannio

Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

(approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 luglio 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, n. 716)

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, e della *"Carta Etica della Università degli Studi del Sannio"*, emanata con Decreto Rettorale del 23 luglio 2009, n. 1085, le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

Articolo 2 Attivazione delle procedure di chiamata

1. I Dipartimenti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e assegnate dal Consiglio di Amministrazione, possono proporre, anche al fine di garantire il raggiungimento dei *"requisiti di docenza di ruolo"* richiesti dalla normativa vigente per la attivazione annuale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale che configurano la offerta formativa, la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia.
2. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi della procedura di cui al comma 5, lettera a), possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicinale.
3. I Consigli di Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera i), dello Statuto, approvano le proposte di copertura di posti di cui al presente articolo, come ulteriormente specificate nei titoli terzo, quarto e quinto del presente regolamento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia.
4. Sulle proposte approvate dai Consigli di Dipartimento delibera, in via definitiva, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. Le proposte approvate dai Consigli di Dipartimento, debitamente motivate e nel rispetto di quanto previsto nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, devono indicare una delle seguenti modalità di copertura dei posti:
 - a) chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia, all'esito di procedura di valutazione comparativa attivata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con indicazione di eventuale *"riserva"*, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18, di idonei in procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori di prima o di seconda fascia indette ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, di studiosi in possesso della abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero per funzioni superiori, purché gli stessi non ne siano già titolari, di professori di prima e di seconda fascia già in servizio e di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale;

Allegato

- b) chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia, all'esito di procedura di valutazione attivata, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di titolari di contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo 24, che abbiano conseguito la "abilitazione scientifica nazionale" di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia, all'esito di procedura di valutazione attivata, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente di professori di seconda fascia o di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la Università degli Studi del Sannio, che abbiano conseguito la "abilitazione scientifica nazionale" di cui all'articolo 16 della medesima legge;
 - d) chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani, impegnati all'estero, e di studiosi di chiara fama secondo modalità e procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Per ogni posto per il quale viene richiesta la copertura, le proposte devono contenere le indicazioni relative:
- a) alla fascia e al settore concorsuale per i quali viene richiesto il posto;
 - b) all'eventuale profilo, definito esclusivamente con la specificazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) alla sede di servizio;
 - d) alle specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - e) alle modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
7. Nel caso di svolgimento delle procedure comparative di cui al comma 5, lettere a) e c), del presente articolo, le proposte devono, altresì, contenere le indicazioni relative:
- a) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
 - c) alla eventuale prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta del candidato ricompreso nel settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura.
8. Nel caso in cui nel bando sia specificato il profilo mediante indicazione di uno o più settori scientifici disciplinari, la prova didattica dovrà essere svolta, sempre a scelta del candidato, in uno dei settori indicati.
9. La prova didattica è sempre obbligatoria nel caso di procedure per la copertura di posti di professore di seconda fascia mentre, nel caso di procedure per la copertura di posti di professore di prima fascia, è obbligatoria solo per i candidati che non rivestono già la qualifica di professori universitari di prima o di seconda fascia.
10. La prova didattica è obbligatoria anche nel caso di svolgimento della procedura di valutazione di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo.
11. Nel caso di svolgimento di procedure di valutazione di cui al comma 5, lettere a) o c), del presente articolo, le proposte, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel Titolo II del presente Regolamento, possono contenere eventuali, ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dai Consigli di Dipartimento e ritenuti necessari per il posto da coprire.
12. Nelle procedure di valutazione di cui al comma 5 lettere b) e c) il Dipartimento dovrà necessariamente tenere conto degli standard qualitativi individuati dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344.

Titolo II

Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 18 e all'articolo 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 3



Definizione degli standard

1. Il Consiglio di Dipartimento definisce gli standard di valutazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344, e dagli articoli seguenti.
2. Nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), del presente Regolamento, la valutazione, oltre la attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché la attività di ricerca svolta dal ricercatore a tempo determinato nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve, altresì, riguardare anche la eventuale attività che il ricercatore ha svolto nel corso di rapporti in base ai quali, ai sensi della disposizione innanzi richiamata o dell'articolo 29, comma 5, della medesima Legge, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
3. Nel caso in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dalla Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

Valutazione della attività didattica

1. Ai fini della valutazione della attività didattica sono presi in considerazione il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione individuati dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del presente Regolamento.
2. Ai fini della valutazione della attività didattica integrativa e di servizio agli studenti sono prese in considerazione le attività di cura, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Nel caso in cui il candidato debba sostenere la prova didattica di cui all'articolo 2, comma 7, lettera c), del presente Regolamento, la valutazione dovrà riguardare anche la prova didattica che lo stesso dovrà sostenere in un settore scientifico disciplinare a sua scelta tra quelli ricompresi nel settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura.
4. La Commissione individua e comunica al candidato almeno un giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento della prova, tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico disciplinare indicato dal candidato, tra i quali il candidato stesso sceglie l'argomento oggetto della prova.

Articolo 5

Valutazione della attività di ricerca scientifica

1. Ai fini della valutazione della attività di ricerca scientifica svolta dai candidati sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori nei quali è rilevante;
 - c) partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Il Dipartimento può indicare una graduazione della rilevanza di tali aspetti e degli eventuali ulteriori elementi fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del presente Regolamento.
3. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Alor

4. Fatta salva la possibilità, per le procedure di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), del presente Regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione analitica, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, la intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, sono presi in considerazione anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato ("Indice di Hirsch" o simili).

24

Articolo 6

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio vengono presi in considerazione gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di ateneo, le cariche istituzionali ricoperte e gli incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca.

Articolo 7

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), del presente Regolamento, i punteggi massimi attribuibili agli elementi oggetto di valutazione indicati dai Consigli di Dipartimento possono variare:
- a) tra 20 e 35, per le attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche;
 - b) tra 45 e 70, per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e la eventuale prova didattica;
 - c) tra 5 e 25, per le attività istituzionali, organizzative e di servizio, come specificate nell'articolo 6 del presente Regolamento..
2. In ogni caso la somma dei punteggi attribuiti secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo deve essere pari a 100.

Titolo III

Chiamata mediante procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 8

Procedura comparativa

1. Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, la procedura comparativa viene attivata con apposito bando di selezione, emanato dal Rettore con proprio Decreto e pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo e sui Siti Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della



Unione Europea, mentre il relativo avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) al numero dei posti da coprire;
 - b) alle fasce e ai settori concorsuali per i quali vengono richiesti i posti;
 - c) agli eventuali profili, definiti esclusivamente mediante la individuazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nei relativi settori concorsuali;
 - d) alle strutture dipartimentali che hanno richiesto la copertura dei posti;
 - e) alle sedi di servizio;
 - f) alle specifiche funzioni, alle tipologie di impegno didattico e scientifico, ai diritti e ai doveri e al trattamento economico e previdenziale previsti in relazione ai posti da coprire;
 - g) al termine e alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura;
 - h) ai requisiti soggettivi richiesti per la ammissione alla procedura dei candidati;
 - i) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati debbono produrre e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) ai criteri generali di valutazione dei candidati ai quali le Commissioni Esaminatrici dovranno necessariamente attenersi ed ai relativi pesi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - k) all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, con la specificazione della lingua estera oggetto della prova di esame;
 - l) all'eventuale riserva per coloro che, nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di studio universitari di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - m) alle eventuali prove didattiche che devono sostenere i candidati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, lettera c), 8 e 9, del presente Regolamento.

Articolo 9

Candidati ammessi alla procedura comparativa

1. Alla procedura comparativa possono partecipare:
 - a) gli studiosi che abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero per funzioni superiori, purché gli stessi studiosi non ne siano già titolari;
 - b) i soggetti che abbiano conseguito la idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) i professori già in servizio presso altre istituzioni universitarie nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro della Istruzione, Università e della Ricerca con proprio Decreto, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
2. Non possono partecipare alla procedura comparativa di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 10

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, redatte in carta libera, e i relativi allegati, specificati nel comma 3 del presente articolo, dovranno essere trasmesse al Rettore, in plico chiuso, mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).



2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di selezione.
3. Alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa il candidato deve allegare la seguente documentazione:
 - a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) il "curriculum" della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso;
 - c) le pubblicazioni e i lavori che intende indicare ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione;
 - d) il certificato di servizio, nel caso in cui già presta-servizio di ruolo in altra istituzione universitaria nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - e) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
4. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Articolo 11

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore con proprio Decreto, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura per la copertura del posto approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia.
2. Nelle procedure per la copertura di posti di professori di ruolo di seconda fascia la Commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia ovvero appartenenti ad un ruolo equivalente in base alle tabelle di equiparazione predisposte dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nel caso di componenti non provenienti da istituzioni universitarie italiane, inquadrati nel settore concorsuale relativo al posto da coprire o nel corrispondente macrosettore.
3. Il Consiglio di Dipartimento designa direttamente un componente della Commissione previa valutazione della sua elevata qualificazione scientifica, mentre gli altri due componenti saranno sorteggiati dal Rettore nell'ambito di una rosa all'uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, nella quale devono essere rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi, costituita da almeno quattro aspiranti commissari in servizio presso altre istituzioni universitarie ed inseriti nelle "Liste degli Aspiranti Commissari Sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento della "abilitazione scientifica nazionale" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, pur non appartenendo alle predette "Liste", che siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione del bando di selezione.
4. I Commissari scelti che non facciano parte delle predette "Liste" devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti con riferimento alle mediane stabilite nella procedura di "abilitazione scientifica nazionale" più recente indetta dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.
5. In ogni caso la Amministrazione si riserva di accertare, anche "a campione", la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 4 del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.
6. Nelle procedure per la copertura di posti di professori di ruolo di prima fascia, i componenti della Commissione sono cinque.
7. Il Consiglio di Dipartimento designa direttamente un componente della Commissione previa valutazione della sua elevata qualificazione scientifica, mentre designa un altro componente tra gli studiosi di università di un altro Paese della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito didattico e scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura di valutazione oggetto del bando o al corrispondente macrosettore.



8. Gli altri tre componenti della Commissione saranno sorteggiati dal Rettore nell'ambito di una rosa all'uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, nella quale devono essere rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi, costituita da almeno cinque aspiranti commissari in servizio presso altre istituzioni universitarie ed inseriti nelle "*Liste degli Aspiranti Commissari Sorteggiabili*" dei concorsi per il conseguimento della "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, che pur non appartenendo alle predette "*Liste*", siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione del bando di selezione.
9. Nel caso in cui, interpellati almeno tre studiosi attivi in università di un altro Paese della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, questi non siano disponibili in tempi congruenti con le esigenze della Amministrazione, il Consiglio di Dipartimento procederà alla designazione di un altro componente della Commissione previa valutazione della sua elevata qualificazione scientifica.
10. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.
11. La Commissione esaminatrice rientra nella tipologia dei "*collegi perfetti*" e, pertanto, può legittimamente svolgere le sue funzioni e i suoi compiti solo a condizione che siano presenti, ad ogni riunione, tutti i membri che la compongono.
12. La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
13. Delle Commissioni esaminatrici non possono fare parte i professori che siano stati valutati negativamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
14. Le Commissioni possono riunirsi, collegialmente, anche per via telematica.
15. I componenti della Commissione Esaminatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo presso la Università degli Studi del Sannio non hanno diritto, ad alcun titolo, né a compensi né a rimborsi.
16. I componenti della Commissione Esaminatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo presso altre istituzioni universitarie hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio.
17. Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.

Articolo 12

Modalità di svolgimento della procedura

1. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano la copertura di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto ovvero ai posti da coprire, all'esito della valutazione della prova didattica, ove prevista, e di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "*curricula*" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte.
2. La valutazione deve essere effettuata secondo criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard di qualificazione e dei diversi pesi fissati dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura e pubblicati nel bando.

Articolo 13

Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine di due mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettorale con il quale la stessa Commissione viene nominata.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.
3. Decorso inutilmente il termine stabilito per la conclusione dei lavori, il Rettore, con proprio Decreto, dichiarerà decaduta la Commissione e provvederà a nominarne una altra, in sostituzione della precedente.



4. Nel caso in cui il Rettore dovesse riscontrare delle irregolarità nello svolgimento della procedura, rimette, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando alla stessa un termine per procedere alla loro eliminazione.
5. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti.
6. Il Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura comparativa è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.

Articolo 14 Chiamata

1. All'esito della procedura di valutazione comparativa di cui agli articoli precedenti, il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto propone, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato selezionato, o, in caso di procedure che prevedano la copertura di più posti, dei candidati selezionati dalla Commissione.
2. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Nel caso in cui, entro il termine di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto non procede alla delibera di chiamata, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla approvazione degli atti della procedura comparativa, la copertura di posti per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali la stessa procedura è stata attivata e, ove previsto, anche per il medesimo settore scientifico-disciplinare e le risorse assegnate al Dipartimento per la copertura del posto rientrano nella disponibilità dell'ateneo.
4. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Titolo IV

Chiamata mediante procedura di valutazione, ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 15

Modalità di svolgimento della procedura di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Nell'ambito delle risorse all'uopo destinate dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel terzo anno di contratto e, di norma, entro i centoventi giorni antecedenti la scadenza del suo termine di durata, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia conseguito la "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della medesima Legge, ai fini della sua chiamata nei ruoli di professore di seconda fascia, sulla base degli standard qualitativi di cui agli articoli 3 e seguenti e all'esito della prova didattica di cui al combinato disposto dei commi 7, lettera c), 8, 9 e 10 dell'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il ricercatore a tempo determinato, entro il termine di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, non abbia ancora acquisito la "*abilitazione scientifica nazionale*" ma la acquisisca successivamente e, comunque, entro la naturale scadenza del contratto di cui è titolare, la procedura di valutazione sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
3. Nella proposta di cui al comma 1 del presente articolo, il Dipartimento designa anche i componenti della Commissione Esaminatrice, nominata dal Rettore con proprio Decreto.
4. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia ovvero appartenenti ad un ruolo equivalente in base alle tabelle di equiparazione predisposte dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nel caso di componenti non provenienti da istituzioni



universitarie italiane, inquadrati nel settore concorsuale relativo al posto da coprire o nel corrispondente macrosettore.

5. Il Consiglio di Dipartimento designa direttamente due componenti della Commissione previa valutazione della loro elevata qualificazione scientifica mentre il terzo componente sarà sorteggiato dal Rettore nell'ambito di una rosa all'uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, nella quale devono essere rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi, costituita da almeno tre aspiranti commissari in servizio presso altre istituzioni universitarie ed inseriti nelle "*Liste degli Aspiranti Commissari Sorteggiabili*" dei concorsi per il conseguimento della "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, pur non appartenendo alle predette "*Liste*", che siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione del bando di selezione.
6. I Commissari scelti che non facciano parte delle predette "*Liste*" devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti sulla base delle mediane stabilite nella procedura di "*abilitazione scientifica nazionale*" più recente indetta dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.
7. In ogni caso la Amministrazione si riserva di accertare, anche "*a campione*", la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 6 del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.
8. Il funzionamento della Commissione Esaminatrice è disciplinato dall'articolo 11 del presente Regolamento.
9. La procedura di valutazione è pubblicata sul Sito Web di Ateneo e sul Sito Web del Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.
10. Al termine della procedura di valutazione, se il candidato ha superato la stessa con esito positivo, il Dipartimento propone la sua chiamata al Consiglio di Amministrazione.
11. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
12. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
13. La procedura deve essere conclusa prima della scadenza del termine di durata del contratto di cui il soggetto valutato è titolare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 16

Modalità di svolgimento della procedura di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Successivamente alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, in via transitoria e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge, è possibile attivare, fino alla data del 31 dicembre 2017 e utilizzando, comunque, una quota non superiore alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo, le procedure di valutazione comparativa di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), del presente Regolamento, con apposito avviso di selezione, emanato dal Rettore e pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.
2. L'avviso deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) al numero dei posti da coprire;
 - b) alle fasce e ai settori concorsuali per i quali vengono richiesti i posti;
 - c) agli eventuali profili, definiti esclusivamente mediante la individuazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nei relativi settori concorsuali;
 - d) alle strutture dipartimentali che hanno richiesto la copertura dei posti;
 - e) alle sedi di servizio;
 - f) alle specifiche funzioni, alle tipologie di impegno didattico e scientifico, ai diritti e ai doveri e al trattamento economico e previdenziale previsti in relazione ai posti da coprire;
 - g) al termine e alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura;
 - h) ai requisiti soggettivi richiesti per la ammissione alla procedura dei candidati;



- i) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati debbono produrre e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) ai criteri generali di valutazione dei candidati ai quali le Commissioni Esaminatrici dovranno necessariamente attenersi ed ai relativi pesi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - k) all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, con la specificazione della lingua estera oggetto della prova di esame;
 - l) alle eventuali prove didattiche che devono sostenere i candidati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, lettera c), 8 e 9, del presente Regolamento
3. Alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che hanno conseguito la "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'accesso alla seconda e/o alla prima fascia del ruolo dei professori universitari nei settori concorsuali oggetto delle procedure o in uno dei settori concorsuali ricompresi nei medesimi macrosettori.
 4. Alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che hanno conseguito la "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'accesso alla prima fascia del ruolo dei professori universitari nei settori concorsuali oggetto delle procedure o in uno dei settori concorsuali ricompresi nei medesimi macrosettori.
 5. La Commissione esaminatrice è nominata con le stesse modalità e la medesima composizione previste dall'articolo 11 del presente Regolamento.
 6. Il funzionamento della Commissione Esaminatrice è disciplinato dall'articolo 11 del presente Regolamento.
 7. La valutazione dei candidati viene effettuata secondo criteri predeterminati dalla Commissione.
 8. I criteri di valutazione debbono essere stabiliti nel rispetto degli standard di qualificazione didattica e scientifica e dei pesi fissati, per le diverse attività, dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura e pubblicati nel bando.
 9. Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano la copertura di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto ovvero ai posti da coprire, all'esito della valutazione della prova didattica, ove prevista, e di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "*curricula*" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte.
 10. Il competente Consiglio di Dipartimento propone, entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, la chiamata del candidato selezionato, o, in caso di procedure che prevedano la copertura di più posti, dei candidati selezionati dalla Commissione.
 11. La proposta di chiamata è deliberata dal competente Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
 12. Nel caso in cui, entro il termine di scadenza fissato dal comma 10 del presente articolo, il Dipartimento non procede alla chiamata, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, la copertura di posti per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali la stessa procedura è stata attivata e, ove previsto, anche per il medesimo settore scientifico-disciplinare e le risorse assegnate al Dipartimento per la copertura del posto rientrano nella disponibilità dell'ateneo.
 13. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Titolo V



Chiamata Diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230

Articolo 17

Chiamata diretta o per chiara fama

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera d), del presente Regolamento, è possibile procedere alla copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia mediante la chiamata diretta di:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite con Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 2 maggio 2011, n. 236, e/o da successivi Decreti Ministeriali;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nell'ambito del programma che prevede il *"rientro dei cervelli"*, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle istituzioni universitarie italiane e abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 1° luglio 2011, n. 276, e/o da successivi Decreti Ministeriali, finanziati dalla Unione Europea e/o dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.
2. È altresì possibile procedere alla copertura di posti di professore di prima fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Articolo 18

Modalità di svolgimento della procedura di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230

1. Il Consiglio di Dipartimento interessato propone la *"chiamata diretta"* o la *"chiamata per chiara fama"*, ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento, motivandola con una dettagliata relazione sulle qualità didattiche e scientifiche dello studioso per il quale la chiamata viene proposta.
2. Al fine di procedere alla chiamata di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, il Rettore formula una specifica proposta al Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla chiamata, previo parere di una Commissione, nominata dal Consiglio Universitario Nazionale, composta da tre professori ordinari che afferiscono al settore scientifico disciplinare per il quale la predetta chiamata è stata proposta.
3. Non è richiesto il parere della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del presente Regolamento effettuate entro i tre anni successivi alla data di emanazione del provvedimento con gli esiti della relativa procedura di selezione.
4. In caso di esito positivo della procedura, il Rettore, con proprio Decreto, dispone la nomina in servizio dello studioso e il suo inquadramento nei ruoli dei professori universitari e determina la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Articolo 19

Disposizioni varie



1. Le nomine in ruolo disposte a seguito del perfezionamento delle procedure previste e disciplinate dal presente Regolamento decorrono, di norma, dal primo novembre successivo alla chiamata ovvero da una data anteriore o posteriore, nel caso in cui ricorrano specifiche esigenze didattiche e/o scientifiche debitamente motivate dalle strutture dipartimentali che hanno proposto la chiamata.
2. Ai fini della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia mediante la procedura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del presente Regolamento, la idoneità conseguita ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata alla "*abilitazione scientifica nazionale*", limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 20

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 16, 18, 24 e 29 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.





Università degli studi di Sassari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Area Affari Istituzionali, Bilancio e Regolamentazione
Ufficio Affari Generali

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii;

VISTO il D.R. n. 3489 del 30.11.2012, relativo all’emanazione del Codice Etico ai sensi dell’art. 60 dello Statuto;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 29.06.2016 e 05.07.2016;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29.06.2016 e 05.07.2016;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 05.07.2016 ha espresso parere favorevole sulle modifiche del Regolamento nella versione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 29.06.2016, ad eccezione della previsione di cui all’art. 6, comma 1;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, il Senato Accademico approva, tra l’altro, i regolamenti di Ateneo relativi alla didattica, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e che la prossima adunanza del prossimo Senato Accademico sarà fissata per il mese di settembre 2016;

VALUTATA l’urgenza di emanare le modifiche del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia;

VISTO l’art. 20, comma 2, lett. l), dello Statuto, con il quale il Rettore può assumere, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato Accademico, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile;

DECRETA

Il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia è modificato secondo la stesura riportata nell’allegato Regolamento, facente parte integrante del presente decreto.

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di I e II fascia, in attuazione dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e con riferimento all'art. 1. comma 9, della Legge n. 230/2005.

Articolo 2

Programmazione delle chiamate

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, in sede di programmazione o qualora se ne ravvisi la necessità i dipartimenti – con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e di II fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia – formulano motivate proposte di attivazione delle procedure di chiamata e di mobilità per la copertura di posti vacanti di professore di I o di II fascia, coerenti con la programmazione didattica.

2. Le proposte contengono:

- a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- c) nell'ambito del budget a disposizione di ciascun Dipartimento, l'entità del finanziamento che si intende utilizzare;
- d) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, eventualmente indicando il numero minimo ed eventualmente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
- e) i criteri per l'accertamento, oltre che della qualificazione scientifica dell'aspirante, anche delle competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio erogati, in tutto o in parte, in lingua estera.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, verifica le condizioni di cui al successivo art. 10, delibera in merito alla proposta.

Articolo 3

Attivazione delle procedure di chiamata

1. In attuazione delle deliberazioni adottate ai sensi del precedente articolo, il Rettore emana specifici avvisi di vacanza dei posti di professore di I fascia o di II fascia, distinti per settore concorsuale.

2. L'avviso specifica:

- a) la sede;
- b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- d) i titoli valutabili ai sensi dell'art. 6;
- e) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, eventualmente indicando il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
- f) i criteri per l'accertamento, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche delle competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio erogati, in tutto o in parte, in lingua

estera.

3. Dell'avviso viene data pubblicità sul sito del Dipartimento interessato e su quello dell'Ateneo e sui siti del MIUR nonché sul sito Euraxess della Commissione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, dalla cui pubblicazione decorrono i tempi per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 5.

4. Le procedure devono concludersi entro 120 giorni dal decreto rettorale di nomina del vincitore; il Rettore può prorogare il termine per una sola volta e per non più di 30 giorni, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Articolo 4

Ammissione al procedimento di chiamata

1. Sono ammessi a partecipare al procedimento di chiamata:

a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 (Legge Gelmini), per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia, già in servizio;

c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, di cui al d.m. 2 maggio 2011, n. 236;

d) i professori che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Legge Berlinguer), equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni (Legge Moratti).

2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura, redatte in carta libera, devono pervenire al Magnifico Rettore – Ufficio Gestione Docenti, direttamente, o a mezzo fax, a mezzo posta o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo previsto dal bando, entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso.

2. Il termine utile per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Alla domanda sono allegati:

a) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;

b) l'elenco dei titoli utili posseduti alla data della domanda;

c) le pubblicazioni scientifiche sulle quali il candidato intenda essere valutato, nel numero massimo eventualmente indicato nell'avviso, in forma cartacea o in formato elettronico non modificabile.

4. Il candidato deve dichiarare che per le pubblicazioni stampate in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del d.lgs. 31 agosto 1945, n. 660; per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

5. Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nell'elenco di cui al precedente comma 3, lettera b), né verranno considerate le pubblicazioni pervenute dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 6

Procedura di valutazione

1. Per la valutazione comparativa dei candidati il Consiglio del Dipartimento interessato istituisce una Commissione di valutazione, nominata dal Rettore con decreto, composta da tre componenti, dei quali almeno due docenti esterni all'Ateneo in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale individuati, tra i professori ordinari appartenenti al settore concorsuale al quale si riferisce il bando. Tutti i componenti devono avere una produzione scientifica e un'attività di ricerca continuativa nei cinque anni precedenti ed essere in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica richiesti per l'elezione a commissario nell'abilitazione scientifica nazionale secondo le norme vigenti al momento del bando. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.

2. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010;

3. Ai fini della valutazione comparativa dei candidati la Commissione, che può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, prende in considerazione i titoli presentati dai candidati, tra cui:

a) l'attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali. L'accertamento della qualità della didattica potrà essere verificata mediante prova didattica su una lingua indicata dal Dipartimento;

b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'eventuale attività svolta in campo clinico;

e) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;

f) ogni altro titolo utile ai fini della procedura di valutazione.

4. La Commissione, in ogni caso, valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento, oltre che ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate.

5. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione prende in considerazione i seguenti indici:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il quale è emanato l'avviso tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

6. La Commissione, nell'ambito dei settori nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale, utilizza anche i seguenti indicatori:

1) numero totale delle citazioni;

2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

3) *impact factor* totale;

4) *impact factor* medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).

7. La commissione deve concludere la valutazione e predisporre la graduatoria degli idonei entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina; per le procedure di chiamata di cui al successivo art. 8, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

Articolo 7

Provvedimenti per la chiamata

37

1. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella composizione prevista dall'art. 18, lettera e), della legge n. 240/2010, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, secondo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.

2. Il provvedimento di chiamata è disposto con decreto del Rettore e decorre, di norma, dal 1° novembre di ogni anno o dal diverso termine indicato dal decreto rettorale, secondo quanto stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata previo parere del Senato Accademico; il provvedimento del Rettore è definitivo.

3. Il decreto rettorale è notificato a tutti i candidati entro 30 giorni dall'emanazione e pubblicato sul sito dell'Ateneo.

4. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il candidato chiamato deve dimostrare, anche con dichiarazione sostitutiva, il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda.

Articolo 8

Altre procedure di chiamata

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10, con procedura resa pubblica sul sito dell'Ateneo, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, il Dipartimento interessato valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge medesima, e, in caso di esito positivo della valutazione, ne propone la chiamata in ruolo.

2. Con provvedimento del Rettore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, che verifica la sostenibilità finanziaria e il rispetto della programmazione relativa al personale docente, previo parere del Senato Accademico, il titolare del contratto valutato positivamente, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

3. Ai fini della valutazione del candidato la Commissione viene istituita e composta secondo le modalità di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2; la valutazione si svolge in conformità ai medesimi criteri e agli standard qualitativi di cui all'art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 240/2010, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo la procedura di cui ai commi precedenti può essere utilizzata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge medesima.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 4, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, potrà prendere apposita deliberazione utilizzando fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Ai medesimi fini, a decorrere dal settimo anno, l'Ateneo può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo.

Articolo 9

Chiamata diretta e chiamata per chiara fama

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nell'ambito delle disponibilità del bilancio unico, l'Ateneo può procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un periodo di docenza nelle Università italiane, e può altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari; a tale fine, su proposta del Dipartimento interessato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, delibera in merito e formula specifica proposta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, previo

parere del Consiglio Universitario Nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

Articolo 10

Programmazione triennale dei procedimenti per la chiamata

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito delle disponibilità del bilancio unico di Ateneo, i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) ed e), della legge n. 240/2010 e successivi decreti di attuazione in particolare il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012.

2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale; la programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'art. 24, comma 5, della stessa legge n. 240/2010, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. L'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo stesso.

Articolo 11

Mobilità dei ricercatori universitari a tempo indeterminato

1. Per la mobilità dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, a norma dell'art. 29, comma 10, della legge n. 240/2010, si applica la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, così come attuata con il regolamento sulle procedure di trasferimento e di mobilità dei docenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 210/1998.

Articolo 12

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge n. 240/2010, e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione del decreto rettorale di emanazione.

IL RETTORE

(F.to prof. Massimo Carpinelli)



Università degli studi di
Scienze Gastronomiche



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA *(ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010)*

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 – Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2 – Richiesta di attivazione delle procedure di chiamata

2.1 – Il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, mediante una delle seguenti modalità di copertura del posto:

- a. Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.
- b. Chiamata diretta mediante procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010.

2.2 – La proposta di attivazione di cui al presente articolo viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla base della programmazione triennale. In caso di approvazione, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Rettore di emanare i provvedimenti per lo svolgimento della procedura selettiva, di cui alla lettera a) del precedente art. 2.1, o della procedura valutativa, di cui alla lettera b) del precedente art. 2.1.

TITOLO I
COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA
ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 3 – Indizione della procedura di chiamata

3.1 – La chiamata dei professori di prima e di seconda fascia si svolge, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

3.2 – Il bando di indizione della procedura di chiamata è emanato dal Rettore – in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 2.2 – ed è pubblicato all'Albo di Ateneo, sui siti Internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea e sulla Gazzetta Ufficiale.

3.3 – Il bando per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia deve indicare:

- a. il settore concorsuale e l'eventuale profilo specificato mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, sono determinati come risulta nell'allegato "A" al D.M. 29 luglio 2011, n. 336;
- b. le modalità e i termini per l'invio delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, con previsione di trasmissione telematica, nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati, comunque non inferiore a 12;
- c. le eventuali competenze linguistiche richieste, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- d. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri del professore chiamato;
- e. trattamento economico e previdenziale spettante.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

3.4 – I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3.5. – Ciascuna domanda, corredata di curriculum scientifico–professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa essere utile alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa non autenticata, corredata di copia fotostatica sottoscritta di documento di identità valido, può essere consegnata a mano, spedita a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato nel bando o spedita tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo, entro il termine e secondo le modalità indicate nel bando.

Art. 4 - Soggetti ammessi alla procedura di chiamata

4.1 – Alla procedura per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, disciplinata dal presente Regolamento, sono ammessi:

- a. studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. professori, rispettivamente di prima e di seconda fascia, già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando come settore concorsuale;
- c. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca e di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 maggio 2011, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011;
- d. docenti che hanno conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa, in un settore scientifico-disciplinare indicato nel bando come settore concorsuale.

4.2 – Ai procedimenti per la chiamata dei professori di I e di II fascia non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

5.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di chiamata, una Commissione esaminatrice composta da tre membri:

- a. un delegato del Rettore, scelto tra docenti dell'Ateneo;
 - b. due membri esterni – da individuarsi fra professori di altri Atenei o appartenenti a istituzioni di ricerca – professori di I fascia nel caso di procedura di chiamata di un professore di I fascia, ovvero di cui almeno uno professore di I fascia, nel caso di chiamata di un professore di II fascia. Almeno un membro esterno, professore di I fascia, per le chiamate di professori di I fascia, ovvero di I o II fascia, per le chiamate di professori di II fascia, deve appartenere al settore concorsuale per il quale è stata avviata la procedura di chiamata o al settore concorsuale in relazione al quale è stata conseguita l'abilitazione scientifica nazionale.
- I membri sono scelti sulla base del curriculum scientifico e accademico.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

5.2 – La nomina della Commissione esaminatrice avviene con Decreto del Rettore, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

5.3 – Nello svolgimento della propria attività di selezione, la Commissione esaminatrice può acquisire la valutazione di docenti e studiosi stranieri di comprovata e riconosciuta qualificazione scientifica e accademica.

5.4 – La Commissione esaminatrice provvede a definire i criteri di selezione, ai quali viene data adeguata pubblicità, attraverso pubblicazione sul sito dell'Università.

5.5. – La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5.6 – La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

5.7 – La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 6 – Selezione dei candidati

6.1 – La procedura di chiamata, alla quale sono ammessi i soggetti di cui all'art. 4.1 del presente regolamento, deve prevedere i seguenti passaggi:

- a. valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, nonché dell'attività didattica, volta ad accertare la qualificazione scientifica e l'attività didattica svolte dal candidato;
- b. esame dei titoli attestanti le competenze linguistiche necessarie ovvero prova di lingua, qualora le competenze linguistiche non risultassero attestate;
- c. compilazione della graduatoria, sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione nella fase di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;
- d. pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Università.

L'Ateneo ha la facoltà, nell'elaborazione del bando, di prevedere da parte dei candidati l'esecuzione di una prova didattica, che dovrà tenersi, a discrezione della Commissione, nella lingua italiana o nella lingua straniera richiesta dal bando stesso.

6.2 – Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale, firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati.

6.3 – Al termine dei lavori, la Commissione redige in via collegiale una relazione finale dei lavori svolti.

Art. 7 – Approvazione degli atti e proposta di chiamata

7.1 – Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, nonché dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti.

7.2 – Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

7.3 – Gli atti della procedura sono resi pubblici in via telematica, sul sito internet dell'Ateneo.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

7.4 – Successivamente alla approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, risultati primi in graduatoria di cui all'art. 6.1, lettera d). Premessa la sussistenza del numero legale della seduta del Consiglio di Facoltà, nella composizione competente, sono necessarie le seguenti maggioranze:

- voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia presenti per le proposte di chiamata dei professori di prima fascia;
- voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia presenti per la chiamata dei professori di seconda fascia.

7.5 – Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla nomina in ruolo e presa di servizio del professore di prima o di seconda fascia, di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Facoltà.

Art. 8 – Nomina in ruolo

8.1 - La nomina in ruolo è disposta dal Rettore con suo decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di un altro Ateneo, per le nomine in ruolo con decorrenza precedente al 1° novembre, occorre il nulla osta dell'Università di provenienza.

8.2 – Il decreto di cui all'art. 8.1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

TITOLO II

CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA (ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE N. 240/2010)

Art. 9 – Chiamata diretta nel ruolo di professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, in servizio presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010.

9.1 - Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, il Consiglio di Facoltà, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura di chiamata nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato – in servizio presso l'Ateneo di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 – indicando il nome del candidato/dei candidati da sottoporre a valutazione.

9.2 - In caso di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione all'avvio della procedura di chiamata, al fine di effettuare la valutazione del candidato/dei candidati, il Rettore nomina una Commissione esaminatrice composta come indicato dall'art. 5 del presente regolamento.

9.3 - La valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto di ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, individuati nei successivi articoli 11, 12 e 13, in conformità a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344.

9.4 - All'esito dei lavori, la Commissione esaminatrice formula un giudizio complessivo del candidato/dei candidati che trasmette al Consiglio di Facoltà.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

9.5 - Il Consiglio di Facoltà, tenendo conto del giudizio della Commissione esaminatrice, nonché delle esigenze della didattica, del profilo e delle funzioni indicate nella proposta di chiamata, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, la proposta di nomina da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che delibera la chiamata.

9.6 - A seguito della delibera di chiamata del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore di seconda fascia.

9.7 – Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’Ateneo.

Art. 10 – Chiamata diretta nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.

10.1 – Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, il Consiglio di Facoltà, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, può proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura di chiamata nel ruolo dei professori di prima fascia di professori di seconda fascia e nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo – che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della Legge 240/2010 ovvero, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della Legge 240/2010, l’idoneità ai sensi della Legge 210/1998 limitatamente al periodo di durata della stessa – indicando il nome del candidato/dei candidati da sottoporre a valutazione.

10.2 – In caso di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione all’avvio della procedura di chiamata, al fine di effettuare la valutazione del candidato/dei candidati, il Rettore nomina una Commissione esaminatrice composta come indicato dall’art. 5 del presente regolamento.

10.3 - La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, individuati nei successivi articoli 11, 12 e 13, in conformità a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344.

10.4 - All’esito dei lavori, la Commissione esaminatrice formula un giudizio complessivo del candidato/dei candidati che trasmette al Consiglio di Facoltà.

10.5 - Il Consiglio di Facoltà, tenendo conto del giudizio della Commissione esaminatrice, nonché delle esigenze della didattica, del profilo e delle funzioni indicate nella proposta di chiamata, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, la proposta di nomina da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che delibera la chiamata.

10.6 – A seguito della delibera di chiamata del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore di prima fascia o di seconda fascia.

10.7 – Conformemente a quanto previsto dall’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, fino al 31 dicembre 2017 l’Ateneo può ricorrere alla modalità di chiamata di cui al precedente articolo, utilizzando fino al 50% delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

ruolo. A decorrere al 1° gennaio 2018 l'Università potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili per le chiamate.

TITOLO III

STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, E ALL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 240/2010.

Art. 11 – Modalità di definizione degli standard di valutazione

11.1 – L'Ateneo definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344 e dal presente articolo.

11.2 - Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati stessi hanno avuto accesso al contratto.

11.3 - Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 240/2010, l'Ateneo definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

12.1 – Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.

12.2 – Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, i seminari, le esercitazioni e il mentoraggio degli studenti.

12.3 – Limitatamente alle procedure di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti.

Art. 13 – Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

13.1 – Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

13.2 – Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1, la possibilità di cui all'art. 3.3, lettera b), del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare, per la valutazione dettagliata deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

13.3 – La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente articolo 13.2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza delle pubblicazioni con l'area scientifica per la quale viene disposta la chiamata oppure con tematiche interdisciplinari ad essa correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore, nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - "impact factor" totale;
 - "impact factor" medio per pubblicazione;
 - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

14.1 – Al presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.



Scuola Normale Superiore di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO
DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.
240, E PER LE CHIAMATE DIRETTE E DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230.**

(emanato con D.D. n. 318 del 11.07.2013 e
pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore il 11.07.2013;
modificato con D.D. n. 558 del 20.11.2014 e
pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola il 20.11.2014;
modificato con D.D. n. 135 del 18.03.2015 e
pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola il 18.03.2015)

Titolo I Principi Generali

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la chiamata dei professori di I e di II fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005 n. 230.

Articolo 2

(Programmazione del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia)

1. Il Consiglio direttivo approva, in conformità all'art. 19, comma 2, lettere e) ed f) dello Statuto, nell'ambito delle disponibilità del bilancio unico d'ateneo previsionale e della programmazione del fabbisogno di personale, le proposte di chiamata dei professori di ruolo formulate dal Collegio Accademico, viste le richieste di copertura delle Classi Accademiche di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.
2. Nell'ambito della programmazione triennale almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi di perfezionamento o di dottorato presso la Scuola Normale Superiore.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore.

Articolo 3

(Richieste di copertura dei posti)

1. Il Consiglio della Classe Accademica, nei limiti delle risorse a questa assegnate, delibera di richiedere al Collegio Accademico la copertura di posti di professore di I o di II fascia specificandone la disciplina di insegnamento.
2. La delibera del Consiglio della Classe Accademica indica:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la specificazione del settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c) l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - e) eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per i posti di cui viene richiesta la copertura ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare in conformità a quanto prescritto dal D.M. 7 giugno 2012 n. 76;

- g) l'eventuale indicazione delle competenze linguistiche richieste al candidato in relazione alle esigenze didattiche previste.
 - h) nel caso di copertura ai sensi del successivo comma 3, lettera b), del presente articolo, gli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
3. Il Consiglio inoltre indica una proposta di modalità di copertura tra le seguenti:
- a) chiamata all'esito di procedura selettiva aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o dell'idoneità, professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente, studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa riservata ai titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Scuola che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 24, quinto comma, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) chiamata diretta o chiamata per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
4. Il Collegio Accademico a maggioranza assoluta dei componenti:
- a) approva le richieste di cui al comma 1;
 - b) individua la modalità di copertura.

Titolo II

Chiamata di professori di I e II fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 4

(Procedura selettiva)

1. Il Direttore della Scuola avvia la procedura selettiva con l'emanazione di un bando pubblicato sul sito Web della Scuola e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve indicare:
 - a) il numero dei posti da coprire;
 - b) la fascia per la quale viene bandito ogni singolo posto;
 - c) la Classe Accademica alla quale afferirà il candidato selezionato;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene bandito ogni singolo posto con l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale;
 - f) i requisiti soggettivi corrispondenti alla modalità di copertura prescelta;
 - g) la data di scadenza per il ricevimento delle domande e le relative modalità. La data di scadenza dovrà essere successiva al trentesimo giorno naturale e consecutivo decorrente dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
 - h) l'indicazione dei criteri di valutazione della qualificazione scientifica, ivi compresi quelli ulteriori eventualmente richiesti dalla Classe Accademica, di cui all'articolo 3, comma due, lett.e), del presente regolamento;
 - i) l'indicazione dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare;
 - j) l'indicazione dell'eventuali competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche previste.

Articolo 5 **(Commissione di valutazione)**

1. Il Direttore della Scuola, sentito il Preside della Classe Accademica che ha proposto la copertura del posto, nomina per ciascuna procedura selettiva una commissione di valutazione. La commissione è composta da tre o cinque membri scelti tra i professori ordinari degli atenei italiani appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero tra docenti di atenei stranieri e studiosi operanti presso istituzioni di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale attivi nell'ambito scientifico per il quale il posto è bandito. Almeno un terzo dei componenti della commissione non deve appartenere ai ruoli della Scuola Normale Superiore. Nella costituzione della commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.

In caso di assenza di professori ordinari della Scuola afferenti al settore concorsuale oggetto delle selezioni, potrà essere nominato a far parte della commissione un professore ordinario della Scuola afferente ad altro settore appartenente alla Classe Accademica proponente.

2. Il decreto di nomina individua il presidente e il segretario verbalizzante.
3. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Non possono essere nominati professori che abbiano fatto parte di commissioni per il conseguimento dell'abilitazione nazionale che hanno esaminato candidati alla selezione oggetto del bando.
5. Non possono fare parte della commissione i professori degli atenei italiani che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, o che non siano inclusi negli elenchi dei docenti abilitati alla funzione di commissario per l'abilitazione scientifica nazionale in almeno una alle due ultime tornate.
6. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Web della Scuola.
7. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione.
8. Non sono previsti compensi per i componenti interni della commissione e sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 6 **(Candidati ammissibili alle selezioni)**

1. Alle procedure di selezione possono essere ammessi:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Collegio Accademico, ovvero con il Direttore della Scuola, con il Segretario generale o con un componente del Consiglio Direttivo della Scuola.

Articolo 7

(Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell'attività scientifica e didattica presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri e parametri, tenuto conto del profilo richiesto:

A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

- a) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale;
- b) direzione di istituti culturali e di ricerca; direzione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;
- c) attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri sulla base di rapporti contrattuali o comunque formalizzati;
- d) conseguimento della titolarità di brevetti;
- e) partecipazione come relatore invitato e organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali; partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;
- f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

Sono incluse nella valutazione le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti. Sono altresì valutati i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, anche con riferimento alle funzioni genitoriali.

In particolare sotto questo profilo saranno considerati elementi minimi per poter essere individuati come candidati meritevoli ai fini dell'eventuale proposta di chiamata i seguenti:

- avere una produttività scientifica media, relativa al periodo comprendente i cinque anni solari precedenti quello di emanazione del bando, non inferiore al valore determinato nel bando sulla base del valore medio minimo di produttività per non avere penalizzazioni fissato nell'ultimo ciclo di valutazione ANVUR. Ai fini del raggiungimento di tale valore minimo la commissione considererà soltanto la produzione scientifica coerente con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

- solo per la chiamata di professore di prima fascia, avere i requisiti per l'ammissibilità a essere nominati commissari per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale della procedura come definiti nell'ambito del più recente ciclo per il quale l'ANVUR abbia reso noti i parametri quantitativi.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- c) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la valutazione terrà conto anche degli indicatori bibliometrici riconosciuti.

Sarà oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca della Scuola, nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato

successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

C. Valutazione dell'attività didattica

- a) sarà valutata l'attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;
 - b) sarà in particolare valutata l'attività quale relatore o tutor per tesi dottorali o di laurea, in Italia e all'estero.
2. La Commissione può altresì invitare tutti o parte dei candidati, selezionati sulla base dei criteri sopra descritti, a tenere un seminario pubblico la cui valutazione concorre al giudizio complessivo finale.
 3. Al termine della valutazione comparativa, la Commissione redige una motivata relazione sulle domande pervenute, così da offrire al Collegio Accademico della Scuola ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata, e individua il candidato più meritevole ai fini della chiamata.

Articolo 8

(Atti della Commissione)

1. La commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Direttore nomina, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, una nuova commissione, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi collegiali, e da una relazione finale riassuntiva redatta collegialmente. Gli atti sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione, che avviene con decreto del Direttore.
3. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Dopo l'approvazione, gli atti vengono inviati al Collegio Accademico per la deliberazione sulla proposta chiamata di cui all'art. 9.
5. La relazione finale riassuntiva della procedura è pubblicata sul sito web della Scuola.

Articolo 9

(Chiamata)

1. La proposta di chiamata è deliberata dal Collegio Accademico, sentito il Consiglio di Classe che ha richiesto il posto, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia e professori di I e di II fascia per la chiamata di professori di seconda fascia) e quindi sottoposta al Consiglio Direttivo per quanto di competenza.
2. In caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato selezionato, ovvero per mancata presa di servizio dello stesso, il Collegio Accademico, sentito il Consiglio di Classe, può deliberare una sola volta e a maggioranza assoluta degli aventi diritto di reinsediare la commissione di selezione per individuare un altro candidato meritevole di chiamata.

Articolo 10
(Nomina in ruolo)

1. La nomina è disposta dal Direttore della Scuola con proprio decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

Titolo III

Chiamate nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 11
(Attivazione delle procedure e personale interessato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, le Classi Accademiche richiedono, con le modalità e i limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge.
2. Il predetto personale è individuato dal Collegio Accademico e sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento.

Articolo 12
(Risorse finanziarie)

1. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. Per i fini indicati al comma 1, la programmazione di cui al precedente art. 2 assicura la disponibilità delle relative risorse.

Articolo 13
(Commissione di valutazione)

1. Si applica quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 14
(Valutazione dei candidati)

1. La valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione secondo i criteri fissati dal D.M. 4 agosto 2011 n.344.
2. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sui candidati esaminati, così da offrire al Collegio Accademico ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

Articolo 15
(Atti della commissione)

1. Si applica quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 16
(Chiamata)

1. Si applica quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 17
(Nomina in ruolo)

1. La nomina è disposta dal Direttore della Scuola con suo decreto e ha effetto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento, dal 1° novembre successivo, ovvero da

una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

Titolo IV

Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230

Articolo 18

(Chiamata diretta o per chiara fama)

1. La copertura dei posti di professore di I e II fascia mediante chiamata diretta può riguardare:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con D.M. 1 luglio 2011.
2. La proposta di copertura per chiamata diretta è formulata dai Consigli delle Classi Accademiche ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del presente regolamento. I Consigli delle Classi Accademiche possono altresì proporre, al Collegio Accademico, la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
3. Le chiamate dirette sono deliberate dal Collegio Accademico a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia. Le richieste di copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata per chiara fama sono deliberate dal Collegio Accademico a maggioranza assoluta dei professori di I fascia.
4. Le chiamate dirette e per chiara fama deliberate dal Collegio Accademico sono approvate dal Consiglio direttivo per quanto attiene la compatibilità finanziaria ai fini della trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il previsto nulla osta.
5. Acquisito il nulla-osta ministeriale, il Direttore della Scuola con proprio decreto dispone:
 - a) per la chiamata diretta, la nomina a professore di I o II fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell'eventuale anzianità di servizio dello studioso;
 - b) per la chiamata per chiara fama, la nomina a professore ordinario e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e ogni altro utile elemento di valutazione.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

(Disciplina transitoria)

1. Ai sensi dell'art. 29, quarto comma della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 possono comunque essere destinatari di chiamata fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa. La proposta di chiamata è avanzata al Consiglio direttivo con delibera del Collegio accademico, su proposta della Classe Accademica di riferimento. Entrambe le proposte sono deliberate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia

Articolo 20
(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Articolo 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola, pubblicato sul sito Web della Scuola e affisso all'Albo Ufficiale della Scuola.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo ufficiale.



Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

*Emanato con D.D. n. 809 del 22/12/2011;
modificato con D.R. n. 114 del 12/03/2012;
modificato ed integrato con D.R. n. 152 del 27/03/2014;
rettificato con D.R. n. 165 del 02/04/2014;
modificato con D.R. n. 558 del 30/11/2015.*

TITOLO I

Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 – Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione della normativa vigente e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico della Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola), le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 – Piano annuale del reclutamento

1. Ogni anno il Senato accademico, in attuazione della programmazione triennale della Scuola, definisce, sulla base delle proposte degli Istituti o di sua iniziativa, secondo le procedure di cui agli articoli successivi, il Piano annuale di reclutamento.

Art. 3 – Attivazione delle procedure di chiamata

1. Ogni Istituto, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale formula al Rettore la richiesta di copertura di posti di prima e seconda fascia, in relazione alle sue specifiche esigenze didattiche e scientifiche. La richiesta può essere formulata anche dal Rettore di propria iniziativa.

2. La richiesta dovrà contenere gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto richiesto e indicare la modalità di copertura prescelta tra:

- a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- b) chiamata a seguito di procedura di selezione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
- c) chiamata nel ruolo degli associati a seguito di procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b della stessa legge 240 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;
- d) chiamata a seguito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori associati e ricercatori universitari già in servizio presso la Scuola.
- e) Le chiamate di cui alle lett. b), c) e d) sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 4 – Approvazione della proposta di copertura

1. Il Rettore sottopone le richieste di cui all'art. 3 all'approvazione del Senato accademico che ne valuta la compatibilità con la Programmazione Triennale, propone al Consiglio di amministrazione il Piano annuale di reclutamento e l'attivazione delle relative procedure di chiamata. 59



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

2. Il Consiglio di amministrazione, verificandone la sostenibilità economica, approva le proposte formulate. In caso di non approvazione ne trasmette immediata comunicazione al Senato accademico indicando le ragioni.

3. Nell'ambito della programmazione triennale la Scuola vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, e può prevedere l'inserimento nel piano di reclutamento di posti riservati alla chiamata di tali soggetti.

Art. 5 – Commissione per il Reclutamento

1. Contestualmente all'approvazione di ciascun Piano Triennale viene costituita una Commissione per il Reclutamento, nominata dal Rettore su designazione del Collegio dei Direttori di Istituto, all'uopo integrato dai Presidi delle Classi Accademiche.

2. La Commissione è formata da 5 membri scelti tra i docenti ordinari della Scuola e resta in carica fino all'approvazione del successivo Piano Triennale. In caso di impedimento ovvero di cessazione dal rapporto con la Scuola di uno o più membri della Commissione, i loro sostituti verranno nominati con le modalità di cui al comma 1.

3. È compito della Commissione per il Reclutamento:

- attivare le forme di pubblicità ritenute opportune in relazione al profilo di docente definito dal bando, al fine di favorire la massima conoscibilità possibile della procedura in essere e un'ampia e qualificata partecipazione alla stessa;
- elaborare, anche sulla base delle proposte formulate dagli Istituti e dalle Classi, criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, assicurandone la coerenza e l'omogeneizzazione fra i settori;
- partecipare alla procedura di selezione secondo quanto previsto nei successivi artt. 8, 12 e 16.

TITOLO II

Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 (art. 3 comma 2 lett. b del presente Regolamento)

Art. 6 – Procedure selettive

1. A seguito dell'approvazione dell'attivazione della procedura di chiamata di cui all'art. 3 comma 2 lett. b da parte del Consiglio di amministrazione, il Rettore emana un bando che viene pubblicato sul sito della Scuola, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Unione Europea, nonché mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi e secondo le ulteriori modalità stabilite dalla Commissione per il Reclutamento, anche in relazione al tipo di posto messo a bando.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
- c) l'Istituto presso il quale sarà incardinato il candidato chiamato;
- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) le modalità e il termine di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

- i) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici per le selezioni di professori di II fascia, venti per quelle di I fascia;
 - k) i criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, elaborati dalla Commissione di Reclutamento di cui all'art. 5 c.3;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;
3. Il bando può prevedere anche la richiesta di eventuali lettere di presentazione dell'attività scientifica del candidato (massimo 3 per i posti di seconda fascia e 4 per quelli di prima fascia) redatte da studiosi italiani e stranieri esterni alla Scuola.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero al tempo vigenti.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente all'Istituto che richiede l'attivazione del posto o appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola. Devono comunque trovare applicazione ulteriori disposizioni previste dal codice Etico della Scuola.

Art. 8 – Commissione di valutazione

1. Per ogni procedura attivata viene nominata con decreto del Rettore, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, una Commissione di valutazione costituita da un componente della Commissione di Reclutamento, non afferente al Settore Concorsuale messo a concorso, designato dal Senato accademico, da un membro designato dall'Istituto e da un panel costituito da un numero di 4 esperti designati dal Senato Ordinario con l'apporto consultivo dell'Istituto richiedente e dello IAB.
2. Tali esperti dovranno essere scelti tra soggetti esterni alla Scuola in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attivi in ambito affine al settore concorsuale per il quale il posto è bandito, di cui almeno due attivi in università o centri di ricerca di un paese OCSE diverso dall'Italia.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

3. I componenti del panel di esperti e il membro designato dall'Istituto, se provenienti da Atenei Italiani, sono scelti tra professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al macrosettore di riferimento.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi, di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche per le riunioni successive alla prima, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza, previa motivata autorizzazione concessa dal Rettore.
6. Non possono fare parte della Commissione i professori in servizio presso Atenei italiani che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
7. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito della Scuola.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle procedure

1. La Commissione effettua una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati nella prima riunione, tenendo conto di quanto indicato nel bando ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. m) del presente Regolamento, e resi pubblici sul sito della Scuola.
2. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti dalla Commissione nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed internazionali della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione scientifica;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che all'estero;
 - attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;
 - attività di progettazione e gestione di nuovi prodotti formativi e risultati conseguiti;
 - attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
 - titolarità di brevetti.
3. La Commissione, a seguito della valutazione di cui al comma 1, potrà invitare i candidati che risultano soddisfare i criteri per la chiamata, dalla stessa pre-determinati, a tenere un seminario aperto a tutto il personale docente e ricercatore della Scuola. La valutazione di tale seminario concorre alla valutazione complessiva svolta dalla commissione
4. Al termine delle valutazioni la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Lavori della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte i giudizi individuali sui candidati e la relazione finale riassuntiva.
6. Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi sono pubblicati sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 11 – Chiamata

1. Entro un mese dall'emanazione del decreto di approvazione degli atti della selezione, il Senato accademico nella composizione prevista dall'art. 20 dello Statuto, con diritto di voto riservato alla sola componente docente, tenuto conto dei giudizi formulati dalla Commissione di valutazione e del parere dell'Istituto può proporre, previa ulteriore verifica dei criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, elaborati dalla Commissione di Reclutamento di cui all'art. 5 comma 3, al Consiglio di amministrazione la chiamata o deliberare di non procedere alla chiamata stessa.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO III

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 (art. 3 comma 2 lett. c del presente Regolamento)

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto, l'Istituto propone al Senato Accademico di sottoporre a valutazione il ricercatore ex art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge. La proposta dell'Istituto dovrà essere corredata da una relazione del Direttore sull'attività svolta dal ricercatore nel quale sia evidenziato il rispetto degli standard di cui all'art. successivo.
2. La valutazione deve iniziare almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto. Qualora entro tale termine il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della stessa.
3. Dell'effettuazione di tale valutazione viene data pubblicità sul sito della Scuola, sul quale vengono pubblicati anche i relativi verbali.
4. Alla formazione della Commissione si applica il disposto dell'art. 8. Essa conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina. Ad essa si applica il disposto dell'art. 10 commi 2, 3 e 4.
5. Al termine dei lavori, la Commissione stabilisce l'idoneità o meno del ricercatore ad essere inquadrato come professore associato.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 13 – Modalità di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, ha avuto accesso al contratto.

2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente titolo.

3. La Commissione valuta il ricercatore secondo i parametri previsti dal D.M. 344/2011, in rapporto alla congruità del suo profilo scientifico con i criteri generali di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, stabiliti dalla Commissione per il Reclutamento ed esplicitati nella delibera di attivazione della procedura secondo i seguenti standard:

1. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione terrà conto di:
 - a) svolgimento di attività didattica e continuità della stessa;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei moduli/corsi tenuti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di valutazione del percorso formativo allievi;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
2. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con lo specifico profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica (impact factor o simili, ove riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento);



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

3. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:

- a) coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) eventuale titolarità di brevetti.

Art. 14 – Chiamata

1. Nel caso di esito positivo della valutazione, il Senato allargato, con le modalità e nella costituzione stabilita dal precedente art. 11, a maggioranza assoluta dei professori di I e II Fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata in ruolo del vincitore.

TITOLO IV

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 (art. 3 comma 2 lett. d del presente Regolamento)

Art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 3 comma 2, lett. d, la Scuola avvia la procedura di valutazione mediante la pubblicazione sul proprio sito di un avviso nel quale sono riportati:

- a) il numero di posti disponibili;
- b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
- c) la fascia di inquadramento;
- d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 20 decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
- e) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che il candidato può presentare che non potrà essere inferiore a dodici per le selezioni di professori di II fascia, venti per quelle di I fascia;
- f) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto, sulla base dei criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, stabiliti dalla Commissione Reclutamento.

2. L'avviso può prevedere anche la richiesta di eventuali lettere di presentazione dell'attività scientifica del candidato (massimo 3 per i posti di seconda fascia e 4 per quelli di prima fascia) redatte da studiosi italiani e stranieri esterni alla Scuola.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

3. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori universitari in servizio presso la Scuola in possesso di abilitazione nazionale per la I o II fascia, per il settore concorsuale previsto dall'avviso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori universitari in servizio presso la Scuola in possesso dell'abilitazione nazionale per la I fascia, per il settore concorsuale previsto dall'avviso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. Si applica il disposto dell'art. 7 comma 2.

Art. 16 – Commissione di valutazione

1. Alla formazione della Commissione si applica il disposto dell'art. 8.
2. La Commissione al termine dei propri lavori individua il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto. Ad essa si applicano il disposto dell'art. 9 comma 1 e dell'art. 10.

Art. 17 – Modalità di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore o dal professore associato.
2. La valutazione per l'accesso alla II fascia avviene secondo quanto previsto dal precedente art. 13 comma 3.
3. La valutazione per l'accesso alla I fascia avviene sulla base dei seguenti standard:

I. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione terrà conto di:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei moduli/corsi tenuti;
- c) coordinamento di iniziative didattiche e/o formative e partecipazione alle commissioni di valutazione del percorso formativo degli allievi;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

II. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo specifico di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (impact factor o simili ove riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento) e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del docente nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

III. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - d) eventuale titolarità di brevetti
3. La Commissione dovrà prestare particolare riguardo alla produzione scientifica elaborata dai candidati successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della loro produzione scientifica.

Art. 18 – Chiamata

- 1. La chiamata del candidato selezionato avviene secondo la procedura prevista dall'art. 11.
- 2. Le modalità di copertura previste dal presente titolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2017. A tal fine la Scuola potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
- 3. A decorrere dall'anno 2018 la Scuola potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B della legge 240/2010, secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
- 4.

TITOLO V

Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge 230/2005 (art. 3 comma 2 lett. a del presente Regolamento)

Art. 19 – Destinatari della chiamata diretta

- 1. Ai sensi dell'art. 1 c. 9 della L. 230/2005 (art. 3 comma 2 lett. a del presente Regolamento), possono essere destinatari di chiamata diretta, come professori di I e II fascia, nonché come ricercatori ex art. 24 c. 3 lett. b) L.240/2010, i seguenti soggetti:



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Possono essere altresì destinatari di chiamata diretta, come professori ordinari, studiosi di chiara fama.
3. A tali chiamate si applica il disposto dell'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 20 – Chiamata

1. Il Senato accademico nella composizione prevista dall'art. 20 dello Statuto, con diritto di voto riservato alla sola componente docente, previa verifica del possesso dei criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, elaborati dalla Commissione di Reclutamento di cui all'art. 5 c.3., propone al Consiglio di amministrazione la chiamata diretta.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei professori di prima e seconda fascia, nonché dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Classe, per la chiamata dei ricercatori ex art. 24 c.3 lett.b) L.240/2010.
3. La proposta, unitamente all'eventuale richiesta di cofinanziamento, è inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il nulla-osta alla nomina.
4. Verificata la copertura finanziaria, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 – Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art. 22 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento e sue successive modifiche ed integrazioni, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.



Scuola Superiore di Studi Avanzati
SISSA



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 162

VISTA la legge 09.05.89, n.168;
VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i.;
VISTA la legge 30.12.10, n.240 ed in particolare gli artt.18 e 24;
VISTO il D.M. 02.05.11, n.236;
VISTO il D.L. 09.02.12, n.5;
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12;
VISTO il D.D. n.97 dd 27.02.12, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.10, n.240;
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico della SISSA nell'adunanza del 05.03.13 e dal Consiglio di Amministrazione della Scuola nella seduta del 12.03.13;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art.1** Viene emanato il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.10, n.240, che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art.2** Il Regolamento di cui all'art.1 sostituisce integralmente il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.10, n.240 già emanato con D.D. n.97 dd 27.02.12.
- Art.3** Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA e affissione all'Albo Ufficiale telematico della Scuola.

Trieste, 11 APR 2013

IL DIRETTORE
prof. Guido Martinelli



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA
FASCIA, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia presso la SISSA, nel rispetto del codice etico e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.3.2005.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno di personale

1. Le procedure volte alle chiamate di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sulla base della programmazione triennale.

Art. 3 – Attivazione delle procedure di chiamata

1. Le Aree della Scuola presentano motivate proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 2 a valere sulle disponibilità per il reclutamento del personale docente nell'ambito della programmazione di sviluppo scientifico della Scuola.
2. Il Senato Accademico della Scuola valuta le proposte di cui al comma 1, le dispone in ordine di priorità e le trasmette agli altri organi di governo per le deliberazioni di competenza.

**CAPO II
CHIAMATE DEI PROFESSORI AI SENSI DELL'ART. 18**

Art. 4 – Vincolo di risorse

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2 riferita alle chiamate di cui al presente capo, la Scuola vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di dottorato presso la Scuola stessa.

Art. 5 – Stipula di convenzioni

1. Gli oneri derivanti dalle chiamate di cui al presente capo possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo messi a bando.

Art. 6 – Bando di chiamata

1. Il bando di chiamata è emanato dal Direttore verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni adottate dagli organi di governo.
2. Il bando specifica il settore concorsuale e l'eventuale profilo richiesto, individuato esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, e contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
3. Il bando può anche stabilire il numero massimo delle pubblicazioni da presentare, a scelta del candidato, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240/2010; può, infine, disporre l'accertamento, oltre che della qualificazione

K



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

scientifica del candidato, anche delle competenze nella lingua inglese necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio presso la Scuola.

Art. 7 – Forme di pubblicità del bando

1. Dell'avvenuta emanazione del bando di chiamata è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Scuola e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. E' data altresì, laddove possibile, la massima diffusione sui siti web utilizzati dalla comunità scientifica di riferimento.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

1. Al procedimento sono ammessi:
 - gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della citata legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento stesso, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - i professori di prima e di seconda fascia già in servizio alla data del 29.1.2011, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia;
 - gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
2. Ai fini della predetta ammissione, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3.7.1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione di cui al presente comma, limitatamente al periodo di durata della stessa.

Art. 9 – Divieto di partecipazione al procedimento

1. Ai procedimenti di chiamata di cui al presente capo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Consiglio della Scuola ovvero con il Direttore, il Segretario Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Art. 10 – Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono inviate al Direttore della SISSA secondo le modalità specificate dal bando.
2. Le stesse sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione.

Art. 11 – Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura attivata la valutazione dei candidati di cui all'art. 8 è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Area che ha proposto il bando e nominata dal Direttore. La stessa è composta da cinque membri di cui due professori di prima fascia della Scuola. I tre membri esterni sono professori ordinari di altre Università italiane appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o docenti stranieri di comprovato riconoscimento internazionale, attivi in ambito affine al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.
2. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

K



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

4. Non possono fare parte della Commissione i professori in servizio presso Atenei italiani che hanno ottenuto una valutazione negativa a sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
5. I lavori della Commissione debbono concludersi entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina.
6. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
7. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito della Scuola.
8. Non sono previsti compensi per i componenti interni delle Commissioni giudicatrici.
9. Sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 12 – Valutazione dei candidati

1. La commissione giudicatrice valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell'attività scientifica e didattica presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri e parametri, tenuto conto del profilo richiesto:

A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

Saranno valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione - secondo le norme vigenti - nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- c) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale anche di indicatori bibliometrici riconosciuti.

Sarà oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca della Scuola nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione le Commissioni si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, c. 3, lett. a) della L. 30/12/2010, n. 240 potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

C. Valutazione dell'attività didattica

Si avrà riguardo alle tesi di laurea magistrale e alle tesi di dottorato.

Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sulle domande pervenute, così da offrire al Consiglio della Scuola ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata, ed individua il candidato meritevole di chiamata.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 13 – Atti della Commissione Giudicatrice

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Direttore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento, per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del Direttore.
3. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Una volta approvati i verbali gli atti vengono inviati al Consiglio della Scuola per la chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web della Scuola.

Art. 14 – Chiamata

1. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio della Scuola - con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia) e quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

CAPO III

CHIAMATE NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5

Art. 15 – Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2, il Consiglio di Area propone, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 3, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240/2010, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge.
2. Il predetto personale è individuato dal consiglio di Area e sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 16 – Risorse finanziarie

1. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. Per i fini indicati al comma 1, la programmazione di cui all'art. 2 assicura la disponibilità delle relative risorse.

Art. 17 – Commissione giudicatrice

1. Si applica quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 18 – Valutazione dei candidati

1. La valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione secondo i seguenti criteri:
A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

K



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

- a. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b. conseguimento della titolarità di brevetti;
- c. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

Saranno valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione - secondo le norme vigenti - nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 1. numero totale delle citazioni;
 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
 3. «impact factor» totale;
 4. «impact factor» medio per pubblicazione;
 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sarà oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca della Scuola nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione le Commissioni si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, c. 3, lett. a) della L. 30/12/2010, n. 240 potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

C. Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

Si avrà riguardo ai seguenti aspetti:

- a. numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b. esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c. partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d. quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
2. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sui candidati esaminati, così da offrire al Consiglio di Area ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

Art. 19 – Atti della Commissione Giudicatrice

1. Si applica quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento.

12



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 20 —Chiamata

2. Si applica quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 21 – Forme di pubblicità della procedura di chiamata

1. Alla procedura di chiamata è data pubblicità sul sito web della Scuola.

CAPO IV

**CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI A TEMPO
INDETERMINATO
AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6**

Art. 22 – Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2, il consiglio di Area propone, fino al 31.12.2017, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 3, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Scuola che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240/2010.
2. Il predetto personale è individuato dal consiglio di Area e sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 16 e 17.

Art. 23 – Risorse finanziarie

1. Per i fini di cui all'art. 20, la Scuola può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Successivamente al termine di cui all'art. 20, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010.

Art. 24 – Commissione giudicatrice

1. Si applica quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 25 – Valutazione dei candidati

1. Si applica quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 26 – Atti della Commissione Giudicatrice

1. Si applica quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 27 —Chiamata

1. Si applica quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 28 – Forme di pubblicità della procedura di chiamata

1. Alla procedura di chiamata è data pubblicità sul sito web della Scuola.

CAPO V

CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA

Art. 29 – Nomina in ruolo

1. La nomina è disposta dal Direttore con suo decreto e ha effetto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

K



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore, pubblicato sul sito Web della Scuola e affisso all'Albo Ufficiale telematico della Scuola.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo Ufficiale.

Art. 31 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.



Università degli studi di Siena



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
(Emanato con D.R. n. 1110 del 21.07.2014 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 22.07.2014 pubblicato nel B.U. n. 112, modificato con D.R. n. 1869 del 25.11.2014 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 01.12.2014 pubblicato nel B.U. n. 114, modificato con D.R. n. 216 del 10.02.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 11.02.2015 e pubblicato nel B.U. n. 115, modificato con D.R. n. 1124 del 04.08.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 04.08.2015 e pubblicato nel B.U. n. 118)

TITOLO I

***Norme generali in materia reclutamento nei ruoli di professore
dell'Università degli Studi di Siena***

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia nell'Università degli Studi di Siena.

Art. 2 - Definizioni

Il presente Regolamento fa proprie le definizioni dello Statuto dell'Ateneo.

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- “idonei”, ai sensi dell’art. 29, comma 4, legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore associato o ordinario secondo modalità concorsuali antecedenti a quelle fissate dalla legge n. 240/2010;
- “abilitati”, coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 240/2010;
- “professori stabilmente impegnati all’estero”, ai sensi dell’art. 1, comma 9, legge n. 230/2005, gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro;
- “studiosi di chiara fama”, ai sensi dell’art. 1, comma 9, legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, gli studiosi così qualificati su proposta dell’Università, accolta dal Ministro, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata;
- “ricercatori senior”, i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010.

Art. 3 – Tipologie di chiamata

Il reclutamento dei professori di ruolo avviene attraverso le seguenti modalità:

- il procedimento generale di reclutamento disciplinato dal successivo Titolo II;
- i procedimenti speciali di reclutamento disciplinati dal successivo Titolo III e, in particolare, il reclutamento per chiamata al ruolo di professore dei ricercatori a tempo determinato, quella di professori stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama, quella, a carattere transitorio, dei ricercatori a tempo indeterminato e quella, sempre a carattere transitorio, degli idonei.

Le norme di questo Titolo si applicano a tutti i procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, fatte salve le integrazioni contenute nei Titoli successivi.

Art. 4 – Norme comuni ai procedimenti di chiamata

I procedimenti di reclutamento avvengono nel rispetto del Codice etico dell'Università degli Studi di Siena e della Carta europea dei ricercatori.

Nel rispetto dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena, le competenze in materia di reclutamento sono così ripartite:

- il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione triennale e di programmazione del personale, dei dati del Nucleo di Valutazione e degli indirizzi formulati dal Senato Accademico con specifico riferimento ai profili scientifici e didattici approva le richieste dei dipartimenti e decide circa l'avvio della procedura di reclutamento; delibera l'assunzione;
- il Dipartimento avanza la richiesta motivata di reclutamento; propone i membri della Commissione di valutazione; opera la scelta tra i candidati sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione di valutazione; propone l'assunzione;
- il Rettore, con proprio decreto, indice le procedure di reclutamento; nomina la Commissione di valutazione; dispone la nomina e la presa di servizio, previa verifica della regolarità degli atti.

In ogni caso, le procedure di reclutamento sono effettuate nel rispetto del bilancio pluriennale e della programmazione triennale. In tutti gli atti della procedura, occorre indicare dettagliatamente i mezzi per fare fronte alle maggiori spese derivanti dal reclutamento, tenuto conto di ogni onere e incremento, a legislazione corrente, e della dinamica della progressione di carriera. Le spese per il reclutamento di professori, in tutto o in parte, possono essere a carico di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, purché, prima dell'emissione del bando/avviso di selezione, sia stata formalmente stipulata un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Le procedure di reclutamento sono svolte nel pieno rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Il bando, ove previsto, deve essere pubblicato integralmente in lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale e nell'Albo online di Ateneo,



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

nonché per estratto, in lingua inglese, nell'Albo online di Ateneo e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. A ogni procedimento di reclutamento è dedicata un'apposita pagina web nella quale sono inseriti tutti gli atti della procedura, nonché tutte le indicazioni utili per i candidati, tra cui il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento. A chiunque vi abbia interesse è garantito, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso a tutti gli atti della procedura indicati nei successivi articoli.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate, di norma, in forma telematica.

Art.5 – Proposta di reclutamento

Sulla base degli atti di programmazione triennale e della programmazione finanziaria, il Dipartimento avanza proposta motivata di reclutamento.

La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le proposte di chiamata di professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per le proposte di chiamata di professori di seconda fascia. Tali maggioranze si computano sulla base dei professori afferenti al Dipartimento al momento dell'assunzione della delibera.

Il Dipartimento, nella proposta di reclutamento, deve motivare dettagliatamente le specifiche esigenze scientifiche e didattiche, anche alla luce degli esiti della valutazione periodica della ricerca, del fabbisogno didattico dei corsi di sua competenza e delle prospettive di sviluppo didattico dei suoi corsi.

Alla proposta di reclutamento devono altresì essere allegate le seguenti indicazioni e documenti:

- la fascia per la quale si chiede il posto;
- il settore concorsuale, che deve includere necessariamente il settore scientifico disciplinare per il quale il Dipartimento è autorizzato a proporre la chiamata di professori;
- il settore scientifico-disciplinare per il quale viene chiesto il posto;
- qualora il Dipartimento non sia l'unico autorizzato per il settore scientifico-disciplinare per cui si richiede il posto, il parere, non vincolante, dell'altro Dipartimento o degli altri Dipartimenti autorizzati a chiamare su quel settore; il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal Dipartimento proponente, decorso tale termine, il silenzio del Dipartimento vale come parere favorevole;
- per le discipline di area biomedica e medica, può essere previsto uno specifico accordo programmatico/convenzionale con il Sistema Sanitario Regionale;
- la procedura di reclutamento prescelta;
- gli specifici criteri di valutazione, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Senato;
- l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato in relazione alle esigenze didattiche per corsi di studio in lingua straniera;

- nel caso di posti parzialmente o totalmente finanziati da altri soggetti pubblici o privati, formale impegno del soggetto finanziatore.

Art. 6 – Approvazione della richiesta di reclutamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro centoventi giorni dalla richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve dare adeguatamente conto delle ragioni della decisione.

Nel caso di posti totalmente o parzialmente finanziati da soggetti esterni, contestualmente all'approvazione della richiesta di reclutamento, il Consiglio di Amministrazione approva la relativa convenzione previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto disposto all'art. 6-bis.

Il perfezionamento della convenzione è condizione imprescindibile per l'emissione del bando/avviso di selezione di cui agli articoli 11 e 19 del presente Regolamento.

Art.6- bis – Convenzione: indicazioni specifiche

La convenzione deve riportare la tipologia di contratto che viene finanziato, il relativo settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di pagamento dello stesso, nonché, in caso di pagamento pluriennale da parte di soggetti privati, la garanzia fidejussoria, con espressa clausola "a prima richiesta", a copertura del finanziamento.

Art. 7 – La proposta di chiamata

Al termine della procedura di reclutamento, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata con le maggioranze indicate all'articolo 5, comma II, del presente Regolamento. Nel caso si sia seguita la procedura generale di reclutamento la scelta del Dipartimento deve essere motivata tenendo conto dei giudizi formulati dalla Commissione.

La delibera del Dipartimento deve essere adottata entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti. Il ritardo nella delibera o la sua mancanza impedisce al Dipartimento di avanzare nuove richieste di reclutamento per i successivi due anni solari a partire dalla scadenza del termine concesso al Dipartimento per l'adozione della delibera.

La delibera adottata è immediatamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

Art.8 – La chiamata, la nomina in ruolo e la presa di servizio

Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla deliberazione del Dipartimento di cui al precedente articolo, delibera circa la chiamata, alla luce della programmazione finanziaria e del bilancio triennali eventualmente intervenuti. La delibera è immediatamente trasmessa al Rettore e pubblicata sulla pagina web.

Il Rettore, e il Direttore generale per le rispettive competenze, entro un mese dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dispongono la nomina in ruolo e la

presa di servizio, richiamando specificamente tutti gli atti del procedimento. Il decreto del Rettore è immediatamente comunicato all'interessato.

Il professore chiamato afferisce obbligatoriamente al Dipartimento che effettua la chiamata.

TITOLO II

Procedimento generale per la chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell' art. 18, legge n. 240/2010

Art. 9 – Oggetto

Il presente Titolo contiene la disciplina generale per la chiamata nei ruoli dell'Università degli Studi di Siena dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 10 – La proposta di reclutamento

Il Dipartimento, nella proposta di reclutamento, oltre al puntuale rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, fissa il profilo scientifico e didattico del posto bandito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari e gli specifici criteri di giudizio cui la Commissione di valutazione dovrà attenersi. Tali criteri devono in ogni caso assicurare una bilanciata valutazione sia delle competenze scientifiche sia di quelle didattiche nonché accertare una buona competenza linguistica straniera. Le capacità didattiche dei candidati potranno essere valutate attraverso l'invito ai candidati a tenere un seminario o una lezione relativa ai corsi da affidare o a corsi affini.

Art. 11 – Il bando

Se la proposta di reclutamento viene approvata, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, il Rettore emana il bando, entro sessanta giorni dalla decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- il numero dei posti per i quali è attivata la procedura di reclutamento;
- il settore disciplinare per il quale viene bandito il posto;
- la fascia per la quale si bandisce il posto;
- il settore concorsuale;
- il profilo scientifico e didattico richiesto, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la sede di servizio o, per le professioni mediche, l'eventuale struttura convenzionata;
- le modalità e i termini di svolgimento della procedura di reclutamento;
- i criteri generali di valutazione fissati dal Senato e gli specifici criteri di giudizio stabiliti dal Dipartimento;
- nel caso di posti parzialmente o totalmente finanziati da altri soggetti pubblici o privati, il riferimento alla convenzione sottoscritta;
- il nominativo e i recapiti del responsabile del procedimento;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- le informazioni da inserire nella domanda di partecipazione e la documentazione da allegare nonché le modalità, esclusivamente telematiche, di trasmissione di questi allegati.

L'avviso relativo al procedimento di chiamata viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nell'Albo online di Ateneo. Un estratto del bando, in lingua inglese, viene pubblicato nell'Albo online di Ateneo e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; ne viene altresì data la più ampia diffusione.

Art. 12 – Candidati

Alla procedura concorsuale possono partecipare:

- coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- coloro che abbiano conseguito l'idoneità per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità stessa;
- i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura concorsuale;
- gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono, in modo continuativo e rilevante, relazioni di affari con alcuno di questi soggetti.

Art. 13 – La domanda

La domanda di partecipazione è indirizzata al Rettore, di norma in via telematica, entro il termine fissato nel Bando.

I documenti, il curriculum, i titoli, le pubblicazioni e qualsiasi altro allegato sono inoltrati, nei termini e con le modalità fissate dal Bando, esclusivamente in forma telematica.

Art. 14 – Commissioni di valutazione

La Commissione di valutazione è nominata, su proposta del Dipartimento che richiede il bando e nel rispetto del Codice Etico, con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

Il Dipartimento, che delibera a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia afferenti allo stesso, individua i componenti della Commissione composta da



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti provenienti da Atenei non nazionali, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico-disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore. Almeno due membri della Commissione devono essere esterni all'Università di Siena.

Il Decreto di nomina è pubblicato nell'Albo ufficiale d'Ateneo e sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale.

Costituiscono requisiti per essere nominati membri della Commissione per le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia:

- essere professore di prima fascia appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico-disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore. Nel caso di studiosi stranieri, avere una posizione analoga a quella di professore ordinario in settori scientifici assimilabili;
- far parte o essere stati inseriti, nell'ultimo triennio, nelle liste, tenute dall'ANVUR dei commissari sorteggiabili nelle commissioni per la procedura di abilitazione nazionale o in quella degli aspiranti commissari dei Paesi OCSE, oppure in elenchi nazionali composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. In via alternativa, possedere i medesimi requisiti richiesti per l'inserimento in tali liste;
- non essere, al momento della nomina della Commissione, componenti in carica di una Commissione Nazionale per l'Abilitazione dell'ANVUR;
- non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse;
- non aver ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010;
- non essere coniuge o convivente, oppure non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. Non intrattenere in modo continuativo e rilevante relazioni di affari con qualcuno di questi soggetti.

Entro trenta giorni dalla nomina della Commissione, i candidati possono ricusarne i membri, indicando le ragioni. Sulla ricusazione decide il Rettore. La decisione del Rettore deve essere tempestivamente comunicata all'interessato.

La Commissione nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario. I lavori si svolgono collegialmente, anche per via telematica o altre forme di comunicazione a distanza.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 180 giorni dalla nomina da parte del Rettore. Decorso tale termine il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Dipartimento che ha chiesto la procedura concorsuale.

Art. 15 – Selezione dei candidati

La Commissione, nel rispetto dei criteri generali di valutazione fissati dal Senato e degli specifici criteri di giudizio fissati dal Dipartimento, definisce le specifiche modalità della valutazione e delle prove, nella sua prima riunione. Parametri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale.

La Commissione, espletate le prove e compiute le valutazioni, formula giudizi motivati su ciascun candidato, e stila una graduatoria di merito.

Gli atti, previa verifica della loro regolarità, sono immediatamente trasmessi al Dipartimento.

Art. 16 – La proposta di chiamata e la chiamata

Nel rispetto dell'articolo 7, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata secondo la graduatoria formulata dalla Commissione. La graduatoria di merito può scorrere soltanto in caso di rinuncia o impossibilità del candidato chiamato.

Il Dipartimento trasmette la sua decisione entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, assieme agli atti della Commissione, al Consiglio di Amministrazione che delibera nel rispetto dell'articolo 8.

TITOLO III

Procedimenti speciali per la chiamata di professori di I e II fascia

Art. 17 – Commissioni di valutazione

Nei procedimenti speciali di chiamata descritti ai seguenti Capi I e II, la valutazione prevista dall'Art. 24 della legge n. 240/2010 è effettuata da una Commissione costituita con le modalità e nei termini descritti al precedente art. 14.

I lavori della Commissione si concludono entro sessanta giorni dal decreto di nomina.

Compiute le valutazioni, la Commissione formula giudizi motivati su ciascun candidato, e stila una graduatoria di merito.

Nel rispetto dell'articolo 7, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata secondo la graduatoria formulata dalla Commissione. La graduatoria di merito può scorrere soltanto in caso di rinuncia o impossibilità del candidato chiamato.

Capo I

Procedimento per la chiamata a professore di ricercatori a tempo indeterminato e di professori associati ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010

Art. 18 – Oggetto

Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia dei professori di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti secondo modalità concorsuali antecedenti a quelle fissate dalla legge n. 240/2010 e in servizio presso l'Università degli Studi di Siena, i quali abbiano ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 19 – Proposta di chiamata e chiamata

I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata di ricercatori a tempo indeterminato o di professori di seconda fascia in servizio presso l'Università degli Studi di Siena, i quali abbiano conseguito la relativa abilitazione scientifica nazionale.

A tal fine, l'Ateneo pubblica idoneo avviso sul proprio Albo online affinché tutti coloro che hanno i requisiti possano partecipare.

Il Dipartimento inserisce nella proposta di chiamata la positiva valutazione dello studioso, anche alla luce dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico ai fini della progressione dei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e dell'esito dei lavori della Commissione di valutazione, nel rispetto degli standard stabiliti dal Ministero con suo decreto.

Capo II

Procedimento per la chiamata a professore di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge n. 240/2010

Art. 20 – Oggetto

Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Siena dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.

Art. 21 – Proposta di chiamata e chiamata

Nel terzo anno del contratto da ricercatore, i Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di seconda fascia mediante chiamata di un ricercatore di cui all'art. 20 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

In questo caso, il Dipartimento inserisce nella proposta di chiamata la positiva valutazione dello studioso alla luce dei criteri generali fissati dal Senato e dell'esito dei lavori della Commissione di valutazione, nel rispetto degli standard stabiliti dal Ministero con suo decreto.

In caso di positiva delibera del Consiglio di Amministrazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Capo III

Procedimento per la chiamata di professori stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005

Art. 22 – Oggetto

Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata diretta, nei ruoli di professori di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Siena, di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama.

Art. 23 – Proposta di chiamata

I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta, deliberando a maggioranza assoluta, rispettivamente, dei professori di prima fascia o dei professori di prima e seconda fascia:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 29, comma 7 della legge n. 240/2010, e così come identificato dal D.M. 1 luglio 2011, n. 256.

I Dipartimenti, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, possono altresì proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. Laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi positivamente, il Rettore formula specifica proposta al Ministro competente a concedere il nulla-osta. A seguito del nulla-osta ministeriale, il Rettore e il Direttore generale, per gli aspetti di rispettiva competenza, dispongono la nomina in ruolo e la presa di servizio del soggetto interessato

Capo IV

Procedimento per la chiamata a professore di idonei ai sensi dell'art. 29, comma 4, legge n. 240/10

Art. 24 – Oggetto

Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata diretta nei ruoli di professore di prima e seconda fascia degli idonei ai sensi dell'art. 29, comma 4, legge n. 240/2010.

Art. 25 – Proposta di chiamata e chiamata

I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma II, del presente Regolamento, la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta di coloro che hanno ottenuto l'idoneità per il rispettivo ruolo all'esito di procedure di valutazione espletate ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al periodo di validità di tale idoneità.

In caso di positiva delibera il Consiglio di Amministrazione, e il Direttore generale, per gli aspetti di rispettiva competenza, dispongono la nomina in ruolo e la presa di servizio del soggetto interessato.

Art. 26 – Disposizioni finali

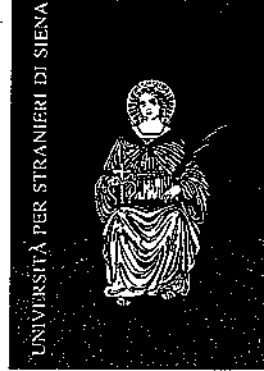
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto di emanazione nell'Albo online di Ateneo.

Dalla stessa data è abrogato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure per la chiamata di professori ordinari e di professori associati dichiarati idonei a seguito di procedure di valutazione comparative di cui alla legge 3.7.1998, n. 210, dell'Università degli Studi di Siena, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 6.4.2006, n. 164



Università per Stranieri di Siena

LA RETTRICE



- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare gli articoli 18 e 24;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con DR n. 203.12 dell'8 maggio 2012 e pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena adottato con DR n. 412.11 del 2 novembre 2011;
- Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e *research fellow*", emanato con DD.R. n. 605.12 del 21.12.2012 e n. 617.12 del 31.12.2012;
- Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche agli articoli 3, comma 4, lettera h); 7, comma 1; 8 comma 1, 2, 4 e 5;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2014, con le quali sono state approvate le proposte di modifica al suddetto Regolamento;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 maggio 2011 (Prot. 2830) con la quale viene comunicato agli Atenei che l'esercizio del controllo di legittimità e di merito da parte del MIUR, previsto dalla Legge 168/1989 viene esercitato esclusivamente sugli Statuti, Regolamenti Generali di Ateneo e sui Regolamenti di Finanza e Contabilità escludendo dal suddetto controllo tutti gli altri regolamenti previsti dalla Legge 240/2010;

Università
per Stranieri
di Siena

DECRETA

L'emanazione delle modifiche del **REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA. DISCIPLINA DEI PROFESSORI DI DOPPIA APPARTENENZA, TRASFERIMENTI E RESEARCH FELLOW** nel testo allegato che è parte integrante del presente decreto e che sostituisce integralmente quello emanato con i DD.RR. n. 605.12 del 21.12.2012 e n. 617.12 del 31.12.2012.

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo.

Siena

12 FEB. 2014

LA RETTRICE

(Prof.ssa Monica Barni)

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e *research fellow*.

Indice

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Finalità, ambiti di applicazione

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria

Art. 3 - Attivazione delle procedure selettive, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010

Art. 4 – Delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione della procedura di chiamata

Titolo II – Chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010

Art. 5 – Bando di selezione

Art. 6 - Requisiti della partecipazione alle selezioni

Art. 7 - Commissione di valutazione

Art. 8 - Svolgimento delle procedure

Art. 9 - Procedura di chiamata

Art. 10 - Natura del rapporto di lavoro

Titolo III – Chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010. Chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010

Art. 11 - Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010 (relativo a ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b della L. 240/2010)

Art. 12 - Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010

Titolo IV – Chiamate dirette, per chiara fama. Attivazione delle figure del 'Research fellow' e del 'Docente con doppia appartenenza'. Trasferimenti

Art. 13 - Chiamata diretta, per chiara fama

Art. 14 - Attivazione delle figure del Research fellow e del 'Docente con doppia appartenenza'

Art. 15 – *Research fellow*

Art. 16 – Docente con doppia appartenenza

Art. 17 - Trasferimenti

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 18 - Norme transitorie e finali

Art.19 - Entrata in vigore

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Finalità, ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle altre vigenti disposizioni, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, nonché del Codice Etico di Ateneo, le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori a tempo determinato.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, all'interno della potestà di autonomia statutariamente determinata e ai sensi della normativa i casi di trasferimento di docenti fra università, di chiamata diretta di docenti provenienti da università estere e di studiosi di particolare prestigio, l'attivazione delle figure di "research fellow" e di "professore con doppia appartenenza".

3.

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria

1. L'Università per Stranieri di Siena attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale così come stabilita dalla normativa; dall'art. 1-ter del D.L. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2005; dall'art. 5, comma 4, lettera d), della L. 240/2010; dal D. Lgs. 49/2012 con particolare riferimento all'art. 4.
2. A tal fine l'Università può anche utilizzare le risorse del piano straordinario per l'assunzione di professori di seconda fascia previsto dalla legge 240/2010, e quelle derivanti dai risultati delle procedure di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e reclutamento degli Atenei effettuate dal MIUR.
3. La programmazione dovrà essere conforme ai tratti dell'identità e della missione dell'Ateneo definiti nel suo Statuto, e dovrà rispondere ai bisogni di ricerca e didattici individuati dagli Organi di governo dello stesso e dal Dipartimento mediante parametri e procedure formalizzate e verificabili, tali da evidenziare le effettive necessità per la salvaguardia della qualità e coerenza dell'offerta formativa e della capacità di ricerca. La programmazione dovrà mirare primariamente al mantenimento e all'implemento dei requisiti minimi richiesti dalle normative per la sostenibilità dell'offerta formativa.
4. La programmazione dovrà assicurare che le chiamate siano basate sulla sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori potranno essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata conforme a quanto fissato dalle norme.
6. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili, acquisito il parere del Senato Accademico, ai sensi dello Statuto dell'Ateneo e della normativa vigente, previa verifica della coerenza con la programmazione, delibera approvando, respingendo o rinviando le proposte fatte dal Dipartimento e dalle altre strutture competenti.

Art. 3 - Attivazione delle procedure di chiamata

1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale (di cui all'art. 2) e in funzione delle esigenze della propria offerta formativa il Dipartimento richiede al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di posti di ruolo per professori di prima e seconda fascia, e l'attivazione delle procedure delle relative chiamate.

2. La richiesta del Dipartimento è approvata con delibera del suo Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le chiamate di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le chiamate di seconda fascia.
3. Il Dipartimento dovrà indicare nella proposta una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - b) chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato già in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010;
 - c) chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 6, e dell'art. 29, comma 8, della Legge 240/2010;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 9bis, della Legge 230/2005 e successive modificazioni.
4. La proposta di attivazione della procedura di chiamata e la conseguente delibera di cui al presente regolamento devono specificare:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - d) gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura, e, in riferimento alle chiamate di cui al comma 3, lett. b) che precede, gli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale relativi di cui all'art. 24, comma 5, della L. 240/2010, stabiliti con apposito regolamento d'Ateneo, nel rispetto del relativo decreto ministeriale;
 - e) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - f) per quanto riguarda le modalità di copertura finanziaria del posto, se la richiesta sia interamente a carico del bilancio universitario o di altri soggetti pubblici e/o privati, previa stipula di convenzione di durata conforme a quanto fissato dalle norme;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alle procedure di cui al precedente comma, lettere a), b), c), che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
 - h) la/-e lingua/-e straniera/-e nella/-e quale/-i effettuare l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio.

Art. 4 – Delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione della procedura di chiamata

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della programmazione triennale del personale e verificate la conformità delle richieste di cui al precedente art. 3 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di chiamata.
2. Nel caso in cui la richiesta del Dipartimento abbia ad oggetto la chiamata diretta o per chiara fama, alla delibera di accoglimento di cui al comma 1 che precede, segue l'invio della proposta al Ministero, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010.

Titolo II – Chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010

Art. 5 – Bando di selezione

1. Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, le procedure di selezione sono svolte previa emanazione, da parte del Rettore, di bandi. I bandi sono pubblicati per trenta giorni sul sito dell'Ateneo; ne viene altresì dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del MIUR e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed eventualmente anche tramite altri portali dedicati.
2. Il bando specifica:
 - a. il numero dei posti da coprire e la relativa fascia;
 - b. per ciascun posto, il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c. le funzioni didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del professore, e il relativo trattamento economico e previdenziale;
 - d. i requisiti per l'ammissione alla procedura;
 - e. le modalità per la presentazione telematica delle candidature, prevedendo la trasmissione telematica anche dei titoli e delle pubblicazioni;
 - f. i tempi per la presentazione delle candidature, che non potranno essere inferiori a trenta giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
 - g. i criteri generali di valutazione a cui la Commissione dovrà attenersi (come indicati con apposito Regolamento) e le modalità di selezione, che potranno comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica;
 - h. l'indicazione della/-e lingua/-e straniera/-e della/-e quale/-i accertare la competenza, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - i. il numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
3. Il bando riproduce, inoltre, i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 3, comma 4, che precede.
4. Nel caso di posizioni attivate con finanziamenti esterni, dovrà inoltre essere indicata l'eventuale tipologia di specifico impegno didattico e scientifico richiesto.

Art. 6 - Requisiti della partecipazione alle selezioni

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
 - c) professori in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
2. Non possono partecipare al procedimento di chiamata coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano coniugi o assimilabili a norma di legge o che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l'attivazione del posto

o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica, secondo le modalità e i tempi indicati nel bando di cui all'art. 5; nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione; i candidati devono presentare per via telematica anche il *curriculum vitae* e l'elenco delle pubblicazioni; nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte devono essere inviate in formato elettronico.

Art. 7 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, ed è composta cinque membri di cui almeno tre appartenenti ad altri Atenei anche stranieri, del settore concorsuale o di uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, o in settori affini o in ambito corrispondente.
2. Nel caso di selezioni riguardanti posti di prima fascia, i componenti della Commissione appartengono al ruolo dei professori di prima fascia o a un ruolo equivalente; se le selezioni riguardano posti di professore di seconda fascia, della Commissione fanno parte due professori di seconda fascia, oltre tre professori di prima fascia o ruolo equivalente.
3. I componenti esterni all'Ateneo devono essere individuati dal Senato Accademico su proposta del Dipartimento fra studiosi di riconosciuta elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale.
4. Nel caso di nomina di membri provenienti da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia o di seconda fascia è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
5. Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 del 11.3.2005, nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.
6. Nella sua prima seduta la Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. La Commissione può anche avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
9. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione non possono far parte i professori che siano stati negli ultimi due anni componenti della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva.

Art. 8 - Svolgimento e termine delle procedure

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 7 procede alla valutazione comparativa delle candidature sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione stessa in riferimento ai criteri generali di valutazione indicati nel bando e comunque nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) curriculum;
 - c) attività didattica, inclusa la/-e prova/-e didattica/-e e/o il colloquio eventualmente previsti dal bando;
 - d) conoscenza della/-e lingua/-e straniera/-e.

2. Le eventuali prove didattiche e di accertamento della conoscenza nella/-e lingua/-e straniera/-e sono svolte in seduta pubblica. La Commissione può far svolgere la prova didattica e/o il colloquio in una delle lingue straniere richieste dal bando.
3. Al termine dei lavori, la Commissione individua a maggioranza il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura. L'elenco dei candidati è predisposto in ordine alfabetico. Nel caso di voto contrario da parte dei componenti deve essere redatta una relazione dettagliata delle motivazioni al voto contrario e al voto favorevole.
4. La Commissione conclude i propri lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro quaranta giorni dal Decreto di nomina.
5. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di venti giorni il termine per la conclusione della procedura. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente secondo le modalità stabilite nel precedente art. 7, comma 1.
6. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione e pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.
7. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Art. 9 – Procedura di chiamata

1. Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori presenti di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, la chiamata del candidato o, in caso di più posti, dei candidati individuati dalla Commissione in riferimento ai posti messi a bando, ovvero decide di non procedere alla chiamata.
2. Ai fini delle proprie deliberazioni il Consiglio del Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali i candidati selezionati sono invitati a illustrare le attività di ricerca o a svolgere una lezione.
3. Nel caso di votazione contraria da parte dei componenti la Commissione, gli Organi dovranno tenere conto, con esplicita argomentazione, della relativa motivazione ai fini della chiamata.
4. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
5. La delibera del Consiglio del Dipartimento relativa alla proposta di chiamata è sottoposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, dopo avere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico ai sensi dell'art. 12, comma 15, dello Statuto dell'Ateneo, delibera a maggioranza assoluta.
7. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

Art. 10 - Natura del rapporto di lavoro

1. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente regolamento⁹⁷, a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel

tempo vigenti, l'Università per Stranieri di Siena procede all'assunzione del professore chiamato e costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della Legge 240/2010.

Titolo III – Chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010. Chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010

Art. 11 – Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010 (relativo a ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b della L. 240/2010)

1. Sulla base dei criteri e dei risultati della programmazione del fabbisogno di personale, e delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta, può proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/10 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La valutazione è effettuata al termine del terzo anno di contratto da apposita Commissione secondo la procedura indicata negli artt. 7 e 8 del presente Regolamento (con le deroghe disposte nei commi che seguono), e comunque sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con regolamento d'Ateneo tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 4.8.2011.
3. Nel caso di valutazione positiva il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
4. La Commissione è nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su indicazione del Dipartimento interessato.
5. La Commissione è composta da tre professori, di cui due di prima e uno di seconda fascia, appartenenti, ove presenti, al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Almeno uno dei tre componenti deve essere esterno all'Ateneo, e appartenente al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.
6. Della Commissione non possono far parte le persone che abbiano un grado di parentela o affinità ex art. 3, comma 6, del presente regolamento con i candidati da sottoporre a valutazione. Valgono, altresì, i casi di esclusione previsti all'art. 7, comma 9, del presente regolamento.
7. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 del presente regolamento sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.
8. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e di seconda fascia, propone, con delibera assunta a maggioranza assoluta, la chiamata del candidato che ha superato la valutazione con esito positivo.
9. Nel caso di votazione contraria dei componenti la Commissione, il Consiglio dovrà tenere conto, con esplicita argomentazione, della relativa motivazione ai fini della chiamata.
10. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti al Dipartimento, assegnandogli un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
11. Per quanto riguarda la procedura di chiamata, si applica quanto previsto nei commi 1, 5, 6, 7 dell'art. 9 del presente regolamento.
12. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni e pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.

13. L'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 entro i termini stabiliti dalla normativa.

Art. 12 - Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010

1. Per le chiamate nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Senato Accademico su proposta del Dipartimento, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni di legge sulla programmazione del fabbisogno di personale, può decidere, entro i termini stabiliti dalla normativa, di avvalersi delle norme del precedente articolo 9. A tal fine, l'Università può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.
2. Nella delibera adottata ai sensi del precedente comma 1, il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello Statuto dell'Ateneo, definisce i criteri ai quali il Dipartimento deve attenersi nella individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, accordando un particolare rilievo agli esiti della valutazione condotta dall'Ateneo sulla produttività scientifica, sull'attività didattica, sugli eventuali qualificati incarichi conferiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e/o del Dipartimento ai candidati.
3. Sulla base dei criteri e dei risultati della programmazione del fabbisogno di personale, e delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, può proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata di professori di seconda fascia nel ruolo dei professori di prima fascia, e nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ovvero, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge 240/2010, l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 limitatamente al periodo di durata della stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Senato Accademico, delibera in merito.
5. Per la presente procedura si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 10 del precedente art. 11.
6. Per quanto riguarda la procedura di chiamata, si applica quanto previsto nei commi 5, 6, 7 dell'art. 9 del presente regolamento.
7. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni e pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.
8. Le modalità di copertura di cui al presente articolo trovano applicazione entro i termini stabiliti dalla normativa.

Titolo IV – Chiamate dirette, per chiara fama. Attivazione delle figure del 'Research fellow' e del 'Docente con doppia appartenenza'. Trasferimenti

Art. 13 - Chiamata diretta, per chiara fama

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma, 9, della Legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Ateneo può ricorrere all'istituto della chiamata diretta per realizzare i seguenti obiettivi:
 - a) attrarre studiosi di elevata reputazione internazionale per il potenziamento delle aree di ricerca e didattica ritenute strategiche;

- b) reclutare studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio;
 - c) promuovere il rientro all'Università per Stranieri di Siena di studiosi che hanno conseguito riconoscimenti di alta qualificazione presso università straniere, che ne giustifichino la chiamata quali professori di prima fascia.
3. Destinatari di chiamata diretta ai sensi del presente regolamento sono:
- a) studiosi che ricoprono presso università straniere qualifica analoga a quella di professore di prima o seconda fascia ovvero di ricercatore a tempo determinato;
 - b) studiosi che siano risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio.
4. Il Consiglio del Dipartimento identifica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, il possibile destinatario di chiamata diretta, anche sentite altre Strutture dell'Ateneo eventualmente interessate, e ne propone in via preliminare la chiamata in uno specifico ruolo, settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare.
5. Il Senato Accademico individua tre referee, di cui almeno due esterni all'Università per Stranieri di Siena, chiamati a valutare l'idoneità del profilo dello studioso nel ruolo, settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare richiesti.
6. Il Consiglio di Dipartimento, a seguito del parere espresso dai referee, delibera in merito alla proposta di chiamata, anche recependo una diversa indicazione dei referee in merito al ruolo, al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare.
7. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, è chiamato a verificare la coerenza della chiamata nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale dell'Ateneo e delle risorse disponibili per la programmazione, ivi comprese le chiamate dirette finanziate da fondi esterni. Il Consiglio di Amministrazione determina la classe di stipendio, nei confronti dei professori di prima e seconda fascia, ovvero una eventuale integrazione stipendiale rispetto al trattamento base, nei confronti dei ricercatori a tempo determinato, sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito effettuate dal Senato Accademico.
8. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina.
9. L'assunzione di personale ai sensi del presente articolo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico con professori di prima e seconda fascia e di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della Legge 240/2010 e successivi decreti attuativi con ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lett. a) e b) del citato art. 24.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali vigenti in materia ed, in particolare, a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.
11. È possibile proporre chiamate dirette nell'ambito di convenzioni pluriennali con soggetti esterni. In tal caso, la disponibilità finanziaria andrà verificata:
- a) per l'intera durata del contratto, nel caso di posizioni di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010;
 - b) nel caso di posizioni di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 e di posizioni di professore a tempo indeterminato, per una durata secondo i termini cronologici stabiliti dalle norme.
12. I costi, comprensivi degli oneri assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'ente finanziatore.
13. Nel caso di chiamata diretta di soggetti che ricoprono presso università straniere una qualifica analoga a quella di professore di prima fascia, di seconda fascia ovvero di ricercatore a tempo determinato, l'equiparazione della posizione ricoperta all'estero con quella prevista dal sistema universitario italiano è effettuata tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), della Legge n. 240/2010. A tal fine si tiene conto del ruolo e delle mansioni svolte all'estero dal candidato e della durata del periodo in cui esse sono state svolte.
14. Nel caso di chiamata diretta di studiosi risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata

tenendo conto anche delle caratteristiche specifiche del contratto di ricerca, accertate ove necessario tramite richieste specifiche a rappresentanti ufficiali degli enti che hanno erogato il contratto.

15. Per quanto riguarda i progetti finanziati dal MIUR e dall'Unione europea, il Comitato valuta i vincitori degli stessi a condizione che i progetti siano di durata almeno triennale e non conclusi da più di tre anni.
16. Il reclutamento per chiamata diretta ai sensi del presente regolamento è ammissibile fino alla misura del 10% dei posti in organico.

Art. 14 - Attivazione delle figure del 'Research fellow' e del 'Docente con doppia appartenenza'

1. Per attivare forme di collaborazione con università, enti e centri di ricerca italiani e stranieri, l'Ateneo può ricorrere, tra le altre possibili modalità, anche a inviti rivolti a *research fellow* e al ricorso a docenti con doppia appartenenza.
2. Il ricorso a tali figure è finalizzato a accrescere
 - a) l'integrazione con le migliori istituzioni di ricerca nazionali e internazionali,
 - b) il livello di internazionalizzazione della propria offerta formativa e della ricerca,
 - c) le capacità concorrenziali nell'acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede regionale, nazionale ed internazionale,
 - d) garantire sistematiche relazioni con il sistema universitario europeo ed internazionale.
3. Tutte le pubblicazioni prodotte dai professori e dai ricercatori di cui al presente articolo nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università per Stranieri di Siena e alla relativa struttura di ricerca, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi. Lo stesso dicasi anche per i lavori prodotti in virtù delle collaborazioni di cui al presente regolamento, pubblicati successivamente al termine della collaborazione stessa.
4. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti dai professori e dai ricercatori di cui al presente articolo nell'ambito della collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena saranno regolati anche all'interno della convenzione o dell'accordo di cui ai successivi articoli, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
5. Il Consiglio di Amministrazione può garantire la copertura finanziaria, anche totale, degli oneri relativi alle figure di cui al presente titolo, attraverso il reperimento di risorse aggiuntive esterne rispetto al Fondo di Finanziamento Ordinario.

Art. 15 – Research fellow

1. Attraverso la figura di *research fellow* la struttura di ricerca può avvalersi di professori e ricercatori per:
 - a. partecipare all'attuazione di progetti di ricerca finanziati su base nazionale ed internazionale,
 - b. svolgere attività didattica e/o di ricerca presso la Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione e i Centri di ricerca e di ricerca e servizi.
2. La collaborazione con il *research fellow* può avere una durata massima di 3 anni e può essere rinnovata con lo stesso soggetto secondo le modalità che saranno individuate nella convenzione o nell'accordo di cui di cui ai successivi commi.
3. Il *research fellow* ha diritto al voto attivo per quanto attiene al funzionamento ordinario della struttura di ricerca di riferimento; non ha diritto al voto attivo per gli altri organi di Ateneo né alcun diritto al voto passivo per tutti gli organi.
4. I titoli, di cui al presente articolo, non danno luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università per Stranieri di Siena.¹⁰¹

5. Ai soggetti di cui al presente articolo spettano, oltre al compenso definito nella convenzione di cui al comma 12, i rimborsi per le spese necessarie all'espletamento delle attività oggetto della collaborazione.
6. Il *research fellow* ha accesso ai locali, alle infrastrutture informatiche, ai laboratori e, in generale, ai servizi erogati direttamente dall'Ateneo, secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti funzionali alle attività da realizzare.
7. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa, per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, dei soggetti di cui al presente articolo, i quali dovranno uniformare la propria condotta ai codici di comportamento, alle disposizioni contenute nei regolamenti e, in generale, alle politiche dell'Ateneo, oltre che alle norme di sicurezza.
8. Potranno concorrere a ricoprire la figura di cui al presente titolo esclusivamente professori e ricercatori in possesso di curriculum scientifico di elevato livello con particolare riferimento a avanzate esperienze di ricerca svolte presso Università, istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri, nonché di un elevato livello qualitativo delle pubblicazioni scientifiche.
9. Annualmente il Senato Accademico definisce il numero massimo di *research fellow* di cui l'Ateneo può avvalersi, nel limite del 10% della dotazione organica di personale docente e ricercatore, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
10. La struttura interessata predispone un piano di attività scientifiche e/o formative che identifica obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto al candidato, nonché i risultati attesi dalla collaborazione.
11. Fa parte del predetto piano l'eventuale convenzione tra l'Ateneo e l'ente di appartenenza del candidato o l'accordo con il professore o il ricercatore. Tali documenti devono contenere gli elementi che qualificano la collaborazione, oltre che disciplinare le modalità di recesso, anche con riferimento agli esiti della valutazione di cui ai commi successivi.
12. La richiesta per un *research fellow* può avvenire congiuntamente anche da parte di più di una struttura dell'Ateneo, anche al fine di ripartire i relativi costi.
13. È compito del Senato Accademico:
 - a. definire i criteri e la metodologia di valutazione;
 - b. valutare le proposte di piano di attività scientifiche e/o formative presentate dalle strutture (valutazione ex ante) e il curriculum scientifico dei candidati;
 - c. valutare il contributo al piano di attività scientifiche e/o formative (valutazione in itinere), nel caso di collaborazioni scientifiche di durata superiore all'anno;
 - d. valutare i risultati raggiunti al termine della collaborazione scientifica (valutazione ex post).
14. Una valutazione, di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, con esito negativo è motivo di conclusione anticipata della collaborazione e ne preclude la possibilità di rinnovo.
15. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte del Senato Accademico relativamente alla sostenibilità finanziaria delle iniziative.

Art. 16 – Docente con doppia appartenenza

1. Il "Docente con doppia appartenenza" è equiparabile, per diritti e doveri, ad un docente dell'Università per Stranieri di Siena.
2. Il rapporto tra Ateneo e "Docente con doppia appartenenza" è disciplinato attraverso una convenzione con l'Università di provenienza. Nel caso di professori di università straniera, il rapporto può essere disciplinato anche tramite accordo diretto con l'interessato, previo nulla osta rilasciato dall'istituzione di appartenenza.
3. La convenzione o l'accordo individuano obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto, risultati attesi dalla collaborazione, nonché gli oneri finanziari a carico dell'Università per Stranieri e dell'Università / istituzione di appartenenza.
4. La convenzione o l'accordo possono avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni e possono essere rinnovati con lo stesso soggetto secondo le modalità specificate negli stessi.
5. Il "Docente con doppia appartenenza" è incardinato presso il Dipartimento d'Ateneo¹⁰² per la Didattica e la Ricerca per l'intera durata della convenzione o dell'accordo.

6. Il titolo di "*Docente con doppia appartenenza*" è attribuito anche ai professori e ricercatori dell'Ateneo che svolgono la propria attività, in tutto o in parte, presso altri Atenei italiani o stranieri. Il rapporto è disciplinato tramite apposita convenzione con l'Università ospitante.
7. La proposta di nomina a "*Docente con doppia appartenenza*" è deliberata dal Senato Accademico sentito il Dipartimento. La relativa delibera, assunta dal Senato Accademico, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la verifica della coerenza della nomina nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione, per l'attivazione della procedura di nomina per posizioni di cui al precedente comma, utilizza, nell'ambito delle risorse destinate allo sviluppo del corpo accademico, risorse - per la relativa parte - pari al costo complessivo a carico dell'Ateneo, così come definito nella convenzione o nell'accordo.
9. L'eventuale rinnovo dovrà essere disposto coerentemente con la programmazione di Ateneo.
10. Nel caso dei professori e dei ricercatori a tempo pieno dell'Ateneo che svolgono attività in altre Università sulla base del presente articolo, la convenzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sentito il Dipartimento.

Art. 17 - Trasferimenti

1. La disciplina dei trasferimenti si applica entro i termini stabiliti dalla normativa in essere.
2. La richiesta di trasferimento presso altro Ateneo da parte di un docente dell'Università per Stranieri di Siena è sottoposta all'approvazione preliminare del Consiglio del Dipartimento, il quale la inoltra al Senato Accademico per la proposta di approvazione definitiva da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
3. La richiesta di trasferimento può essere approvata a condizione che non intacchi i requisiti minimi per la sostenibilità dell'offerta formativa, da valutare ad opera del Dipartimento e del Senato Accademico, e che non provochi svantaggio all'Ateneo dal punto di vista delle risorse economico-finanziarie, da valutare ad opera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio del Dipartimento può proporre l'emissione di bandi per la chiamata per trasferimento di docenti provenienti da altri Atenei, entro i limiti stabiliti dalla normativa. Per le procedure si applica quanto determinato dal presente regolamento nei Titoli precedenti.
5. Il Consiglio del Dipartimento può sottoporre a valutazione le richieste di trasferimenti da altri Atenei pervenute fuori di specifici bandi. Per le procedure si applica quanto determinato dal presente regolamento nei Titoli precedenti. La Commissione di valutazione è composta da tre docenti, di cui almeno uno appartenente al settore scientifico-disciplinare del richiedente il trasferimento, e almeno uno appartenente a altra Università italiana o straniera. Il Rettore, su proposta del Senato Accademico, nomina la Commissione. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata in rapporto alle esigenze della programmazione dell'Ateneo e alla sostenibilità economico-finanziaria.

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 18 - Norme transitorie e finali

1. L'Università per Stranieri di Siena, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati ¹⁰³ titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

2. Per le procedure di chiamata destinate a coloro che abbiano conseguito l'idoneità alla seconda o alla prima fascia in procedure valutative svoltesi secondo la normativa antecedente alla L. 240/2010, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2012, le procedure seguite fino all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In particolare, ai fini della successiva proposta di chiamata, provvede direttamente il Dipartimento. La delibera viene adottata a maggioranza assoluta, nella composizione limitata ai professori di prima e di seconda fascia, se la chiamata riguarda un professore di seconda fascia, e nella composizione limitata ai professori di prima fascia, se la chiamata riguarda un professore di prima fascia.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore e, ai sensi dello Statuto, è immediatamente reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.
3. Il presente regolamento entra in vigore entro i termini stabiliti dallo Statuto a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi.



Università degli studi di Teramo

D. R. n. 363

Teramo, 19 LUG. 2015

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., in particolare gli articoli 18 e 24;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e s.m.i., in particolare l'art. 17, comma 3, lettera c);
- VISTO** il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 469 del 30 dicembre 2011 e aggiornato con D.R. n. 84 del 7 marzo 2014, con D.R. n. 365 del 27 ottobre 2014 ed infine con D.R. n. 19 del 13 gennaio 2015;
- ATTESA** l'opportunità di apportare una modifica al suddetto regolamento, in particolare all'art. 4, comma 1 e all'art. 9, comma 2, riguardanti la presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 di docenti esterni all'ateneo, *in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale*;
- VISTA** la delibera del 24 giugno 2015, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche all'art. 4, comma 1 e all'art. 9, comma 2 del citato Regolamento, deliberando quanto segue:
-all'art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole "di cui rispettivamente almeno due esterni all'Università di Teramo," sono aggiunte le seguenti parole "*in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale*".
-all'art. 9, comma 2, primo periodo, dopo le parole "con presenza di almeno due docenti esterni all'ateneo," sono aggiunte le seguenti parole "*in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale*".
- VISTA** la delibera del 24 giugno 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al detto Regolamento, apportate dal Senato Accademico con la citata delibera del 24 giugno 2015;
- ACCERTATO** che il suddetto regolamento non rientra tra quelli la cui adozione o modifica è sottoposta al controllo di legittimità e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame, previsto dall'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

DECRETA

È emanato il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010*", con le modificazioni di cui in premessa, come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.



IL RETTORE

Luciano D'AMICO

IL PRORETTORE VICARIO

Prof. Dino Mastrocola

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010.

Articolo 1 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240/2010, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e in coerenza con il codice etico dell'Università di Teramo.

Articolo 2 Richieste delle strutture

1. Ciascuna Facoltà nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia; per ciascun posto per il quale si richiede la copertura la delibera della Facoltà dovrà contenere le informazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del successivo comma 4.
 2. La richiesta della Facoltà è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di seconda fascia.
 3. Nella proposta della Facoltà dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1 comma 9 della legge n. 230/2005;
 - b) chiamata in base all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge n. 240/2010 aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale, anche ai sensi della legge n. 210/1998 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. La procedura selettiva è altresì aperta alla partecipazione di professori di prima o di seconda fascia già in servizio e a studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle da ricoprire;
 - c) chiamata in base all'esito di procedura valutativa di professori di prima e seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24 comma 5 con l'indicazione degli standard qualitativi e comma 6 della legge n. 240/2010;
 4. La delibera della Facoltà deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo;
 - g) il trattamento economico proposto ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria proposta;
 - h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.
- Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo:
- i) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.
 6. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.

TITOLO I
COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 3
Procedure selettive

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la pubblicazione di un bando, emanato con decreto rettorale, sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la Facoltà richiedente;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Articolo 4
Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà che ha richiesto la copertura del ruolo, ed è composta da tre Professori di prima fascia, di cui rispettivamente almeno due esterni all'Università di Teramo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. La proposta dei nominativi deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. I componenti sono scelti fra i Professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo della selezione, se indicato.
2. I componenti esterni all'Università di Teramo possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore di prima fascia.
3. Nelle commissioni di selezione di professori ordinari di cui all'art.18 legge n. 240/2010 almeno un componente di elevato profilo scientifico deve provenire da un'università o centro di ricerca di un paese OCSE.
4. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1 del presente regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
5. La Commissione individua al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante.
6. Non possono far parte della Commissione i Professori impegnati nelle Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
7. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiliazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
9. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
10. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

Articolo 5 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che richiede la attivazione del posto o alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dall'articolo 24 comma 5 della legge n. 240/2010 e degli ulteriori elementi previsti dalla Facoltà.
3. Al termine dei lavori, la Commissione seleziona i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto ed individuate nel bando stesso, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Articolo 7 Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.
6. La nomina del candidato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali sono stati banditi i posti è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 8 ed è disposta con decreto rettorale.

Articolo 8 Chiamata di un candidato selezionato

1. Conclusa la procedura, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, la Facoltà trasmette con riferimento alla sostenibilità finanziaria, al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato la Facoltà non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO II
CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6 E ART. 29
COMMA 8 LEGGE N. 240/2010)

Articolo 9
Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'articolo 2 da parte del Consiglio di Amministrazione, la Facoltà individua i candidati da sottoporre a valutazione.
2. La procedura valutativa è effettuata da una commissione, nominata con decreto del Rettore su proposta della Facoltà, di tre professori di prima fascia, in funzione della specificità dell'ambito disciplinare, con presenza di almeno due docenti esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. La proposta deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario appartenente ad ognuno dei S.S.D. che determinano il profilo della selezione, se indicato. I componenti esterni all'Università di Teramo possono provenire anche da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore di prima fascia. L'attività della Commissione è approvata con delibera del Consiglio della Facoltà.
3. Le modalità di svolgimento della procedura da parte della Commissione sono disciplinate dall'articolo 4 commi da 3 a 6 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'articolo 6 comma 2 e, per quanto compatibile del comma 3, nonché dell'articolo 8 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 10
Chiamata del candidato

1. Conclusa la procedura, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, la Facoltà trasmette, con riferimento alla sostenibilità finanziaria, al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO III
STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 24, COMMI 5 E 6
LEGGE N. 240/2010

Articolo 11
Modalità di definizione degli standard

1. L'Ateneo definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal D.M. MIUR del 4 agosto 2011, n. 344, negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, l'Ateneo definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'art. 29, comma 5 della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati ai sensi dell'art. 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, l'Ateneo definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo da individuarsi negli incarichi statuari, nelle deleghe o nelle nomine degli organi statuari.

Articolo 12
Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 9 e i punteggi minimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti sono i seguenti:

Per le chiamate di prima fascia:

- a) attività di ricerca non meno di 60/100;
- b) attività didattica non meno di 25/100;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio non meno di 5/100.

Per le chiamate di seconda fascia:

- d) attività di ricerca non meno di 60/100;
- e) attività didattica non meno di 27/100;
- f) attività istituzionali, organizzative e di servizio non meno di 3/100.

Articolo 13
Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione che, nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, siano stati ritenuti necessari ed indicati dalla Facoltà al momento della richiesta di copertura del posto.
2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, vengono considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. Particolare rilevanza verrà attribuita alle metodologie didattiche innovative coerenti con le modalità in uso nell'Ateneo.
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell'ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell'ultimo triennio sono superiori o uguali all'80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva.
Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio.

Articolo 14
Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste, la partecipazione a convegni;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti alla data dell'avviso nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010 la possibilità di cui all'art. 3 comma 2 lett. j) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione

dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) ;
 - f) per le attività assistenziali e cliniche verrà effettuata nell'ambito dei settori interessati.

TITOLO IV DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 15 Disciplina transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge n. 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e per la mobilità interna dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, continuano ad applicarsi le procedure previste dal "Regolamento per i trasferimenti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori e per la mobilità interna dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori".
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le chiamate di coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998, continuano ad applicarsi le procedure previste dall'articolo 2 della medesima legge.
4. In sede di prima applicazione, stanti le scadenze previste dal Piano straordinario per gli associati di cui ai decreti interministeriali del 15 dicembre 2011 e del 28 dicembre 2012 il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 è ridotto ad un mese.



Università degli studi di Torino



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE: PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Decreto Rettorale n. 487 del 20/2/2015

Oggetto: Modifica del "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

IL RETTORE

Vista la Legge 09/5/1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare gli artt. 18 e 24;

Visto il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 1458 del 26/3/2014 così come modificato con D.R. n. 6127 del 3/12/2014;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 16/2/2015, con la quale si sono approvate modifiche al "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1

Il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240", è modificato come nell'allegato testo.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo ufficiale di Ateneo.



IL RETTORE
(Prof. ~~Gianmario~~ AJANI)

~ M8



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Allegato al Decreto Rettorale n. 487 del 20 febbraio 2015

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI PROFESSORI DI
PRIMA E SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, nel rispetto delle indicazioni comunitarie e del codice etico di Ateneo, le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia e il reclutamento di ricercatori a tempo determinato.
2. L'Università degli Studi di Torino nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, attiva, nel rispetto dell'art. 18 comma 2 della Legge 240/2010, procedimenti per:
 - a) (Titolo I) chiamata a seguito di procedura selettiva di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.240/2010;
 - b) (Titolo II) chiamata a seguito di procedura valutativa e con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.240/2010
 - c) (Titolo III) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 6 della L.240/2010;
 - d) (Titolo IV) chiamata a seguito di procedura di selezione per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L. 240/2010;
 - e) (Titolo V) chiamata diretta di studiosi e chiamata diretta di studiosi di chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005.

Art. 2
Programmazione e copertura finanziaria

1. Nei limiti della programmazione triennale del personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, il Senato Accademico per la parte di competenza e il Consiglio di Amministrazione individuano il numero delle posizioni ricopribili secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Piano Organico d'Ateneo per il personale docente.
2. Nell'ambito della programmazione triennale l'Ateneo dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professori di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. 240/2010. 115
4. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 comma 2 della L.240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEО E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

convenzioni di durata almeno quindicennale, per i ricercatori titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), ovvero di durata almeno pari a quella dei contratti per i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010.

5. I Dipartimenti devono deliberare le modalità di copertura dei posti unitamente alle motivazioni che hanno determinato la scelta, il settore concorsuale e l'eventuale/i settore/i scientifico disciplinare così come segue:

- per i posti di prima fascia a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia;
- per i posti di seconda fascia a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;
- per i posti di ricercatore a tempo determinato a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010.

6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, sulla base delle proposte dei Dipartimenti in merito ai settori concorsuali e agli eventuali settori scientifici-disciplinari, delibera l'assegnazione dei posti del personale docente.

TITOLO I

Chiamata a seguito di procedura selettiva di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.240/2010

Art. 3

Attivazione delle procedure selettive

1. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il settore concorsuale da ricoprire, con l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto con la eventuale specificazione della volontà di riservare la posizione esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 comma 4 della L. 240/2010;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, (tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico assistenziale ove richiesto);
- d) indicazione di un eventuale numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a 12;
- e) la sede di servizio;
- f) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera, con indicazione delle modalità di accertamento;
- g) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale ove richiesto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEI E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Art. 4
Bando di chiamata

1. I bandi sono emanati dal Rettore, con proprio provvedimento, e sono pubblicati sull'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo e sono inviati al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami.
2. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Nel bando devono essere specificati:
 - a) il numero dei posti;
 - b) la fascia;
 - c) il settore concorsuale;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico assistenziale ove richiesto);
 - g) l'indicazione di un eventuale numero massimo di pubblicazioni;
 - h) l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera, con indicazione delle relative modalità di accertamento;
 - i) i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica e dell'attività clinico assistenziale, ove richiesta;
 - j) la struttura presso la quale il candidato selezionato dovrà afferire;
 - k) la sede di servizio;
 - l) diritti e doveri del docente selezionato;
 - m) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - n) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - o) l'eventuale indicazione di riservare la possibilità di presentazione di domanda di partecipazione a coloro i quali nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi di Torino.

Art. 5
Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L.210/1998 per la fascia corrispondente a quella per cui viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEO E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la procedura;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.

2. Alla selezione non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6
Commissioni Giudicatrici

1. Le commissioni, nominate con decreto rettorale, sono costituite da tre professori di prima fascia, di elevato profilo scientifico a livello internazionale, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei. Per le chiamate di professori di prima fascia uno dei commissari deve essere uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o in centri di ricerca di un paese OCSE. Tale commissario dovrà essere inquadrato in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivo in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella proposta del Dipartimento, è individuata dal possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai sensi del D.M. 7.6.2012, n. 76 e successive modificazioni, sulla base di quanto stabilito per l'ultima tornata valida di Abilitazione Scientifica Nazionale.

2. Tali componenti sono designati dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura e devono essere afferenti al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al macrosettore.

3. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono farne parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

4. Il decreto di nomina della commissione è pubblicato sull'Albo Ufficiale d'Ateneo e reso disponibile sul sito www.unito.it.

5. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

6. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

7. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEO E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

8. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito di Ateneo. Il Rettore può prorogare per una sola volta per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso tale termine il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

9. I componenti della commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

10. Per ogni seduta della commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti.

Art. 7
Valutazione

1. La valutazione avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica, dell'attività clinico assistenziale, ove richiesta, e dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche se richieste, utilizzando i criteri predeterminati dalla commissione nel rispetto degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale, ove richiesto, indicati dal Dipartimento.

Art. 8
Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all'art. 6 e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra 30 e 50;
- c) attività clinico assistenziale, ove richiesta, tra 5 e 10.

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività clinico assistenziale, ove richiesta, tra 5 e 10.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEÓ E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Art. 9

Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 3 lett. g).
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement.

Art. 10

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti in coerenza con il settore per il quale si è bandita la procedura;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva la possibilità di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione deliberati dal Dipartimento oppure con tematiche interdisciplinari ad essi strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 11

Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività clinico assistenziale svolta.

Art. 12

Fase finale

1. Al termine della valutazione e attribuzione dei relativi punteggi, la commissione individua il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto.
2. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna all'ufficio competente e sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Art. 13

Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, il Dipartimento che ha formulato la richiesta del posto, delibera la proposta di chiamata del candidato maggiormente qualificato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. La proposta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.
3. La nomina in ruolo decorre di norma dal 1 ottobre. Resta ferma la data del 1 novembre per le procedure non concluse in tempo utile per la presa di servizio al 1 ottobre.
4. Nella eventualità che il Consiglio di Dipartimento deliberi di non procedere ad alcuna chiamata dovrà essere specificata la motivazione. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di attribuire il posto nell'anno successivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

TITOLO II

**Chiamata a seguito di procedura valutativa e con le modalità previste ai sensi dell'art. 24
comma 5 della L.240/2010**

Art. 14

Attivazione e svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e a seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è avviata la procedura valutativa ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato del ricercatore, individuato dal Dipartimento, titolare del contratto di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010 in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010.
2. La procedura di valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010. La delibera di richiesta del Dipartimento deve pervenire entro e non oltre i 120 giorni antecedenti la data di scadenza del contratto. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
3. L'avvio di tale procedura viene pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.

Art. 15

Commissioni e Valutazione

1. La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e dell'eventuale attività clinico assistenziale, nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della L.240/2010 ed è effettuata da una commissione nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. Tale commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati nel D.M. n. 344 del 4.8.2011.
2. In parziale deroga all'art. 6 la commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
3. Il Rettore può prorogare per una sola volta per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso tale termine il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominare una nuova commissione in sostituzione della precedente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEO E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Art. 16

Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal D.M. MIUR 344 del 4 agosto 2011 e nei successivi articoli da 17 a 20.

Nei casi di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico assistenziale, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.

2. In aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29 comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

Art. 17

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti, sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività clinico assistenziali, ove richieste, tra 5 e 10.

Art. 18

Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con le funzioni individuate dal Dipartimento.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement.

3. Vengono inoltre considerati, ove possibile, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori al 50 per cento per ciascuna delle attività formative relative al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio. I punti sono



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEО E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva.

Art. 19

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti in coerenza con il settore per il quale si è bandita la procedura;

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Art. 20

Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 21

Fase finale

1. La valutazione si conclude con un motivato giudizio basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione di punteggi agli elementi oggetto di valutazione.
2. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio pari ad almeno il 70% del punteggio massimo stabilito dalla commissione.
3. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna all'ufficio competente e sono resi pubblici sul sito web di Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Art. 22

Chiamata del candidato

1. In caso di esito positivo della valutazione, il Dipartimento entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del titolare del contratto. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

TITOLO III

Chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 6 della L.240/2010

Art. 23

Attivazione e svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e a seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'art.2 del presente Regolamento, è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

di prima o seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010.

2. Il nominativo del ricercatore a tempo indeterminato o del professore associato da sottoporre a valutazione viene individuato con delibera del Dipartimento interessato.

3. La procedura di cui al presente Titolo può essere utilizzata dalla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo.

4. Alla procedura possono essere destinate fino metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.

5. L'avvio della procedura valutativa viene pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.

Art. 24

Commissioni e Valutazione

1. La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo e ove richieste, di servizio clinico assistenziale, nonché delle attività di ricerca svolte ed è effettuata da una commissione nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. Tale commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati nel D.M. n. 344 del 4.8.2011.

2. In parziale deroga all'art. 6 la commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso tale termine il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 25

Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal D.M. MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 26 a 29 e inoltre gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico assistenziale, il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione a tale attività.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Art. 26

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all'art. 6 e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 10 e 15.
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;
- d) attività clinico assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

Art. 27

Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con le funzioni individuate dal Dipartimento.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement;

3. Vengono inoltre considerati, ove possibile, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori al 50 per cento per ciascuna delle attività formative relative al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEÒ E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Art. 28

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti in coerenza con il settore per il quale si è bandita la procedura;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le funzioni individuate dal Dipartimento;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 29

Valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio

1. La valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio avviene sulla base della partecipazione a tali attività anche con incarichi di responsabilità in Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEO E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Art. 30

Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 31

Fase finale

1. La valutazione si conclude con un motivato giudizio basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione.
2. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio pari ad almeno il 70% del punteggio massimo stabilito dalla commissione.
3. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna all'ufficio competente e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 32

Chiamata del candidato

1. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

TITOLO IV

Chiamata a seguito di procedura di selezione per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 2, L. 240/2010

Art. 33

Tipologie, durata e natura del contratto

1. I contratti di ricercatore a tempo determinato prevedono le seguenti tipologie: 129
 - a) contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEI E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

parametri così come definiti dal Decreto Ministeriale n. 242 del 24.05.2011. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto in sedi diverse anche per effetto di preventivi accordi di programma. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. Possono inoltre essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge 230/2005.

Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui ai precedenti punti a) e b), e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali, o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare complessivamente i 12 anni anche non continuativi.

3. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Torino e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

5. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento si applicano le norme generali dell'ordinamento vigente, anche per quanto attiene il trattamento in materia assistenziale, fiscale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

6. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.

7. La titolarità dei contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

Art. 34

Procedura per la proroga dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010

1. La proposta di proroga relativa ai contratti di cui al comma 1 lettera a) può essere formulata, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi precedenti la scadenza, dal Dipartimento, che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

2. L'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per il quale è proposta la proroga, viene valutata da apposita commissione nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento, e composta da tre professori ordinari afferenti, di norma, al Dipartimento interessato.

130

3. Al termine dei lavori la commissione redige una motivata relazione in cui dovranno essere evidenziati i risultati ottenuti dal ricercatore in relazione a quanto stabilito nel contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
5. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 35

Attivazione della procedura selettiva

1. La delibera del Dipartimento deve contenere i seguenti elementi:
 - a) indicazione della tipologia di contratto [lettera a) o b) dell'art. 33 del presente Regolamento];
 - b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) il Dipartimento di appartenenza;
 - d) la sede di svolgimento delle attività;
 - e) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art.33, lettera a) del presente Regolamento;
 - f) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo e l'attività clinico assistenziale ove richiesta che saranno assegnati al ricercatore. Il bando potrà indicare l'eventuale specifico programma di ricerca in presenza di cofinanziamento esterno;
 - g) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e didattica integrativa e l'indicazione del numero di ore di didattica frontale fino ad un massimo di 90 ore;
 - h) in presenza di finanziamenti esterni, l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - i) la percentuale dei candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - k) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale al fine di accertarne l'adeguata conoscenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti e di proroga dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera a), tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 36

Requisiti per l'ammissione alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni per ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 33, lettere a) e b), del presente Regolamento, i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:
dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero; ovvero diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEIO E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

2. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alla selezione per il contratto di cui alla lettera b) dell'art. 33 del presente Regolamento, possono partecipare esclusivamente:

a) i candidati che hanno usufruito del contratto di cui alla lettera a) dell'art. 33 del presente Regolamento, ovvero

b) i candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-doc ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, ovvero

c) i candidati che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 230/2005.

3. Sino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relativa ai contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.

4. I requisiti prescritti ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

5. Al procedimento di chiamata non possono partecipare:

a) coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

b) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;

c) coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Torino o presso altri Atenei italiani, statali, non statali, o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 37
Bando di selezione

1. I bandi sono emanati dal Rettore, con proprio provvedimento, sono pubblicati sull'Albo Ufficiale d'Ateneo, sul sito www.unito.it e sono inviati al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

2. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni, devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEО E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

4. Il bando di selezione deve contenere:

- a) la tipologia del contratto [lettera a) o b) di cui all'art. 33 del presente Regolamento];
- b) per i soli contratti di cui alla suddetta lettera a) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- c) l'oggetto del contratto con eventuale specifico programma di ricerca in presenza di cofinanziamento esterno;
- d) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa;
- f) la percentuale dei candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento dei candidati e comunque non inferiore a sei;
- g) indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- h) l'indicazione di un eventuale numero massimo di pubblicazioni;
- i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato e il relativo trattamento economico e previdenziale;
- j) il Dipartimento di afferenza e la sede;
- k) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione.

Art. 38
Commissione e Valutazione

- 1. Le commissioni sono nominate e disciplinate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
- 2. La procedura di selezione si svolgerà secondo la seguente modalità:
 - a) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 24 della Legge 240/2010 i criteri e i parametri sono stati individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011;
 - b) a seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata nel bando - compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi - e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della discussione;
 - c) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
- 3. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica. Tale discussione può anche avvenire, previa autorizzazione, in via telematica.
- 4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
- 5. La commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui alla precedente lettera a), nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEO E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

ammessi alla discussione pubblica con la commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011.

Il punteggio è determinato in un massimo di 100 punti. La commissione può attribuire alle pubblicazioni un punteggio non superiore a 70.

Dei criteri verrà data adeguata pubblicità sul sito web dell' Ateneo.

6. All'esito della selezione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, viene individuato il vincitore.

7. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono trasmessi tempestivamente all'ufficio competente. Tali atti sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sull'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web entro 30 giorni dalla consegna dei verbali. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente, ai fini della chiamata di competenza.

Art. 39

Proposta di chiamata

1. La formulazione della proposta di chiamata avviene da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti e viene successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso in cui il Dipartimento non proceda alla chiamata dovrà darne motivazione. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la possibilità di attribuire nuovamente il posto nell'anno successivo.

Art. 40

Trattamento economico e impegno orario

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33, lettera a), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

2. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33, lettera b), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.

3. L'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, in ogni caso comprensivo di non più di 90 ore di didattica frontale.

4. Ai ricercatori assunti ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente. In deroga al successivo art. 42, il rapporto di lavoro da instaurare ai sensi del presente articolo, è determinato anche sulla base delle regole del singolo programma di ricerca di alta qualificazione di cui il ricercatore 184 risultato vincitore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

Art. 41
Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento è incompatibile:
 - a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - c) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
 - d) con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle convenzioni in ambito sanitario.
 - e) con la titolarità di contratto annuale di formazione specialistica.
2. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza.
3. I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazione di conflitto di interesse rispetto all' Ateneo di appartenenza.
4. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 42
Rapporto di Lavoro

1. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa nell'ambito delle 350 ore di impegno annuo complessivo previste per il regime di tempo pieno e le 200 ore previste per il regime di tempo definito secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente Regolamento;
 - c) il trattamento economico complessivo;
 - d) il trattamento previdenziale ed assistenziale;
 - e) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
 - f) il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di riferimento, nonché l'eventuale programma di ricerca indicato nel bando di selezione;
 - g) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 43.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Responsabile del Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEО E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

3. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Magnifico Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo pari al trattamento economico corrispondente al periodo di mancato preavviso.
4. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento.
5. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato trimestralmente e validato dal responsabile della ricerca.
6. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica (moduli o corsi curriculari); b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
7. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
8. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010.
9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
10. I ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'art. 33, lettera a), del presente Regolamento possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

Art. 43
Risoluzione del contratto

1. Il rapporto di lavoro costituito per i fini previsti dal Regolamento si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque nei seguenti casi:
 - recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta;
 - mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salva la concessione di una proroga per comprovati e giustificati motivi di impedimento;
 - gravi inadempienze del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento della propria attività;
 - mancata presentazione della documentazione di rito entro il termine di 30 giorni dall'assunzione e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell'interessato per i casi di comprovato impedimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEUM E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

TITOLO V

**Chiamata diretta di studiosi e chiamata diretta di studiosi di chiara fama secondo le
procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005**

Art. 44

Tipologie di chiamata

Nell'ambito delle assegnazioni di cui all'art.2 del presente Regolamento, i Dipartimenti possono proporre la copertura di posizioni da professore ordinario, professore associato o ricercatore a tempo determinato sia di tipologia a) che di tipologia b) tramite la chiamata diretta di studioso straniero o italiano impegnato all'estero, ai sensi dell'art.1 comma 9 della L.230/2005 o tramite chiamata di studioso per chiara fama, per quanto riguarda le sole posizioni di professore ordinario.

Art. 45

Chiamata diretta di studioso straniero o italiano impegnato all'estero

1. Nel caso di chiamata diretta di studioso straniero o italiano impegnato all'estero, possono essere chiamati:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Il Consiglio di Dipartimento interessato formula la proposta, identificando ruolo, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare della chiamata, allegando alla delibera il curriculum dello studioso e, rispettivamente:

- nel caso di cui alla lettera a), la documentazione comprovante il periodo di attività svolta all'estero e la corrispondenza tra la posizione accademica estera ricoperta e la posizione accademica italiana oggetto della richiesta;
- nel caso di cui alla lettera b), la documentazione comprovante il periodo svolto nell'ambito del programma di rientro dei cervelli;
- nel caso di cui alla lettera c) la documentazione relativa allo specifico programma di ricerca di alta qualificazione, nell'ambito di cui lo studioso sia risultato vincitore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI ATENEO E RECLUTAMENTO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ORGANICO DOCENTI

3. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento desideri avvalersi di eventuale cofinanziamento ministeriale, potrà essere formulata richiesta in tal senso al Ministero; in presenza di esito negativo lo stesso Dipartimento sarà tenuto a coprire l'intera posizione in termini di punti organico.

4. La proposta del Dipartimento sarà sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della eventuale concessione di nulla osta alla chiamata da parte del Ministro, il Consiglio di Amministrazione, si esprimerà in merito all'attribuzione della classe stipendiale, sulla base del curriculum vitae. La nomina in ruolo avverrà nelle date definite dal Senato Accademico.

5. Il Rettore con proprio decreto, dispone la nomina, determinando la classe stipendiale di appartenenza.

Art. 46

Chiamata di studioso per chiara fama

1. Nel caso di chiamata di studioso per chiara fama di un professore ordinario, il Consiglio di Dipartimento interessato formula la proposta, identificando settore concorsuale e settore scientifico disciplinare della chiamata e allegando alla delibera il curriculum dello studioso e ogni altra documentazione a tal fine utile.

2. Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico, delibera circa l'approvazione della richiesta.

3. A seguito della eventuale concessione di nulla osta alla chiamata da parte del Ministro, il Consiglio di Amministrazione, si esprimerà in merito all'attribuzione della classe stipendiale, sulla base del curriculum vitae. La nomina in ruolo avverrà nelle date definite dal Senato Accademico.

4. Il Rettore con proprio decreto, dispone la nomina, determinando la classe stipendiale di appartenenza.

Art. 47

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

Art. 48

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all' Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.



Università degli studi di Trento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DI PROFESSORI E DI RICERCATORI

Emanato con D.R. n. 563 del 29 ottobre 2013



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

INDICE

Art. 1 – Finalità del Regolamento	2
Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria	3
Art. 3 – Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere	3
Capo I – Procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia	4
Art. 4 – Attivazione delle procedure selettive finalizzate alla chiamata	4
Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive	4
Art. 6 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione	5
Art. 7 – Procedura di valutazione delle candidature	5
Art. 8 – Termine della procedura di valutazione	5
Art. 9 – Proposta di chiamata	6
Art. 10 – Natura del rapporto di lavoro	6
Art. 11 – Norme transitorie e finali	6
Capo II – Procedure per la chiamata diretta nei ruoli dei professori e dei ricercatori	6
Art. 12 – Finalità	6
Art. 13 – Natura del rapporto di lavoro	6
Art. 14 – Destinatari delle chiamate	7
Art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata diretta	7
Art. 16 – Valutazione ed equiparazione dei profili	7
Art. 17 – Norme transitorie e finali	8
Capo III – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori	8
Art. 18 – Finalità	8
Art. 19 – Natura del rapporto di lavoro	8
Art. 20 – Tipologia e durata	8
Art. 21 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa	8
Art. 22 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa	9
Art. 23 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici	10
Art. 24 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa	10
Art. 25 – Termine della procedura di valutazione comparativa	10
Art. 26 – Proposta di chiamata	11
Art. 27 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento	11
Art. 28 – Proroga dei contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) del presente Regolamento	11
Art. 29 – Trattamento economico	12
Art. 30 – Regime di Incompatibilità	12
Art. 31 – Norme transitorie e finali	12
Capo IV – Procedure valutative di progressione di carriera	13
Art. 32 – Valutazione dei titolari dei contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato	13
Art. 33 – Valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori di seconda fascia che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della progressione di carriera	13
Art. 34 – Norma finale	14

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle indicazioni comunitarie, le procedure di reclutamento e di progressione di carriera di professori e di ricercatori.
2. L'Università degli Studi di Trento, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, attiva procedimenti per:
 - a) (Capo I) la chiamata a seguito di procedura selettiva dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 240/2010;
 - b) (Capo II) il reclutamento mediante chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori in attuazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2011;
 - c) (Capo III) la chiamata a seguito di procedura di valutazione comparativa di ricercatori ai sensi dell'art. 24, comma 2, L. 240/2010;



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

- d) (Capo IV) la chiamata, previa positiva valutazione, dei seguenti soggetti in servizio presso l'Ateneo, a condizione che gli stessi abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010:
- d1) i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010, nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 240/2010;
 - d2) i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010.

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria

1. Il Consiglio di amministrazione delibera le risorse disponibili per la programmazione, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente.
2. Le strutture accademiche, per l'attivazione delle procedure di chiamata di cui al presente Regolamento, utilizzano le risorse a loro assegnate dal Senato accademico, coerentemente con la programmazione di cui al comma 1 del presente articolo e con il piano strategico pluriennale di Ateneo.
3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle chiamate di cui al comma 2, lettera d1) dell'art. 1, in caso di esito positivo della prevista procedura di valutazione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010.
4. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola almeno un quinto delle risorse disponibili per posti di professore di ruolo alla chiamata in qualità di professore di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
5. Fino al 31 dicembre 2017, l'Ateneo può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 2, lettera d2) dell'art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, l'Ateneo può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 2, lettera d1) dell'art. 1.
6. In aggiunta alle risorse deliberate dal Consiglio di amministrazione per la programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e di ricercatori possono essere:
 - a) a totale o parziale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per professori e ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto nel caso di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010;
 - b) finanziati esplicitamente, all'interno dell'atto di indirizzo per l'università e la ricerca adottato dalla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento previa intesa con l'Università degli Studi di Trento, attraverso la quota programmatica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, al fine dell'attuazione dei programmi di sviluppo ivi inclusi.

Art. 3 – Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere

1. Il Senato accademico, nelle materie riguardanti il reclutamento e lo sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore, si avvale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, la cui composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito Regolamento.
2. Nelle more della costituzione del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, le funzioni allo stesso assegnate dal presente Regolamento sono attribuite al Senato accademico.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

Capo I – Procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

Art. 4 – Attivazione delle procedure selettive finalizzate alla chiamata

1. La proposta di attivazione della procedura di chiamata di cui al presente Regolamento è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche, specificando:
 - a) la fascia alla quale si riferisce la procedura (prima o seconda fascia);
 - b) il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; ed eventualmente indicando:
 - c) il numero massimo di pubblicazioni, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), L. 240/2010;
 - d) la lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
 - e) la tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto;
 - f) i titoli di accesso il cui possesso è necessario per l'assolvimento di tale impegno.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura accademica, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite il sito del MIUR e il portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
5. Il bando specifica:
 - a) il numero dei posti messi a concorso e la relativa fascia;
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) la struttura accademica di afferenza e la sede prevalente di lavoro;
 - d) le funzioni, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale;
 - e) le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - f) i criteri specifici di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi e le modalità di selezione, che possono comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica, qualora i candidati non rivestano la qualifica di professore;
 - g) l'eventuale richiesta di adeguata conoscenza di una lingua straniera e le modalità di accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
 - h) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), L. 240/2010;
 - i) l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando;
 - j) gli eventuali titoli di accesso il cui possesso è necessario per l'assolvimento di tale impegno.
6. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure selettive

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura selettiva;



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente Capo, non possono partecipare i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, L. 240/2010.

Art. 6 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Rettore nomina una Commissione di valutazione composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due membri sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un membro è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.
3. Almeno due membri della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un membro proveniente da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia è stabilita dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 7 – Procedura di valutazione delle candidature

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 6 procede alla valutazione comparativa delle candidature in relazione ai criteri di valutazione indicati nel bando e senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) curriculum;
 - c) attività didattica (ivi inclusa la prova didattica eventualmente prevista dal bando);
 - d) conoscenza di una lingua straniera, qualora richiesta dal bando.
2. Le eventuali prove didattiche, nei confronti dei candidati che non rivestono la qualifica di professore, e di accertamento della conoscenza della lingua straniera sono svolte in seduta pubblica. E' facoltà della Commissione prevedere che la prova didattica sia svolta nella lingua straniera eventualmente richiesta dal bando.
3. Al termine dei lavori, la Commissione individua non più di tre candidati, comparativamente migliori in relazione ai criteri definiti nel bando: nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti.

Art. 8 – Termine della procedura di valutazione

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 6.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul portale di Ateneo.

Art. 9 – Proposta di chiamata

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso la struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, delibera di procedere o meno alla chiamata di uno dei candidati o, in caso di più posti, di un numero di candidati fino al numero dei posti banditi, tra i candidati individuati dalla Commissione, con voto della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà, anche con riferimento all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.

Art. 10 – Natura del rapporto di lavoro

1. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento, a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti, l'Università degli Studi di Trento procede all'assunzione del professore chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi della L. 240/2010.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4, della L. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla L. 210/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 10, della L. 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della L. 210/98 si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

Capo II – Procedure per la chiamata diretta nei ruoli dei professori e dei ricercatori

Art. 12 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento mediante chiamata diretta in attuazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2011, e dell'art. 17, comma 125, della L. 127/1997.
2. Sulla base delle risorse disponibili deliberate dal Consiglio di amministrazione e delle ulteriori risorse di cui all'art. 2, comma 6, l'Ateneo utilizza l'istituto della chiamata diretta per realizzare i seguenti obiettivi:
 - a) l'attrazione di studiosi di elevata reputazione internazionale per il potenziamento delle aree di ricerca e didattica ritenute strategiche;
 - b) il reclutamento di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio.

Art. 13 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di:



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

- a) rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico a tempo indeterminato come professori di prima e seconda fascia;
 - b) rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della L. 240/2010 e successivi decreti attuativi come ricercatori di cui al comma 3, lettere a) e b) del citato art. 24.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali vigenti in materia ed, in particolare, a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 14 – Destinatari delle chiamate

1. Destinatari di chiamata diretta ai sensi del presente Capo sono:
 - a) studiosi che ricoprono presso università straniere qualifica analoga a quella di professore di prima o seconda fascia ovvero di ricercatore;
 - b) studiosi che siano risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio.
2. Non possono essere destinatari di chiamata diretta i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, L. 240/2010.

Art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata diretta

1. Il Consiglio della struttura accademica identifica il possibile destinatario di chiamata diretta e ne propone la chiamata, in uno specifico ruolo, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, al Senato accademico, il quale verifica la coerenza della proposta con la programmazione e la disponibilità delle risorse necessarie. La proposta di chiamata diretta di ricercatori è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia.
2. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la proposta di chiamata dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà.
3. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, su richiesta del Senato accademico, individua tre referee, di cui almeno due esterni all'Università degli Studi di Trento, che sono chiamati a valutare l'idoneità del profilo dello studioso nel ruolo, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare richiesti.
4. Il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere esprime un motivato parere sulla proposta di chiamata, tenuto conto dei referaggi pervenuti.
5. Il Senato accademico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato e del profilo dello studioso, si esprime sulla proposta di chiamata.
6. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio, nei confronti dei professori di prima e seconda fascia, ovvero una eventuale integrazione stipendiale rispetto al trattamento base, nei confronti dei ricercatori, attribuita ai sensi del successivo art. 29, comma 3, sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito effettuate dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere.

Art. 16 – Valutazione ed equiparazione dei profili

1. Nel caso di chiamata diretta di soggetti che ricoprono presso università straniere una qualifica analoga a quella di professore di prima fascia, di seconda fascia ovvero di ricercatore, l'equiparazione della posizione ricoperta all'estero con quella prevista dal sistema universitario italiano è effettuata dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010. Il Comitato si esprime sulla base del ruolo e delle mansioni svolte all'estero dal candidato e della durata del periodo in cui esse sono state svolte. Con riferimento alla nomina a ricercatore, il Comitato verifica altresì che i candidati siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 22.
2. Nel caso di chiamata diretta di studiosi risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere valuta la proposta di chiamata tenendo conto anche delle caratteristiche specifiche del contratto di ricerca, accertate ove



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

necessario tramite richieste specifiche a referee o a rappresentanti ufficiali degli enti che hanno erogato il contratto, a condizione che i contratti siano di durata almeno triennale e non conclusi da più di tre anni.

3. Nel caso di chiamata diretta di docenti o ricercatori dell'Università degli Studi di Trento che, collocati in posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di congedo ai sensi delle vigenti normative, rivestono un ruolo accademico analogo a quello di professore di prima o seconda fascia presso università straniera, la proposta di chiamata è possibile solo nei confronti di studiosi che abbiano maturato almeno tre anni continuativi di permanenza nella posizione ricoperta presso l'Università straniera.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Il reclutamento per chiamata diretta ai sensi del presente Capo è ammissibile fino alla misura del 50% dei posti in organico.
2. L'Ateneo può formulare specifiche proposte di chiamata ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. n. 230/2005 e successive modifiche, in particolare nei confronti di:
 - a) studiosi vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del MIUR e non assimilabili a contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio;
 - b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca da almeno un triennio che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni di ricerca estere;sottoponendo al MIUR la proposta di chiamata al fine del rilascio del previsto nulla osta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Capo III – Procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori

Art. 18 – Finalità

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010.

Art. 19 – Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale ai sensi del presente Capo comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della L. 240/2010 e successivi decreti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali con particolare riguardo a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 20 – Tipologia e durata

1. Il presente Capo disciplina il reclutamento di personale tramite la stipula di contratti con due distinte tipologie:
 - a) contratti, di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della L. 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;
 - b) contratti, di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della L. 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 22, comma 2. I titolari dei presenti contratti, nel terzo anno di contratto, sono valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

Art. 21 – Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente Capo è deliberata dai Consigli delle strutture accademiche in composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia. Nel bando vengono individuati il settore concorsuale e l'eventuale profilo, specificato tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica, nonché i criteri a cui si attiene la



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

Commissione nella valutazione dei candidati. Potrà inoltre essere indicata l'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto ai soli fini della chiamata da parte della struttura accademica che ha proposto il bando.

2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Senato accademico previa verifica di coerenza con la programmazione e della disponibilità di risorse assegnate alla struttura dallo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, nonché dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere in merito alla coerenza dei criteri specificati nei singoli bandi con quelli generali a tal fine definiti dal medesimo Comitato.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite il sito del MIUR e il portale europeo per la mobilità dei ricercatori ed eventualmente anche tramite portali dedicati e riviste scientifiche della comunità di riferimento.
5. Il bando specifica le attività, i diritti e i doveri e il relativo trattamento economico e previdenziale della posizione, nonché l'eventuale riconoscimento di una dotazione di fondi, strutture e servizi per la conduzione dell'attività di ricerca.
6. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente solo per via telematica, delle candidature, prevedendo inoltre la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. È possibile prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
7. Il bando richiede l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, da accertarsi tramite prova orale contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni prevista dall'art. 24 del presente Capo.
8. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Art. 22 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del presente Capo i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), del presente Capo i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, i quali abbiano usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi di:
 - a) contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del presente Capo; ovvero
 - b) contratti di cui all'art. 1, comma 14, della L. 230/2005; ovvero
 - c) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 449/1997, e successive modificazioni, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/1989, ovvero analoghi contratti, assegni o borse in atenei e centri di ricerca stranieri; ovvero
 - d) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, se fruiti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al presente comma, i servizi prestati nelle tipologie a), b), c) e d) possono essere cumulati.

3. In deroga al possesso del titolo di dottore di ricerca, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Capo anche i soggetti in possesso del diploma di specializzazione medica, per i settori interessati e ove espressamente previsto dal bando.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, L. 240/2010.
5. Sono altresì esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
6. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i candidati i quali hanno in essere o sono stati titolari di assegni di ricerca o contratti ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, svolti presso l'Ateneo o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Art. 23 – Modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore nomina una Commissione giudicatrice composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima e seconda fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due membri sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un membro è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva.
3. Almeno due membri della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un membro proveniente da Università straniera, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere attesta inoltre la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima o di seconda fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Art. 24 – Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli - ivi comprese tre lettere di presentazione sottoscritte da altrettanti esperti a scelta dei candidati - sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato). La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
2. La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della L. 240/2010 ed eventualmente integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, come specificati nel bando. Costituisce, comunque, titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale.
3. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. La Commissione indica infine non più di tre candidati idonei alla chiamata in relazione ai criteri definiti nel bando. La Commissione esprime le sue valutazioni senza riferirsi all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'art. 21, comma 7, del presente Regolamento.
4. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui fanno parte integrante:
 - a) i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nella prima fase;
 - b) le valutazioni espresse nella seconda fase;
 - c) il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 25 – Termine della procedura di valutazione comparativa

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dal Decreto rettorale di nomina della Commissione.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, ai sensi dell'art. 6.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 26 – Proposta di chiamata

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso la struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.
3. I Centri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) e c) dello Statuto deliberano la chiamata ai sensi del comma precedente, dopo aver acquisito un parere in merito al profilo scientifico del candidato, espresso dal Dipartimento a cui lo stesso afferirà, anche in relazione all'eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto. Nel caso di contratti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della L. 240/2010, può essere prevista l'afferenza anche esclusiva del titolare del contratto al Centro stesso.

Art. 27 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del presente Capo possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), del presente Capo sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
2. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo pieno sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. I titolari dei contratti di cui al presente Capo in regime di tempo definito sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1100 ore di lavoro annue, di cui al massimo 200 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti.
3. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio della struttura accademica in fase di programmazione delle attività didattiche, secondo la specifica normativa di Ateneo.
4. Nel caso di contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del presente Capo, attivati ai sensi dell'art. 2, comma 6, il titolare dello stesso può essere esonerato dall'obbligo di attività didattica frontale o equivalente.

Art. 28 – Proroga dei contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) del presente Regolamento

1. I contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del presente Capo possono essere prorogati una sola volta per soli due anni, per una durata complessiva non superiore a cinque anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte.
2. Coerentemente con la programmazione, il Consiglio della struttura accademica interessata può, con il consenso del titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
3. L'attività di ricerca e di didattica svolta dal titolare nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata dal Consiglio della struttura accademica interessata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR emanato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Senato accademico, che si esprime dopo aver acquisito il parere del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere.

Art. 29 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), del presente Capo è stabilito nella misura del 100% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari dei contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), del presente Capo, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato in misura pari al 30%.
3. Nel caso di contratti con regime di tempo pieno, il bando potrà prevedere un trattamento economico aggiuntivo, da definire all'atto della chiamata anche in relazione al particolare profilo scientifico del titolare del contratto, secondo parametri deliberati dalla struttura accademica contestualmente alla proposta di attivazione della procedura e successivamente approvati da parte del Senato accademico.
4. A fronte di eventuali incrementi stipendiali, le strutture accademiche utilizzano, a valere sulla programmazione, risorse rideterminate in maniera proporzionale al costo complessivo del contratto.
5. Il trattamento economico viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
7. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari, la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell'anno i 45 giorni. I titolari dei contratti possono optare per l'utilizzo di congedi straordinari con il riconoscimento della retribuzione piena anche per la fruizione di congedi parentali, che sono retribuiti al 30% per la parte eccedente i 45 giorni.

Art. 30 – Regime di Incompatibilità

1. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 L. 449/1997 e art. 22 L. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato.
2. I dipendenti di amministrazioni statali devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. I titolari di contratti di cui al presente Capo possono svolgere incarichi ed attività esterne solo se di natura occasionale e se preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture di afferenza.
4. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica di cui all'art. 23 della L. 240/2010 e relativi decreti e regolamenti attuativi solo se preventivamente autorizzati dal Direttore della struttura accademica presso cui operano.
5. I titolari dei contratti di cui al presente Capo possono in ogni caso partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
6. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore della struttura accademica sentito il Consiglio della struttura, nella cui delibera vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 31 – Norme transitorie e finali

1. Ai titolari dei contratti di cui al presente Capo viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di Ricercatore.
2. L'attività svolta dai Ricercatori di cui al presente Capo e la relativa valutazione costituiscono titoli da valutare obbligatoriamente nelle selezioni e nelle valutazioni comparative attivate dall'Ateneo in cui è prevista la valutazione dei titoli.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

3. Il servizio svolto ai sensi del presente Capo è equiparato ai fini della carriera al servizio svolto nel ruolo dei ricercatori di cui al capo V del D.P.R. 382/1980.
4. In deroga alle procedure di valutazione comparativa previste dal presente Capo, l'Ateneo può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 secondo le procedure previste al Capo II del presente Regolamento con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
 - a) siano destinatari di chiamata diretta di cui al Capo II del presente Regolamento;
 - oppure:
 - b) risultino selezionati direttamente da ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
5. I contratti di cui al presente Capo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Capo IV – Procedure valutative di progressione di carriera

Art. 32 – Valutazione dei titolari dei contratti di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

1. Nel terzo anno di contratto di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 24 comma 5, L. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda le attività di ricerca e di didattica svolte dal titolare nell'ambito del contratto di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento. Il titolare del contratto produce al Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche, le attestazioni relative all'attività didattica e i titoli relativi all'attività di ricerca utili ai fini della valutazione. Il Comitato acquisisce il parere espresso su tali attività dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza del titolare e da referee esterni a tal fine identificati dallo stesso Comitato. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il titolare ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto. Nell'ipotesi in cui il contratto sia stato conferito in quanto il titolare è risultato vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.
3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere nell'ambito dei criteri fissati con decreto del MIUR ai sensi dell'art. 24, comma 5, L. 240/2010. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

Art. 33 – Valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori di seconda fascia che hanno conseguito l'abilitazione nazionale ai fini della progressione di carriera

1. Fino al 31 dicembre 2017, il Senato accademico può effettuare la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, L. 240/2010. A tal fine, il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere definisce i criteri generali per l'individuazione dei candidati da parte delle strutture accademiche da sottoporre a valutazione.
2. Le strutture accademiche individuano, tenuto conto delle risorse loro assegnate a tale scopo e secondo le modalità stabilite dal Senato accademico, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 5 del presente Regolamento, i candidati proposti per la chiamata.



Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

3. La delibera di individuazione dei candidati è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la proposta di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia.
4. I candidati sono sottoposti alla valutazione del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, secondo standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal Comitato stesso.
5. Il candidato produce al Comitato il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche, le attestazioni relative all'attività didattica e i titoli relativi all'attività di ricerca utili ai fini della valutazione. In caso di esito positivo della valutazione, il Senato accademico delibera in merito alla chiamata del candidato nel ruolo per cui la medesima è stata proposta.

Art. 34 – Norma finale

1. Non possono essere destinatari di chiamata ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, L. 240/2010.



Università degli studi di Trieste



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Decreto n. 802 / 2012 - Prot. n. 14399 12/07/2012

Anno 2001 tit. I cl. 3 fasc. 2 All. 1

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi della disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, promulgato l'8 marzo 2012 e in particolare gli articoli 5 e 8;

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 19 e 27 giugno 2012, hanno approvato il "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

DECRETA

- art. 1 – di emanare il "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240", nel testo posto in allegato;
- art. 2 – il "Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240" entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo;
- art. 3 – di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, la Sezione Servizi al Personale Docente e l'Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, 10 LUG. 2012


Il Rettore
Prof. Francesco Peroni

Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Allegato

Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2 Copertura dei posti di ruolo di prima e di seconda fascia

1. La copertura del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia si sviluppa nelle seguenti fasi: programmazione triennale del fabbisogno di personale; determinazione del fabbisogno della dotazione organica e attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti; richieste di copertura; approvazione della chiamata.
2. In attuazione dell'articolo 28, comma 7, lett. v), Statuto, i dipartimenti formulano proposte in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori di prima e seconda fascia, anche con riferimento alla ricognizione dei professori e ricercatori afferenti, delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, effettuata dal Senato Accademico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. b), Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, approva il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori di prima e seconda fascia e all'attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a) e d), Statuto. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione destina a ciascuna tipologia di reclutamento le relative risorse.

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 7, lett. w) e x), Statuto, il Dipartimento formula, in coerenza con la programmazione di Ateneo, motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e, nei casi previsti dal presente regolamento, formula la proposta di chiamata.

5. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. e), Statuto, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti formulate dai dipartimenti e, nei casi previsti dal presente regolamento, approva le proposte di chiamata.

Titolo II

Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 3 Bando di selezione

1. La procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si svolge previa emanazione, con decreto del Rettore, di apposito bando, che, per ciascun posto di ruolo, indica:

- a) la fascia per la quale viene richiesto;
- b) il settore concorsuale di riferimento, nonché un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi;
- c) il Dipartimento al quale afferirà il professore;
- d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare ai fini della procedura selettiva;
- g) l'eventuale indicazione della lingua straniera in relazione alla quale la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- i) nelle ipotesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta;
- j) i criteri generali di valutazione dei candidati di cui al successivo articolo 6;
- k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del professore;
- l) il trattamento economico e previdenziale.

Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

2. L'avviso del bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene pubblicato, inoltre, sul sito web dell'Ateneo e su quelli del M.I.U.R. e dell'Unione europea.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere inferiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4 **Requisiti di ammissione**

1. Sono ammessi a partecipare alla procedure di selezione di cui al presente Titolo:
 - a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore concorsuale e per la fascia oggetto della procedura selettiva, ovvero per la fascia superiore, purchè non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore ;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente e per i settori scientifico-disciplinari compresi nel settore concorsuale per il quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa;
 - c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal M.I.U.R.
2. Alle procedure di selezione possono, altresì, partecipare i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei .
3. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di chiamata di cui al presente Titolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo .

Articolo 5 **Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto di ruolo, entro trenta giorni dalla scadenza del bando di selezione. Al provvedimento di nomina viene data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.
2. La commissione giudicatrice è costituita da cinque componenti, di cui tre scelti tra i professori di ruolo appartenenti al macrosettore in cui è ricompreso il settore

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

concorsuale oggetto della selezione e gli altri due anche tra gli studiosi e gli esperti in servizio presso università straniere o istituti accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. L'individuazione dei commissari viene compiuta nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di prima fascia i commissari devono essere scelti tra i professori universitari di pari inquadramento nonché tra gli studiosi e gli esperti di pari livello;
- b) nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di seconda fascia almeno uno dei commissari deve essere scelto tra i professori universitari appartenenti al ruolo degli ordinari;
- c) almeno due dei componenti devono essere scelti tra soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Trieste.

4. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori universitari che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.

6. Le spese di missione dei commissari sono a carico dell'Università degli Studi di Trieste.

Articolo 6

Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati

1. La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata secondo quanto previsto dal bando.

2. La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:

- a) valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica;
- b) colloquio con la commissione giudicatrice;
- c) seminario di carattere scientifico in seduta pubblica su un tema di ricerca a scelta del candidato.

3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, lett. a), la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere al colloquio e allo svolgimento del seminario di cui al comma 2, lett. b) e c). La data e il luogo di svolgimento del seminario sono pubblicizzati sul sito *web* di Ateneo.

4. Nella valutazione del *curriculum*, vanno considerati, in particolare, i seguenti titoli:

- a) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi;
- b) il conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali;
- c) le attività relative alla "terza missione dell'università" ¹;

¹ La c.d. "terza missione" comprende tutte le attività attraverso le quali l'Università partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologia e organizzativa della so-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

- d) l'attività assistenziale, ove prevista dal bando.
5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene secondo i seguenti criteri:
- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza della produzione scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale nonché nei settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando ovvero con tematiche ad esse strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nelle discipline concorsuali, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
 - e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, analiticamente determinato anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
6. La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
7. Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.
8. La valutazione dell'attività didattica dei candidati, ivi compresa quella svolta all'estero, tiene in particolare considerazione gli insegnamenti impartiti, nonché il coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 7 Termine della procedura

1. La commissione conclude i lavori entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina.
2. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente

cietà. Sono, in particolare, ricomprese in tale ambito le attività relative alla diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi.

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

della commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 8 **Accertamento della regolarità degli atti**

1. All'esito della valutazione comparativa di cui all'articolo 5, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è bandito il posto di ruolo.
2. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi espressi su ciascun candidato, che ne costituiscono parte integrante e necessaria.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.
4. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.
5. Gli atti della commissione e il provvedimento rettorale che ne accerta la regolarità sono pubblicati sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 9 **Chiamata del vincitore**

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento deliberi di non proporre la chiamata del vincitore ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di posti di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva.

Titolo III

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 10 Avvio della procedura valutativa

1. La copertura di posti di ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene approvata in conformità al Titolo I del presente regolamento nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale.
2. L'amministrazione universitaria comunica ai soggetti in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'avvio della procedura, invitandoli a produrre, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la documentazione utile ai fini della valutazione.

Articolo 11 Commissione giudicatrice

1. Contestualmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 10 la commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno uno appartenente alla fascia dei professori ordinari, la cui individuazione viene compiuta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) due commissari devono essere scelti tra i professori afferenti al Dipartimento di cui al comma 1;
 - b) il terzo commissario deve essere scelto tra i professori non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Trieste, inquadrati nel macrosettore concorsuale in cui è ricompreso il settore concorsuale oggetto della valutazione.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4, 5, 6 del presente regolamento.

Articolo 12 Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. La valutazione dei candidati riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali,

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.

2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con un procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura disciplinata dal presente Titolo.

3. La valutazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti riguarda i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/insegnamenti tenuti e continuità degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/ insegnamenti tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

4. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica riguarda i seguenti aspetti:

- a) consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- c) titolarità di brevetti;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

5. La commissione giudicatrice prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.

Articolo 13 **Termine della procedura**

1. La commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di cui è titolare il ricercatore.

Articolo 14 **Accertamento della regolarità degli atti e chiamata nel ruolo**

1. All'esito della procedura di valutazione, con proprio decreto, il Rettore accerta la regolarità degli atti della commissione giudicatrice e, in caso di esito positivo della valutazione, provvede a inquadrare il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, nel ruolo dei professori associati.

Titolo IV **Norme transitorie**

Articolo 15 **Procedura di chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata disciplinata dal Titolo III del presente regolamento può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
2. Per le procedure di chiamata nel ruolo di seconda fascia almeno uno dei componenti la commissione giudicatrice deve essere scelto tra i professori di ruolo appartenenti alla fascia dei professori ordinari.

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Articolo 16

Procedura di chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa.

*Legge 241/1990 – Responsabile del procedimento: dott. Enrico Gabbai
dott.ssa Gabriella Bisiani*

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3263¹⁶⁵-3092



Università degli studi della Toscana

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la procedura per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a. la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene denominata “la legge”;
 - b. il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene denominato “il Ministero”;
 - c. il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene denominato “il Ministro”.

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, fissa i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Dipartimenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, ripartisce annualmente tra i Dipartimenti le risorse disponibili per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia definendo, altresì, le modalità di copertura dei posti.

Titolo I

Chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura selettiva di cui all’art.18, c. 1 della legge

Art. 3

Richiesta di attivazione della procedura di chiamata

1. Il Dipartimento, nell’ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi dell’art. 2, chiede al Consiglio di Amministrazione l’attivazione delle procedure di chiamata di posti di prima e di seconda fascia, in funzione delle esigenze della propria offerta formativa,

2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione allargata, incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, con delibera adottata a maggioranza assoluta .

3. La delibera del Dipartimento stabilisce:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- d) gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura. Il numero delle pubblicazioni da presentare non può essere comunque inferiore a dodici per le chiamate da professori ordinario e a dieci per le chiamate da professore associato;
- f) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell'art. 14 che segue.

Art. 4

Delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione della procedura di chiamata

Il Consiglio di Amministrazione, verificate la conformità delle richieste di cui al precedente art. 3 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di chiamata.

Art. 5

Bando di selezione

- 1. In esito alla delibera di cui all'art. 4 che precede, il bando, emanato con decreto rettorale, viene pubblicato sul sito di Ateneo e ne viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale nonché sui siti del Ministero e dell'Unione Europea.
- 2. Il bando contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dal successivo art. 6; del trattamento economico e previdenziale previsto per i

professori chiamati; delle modalità di presentazione della domanda; del termine di presentazione della domanda, in misura comunque non inferiore ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando, inoltre, riproduce i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 3, comma 3, che precede.

Art. 6

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia coincidente a quella oggetto di selezione limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8 della legge, fatta salva l'applicazione dell'art. 29, comma 4, della medesima legge;
- c) i professori in servizio presso altri Atenei nella fascia per la quale viene emanato il bando;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, conformemente con le tabelle definite dal Ministero, sentito il CUN, secondo quanto previsto dall'art. 18, c. 1, della legge.

2. Non possono partecipare al procedimento quanti versino nelle situazioni indicate nell'ultimo periodo dell'art. 18, comma 1, lettera b, della legge.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione; nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione; il candidato deve presentare per via telematica anche il *curriculum vitae* e l'elenco delle pubblicazioni; nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf.

Art. 7

Commissione e procedimento di selezione

1. La selezione è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 1 è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la procedura riguarda docenti di prima fascia, ovvero, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la procedura riguarda docenti di seconda fascia. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo.
3. Per la selezione di professori di prima fascia, la Commissione è composta da cinque professori di prima fascia. Per le selezioni di professori di seconda fascia, la Commissione è composta da cinque professori di cui due di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. Almeno tre dei componenti, di cui, nel caso di selezioni per docenti di seconda fascia, almeno un professore di seconda fascia, devono essere esterni all'Università della Tuscia di Viterbo e devono essere individuati fra professori di altri Atenei di autorevolezza scientifica nella comunità accademica nazionale e internazionale.
4. Della Commissione non possono fare comunque parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione, altresì, non possono far parte i professori che siano stati componenti della commissione che ha attribuito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva o che ne abbiano fatto parte nei tre anni precedenti l'attivazione della procedura medesima.
5. Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. Sulla base di criteri predeterminati, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il *curriculum* e l'attività didattica dei candidati. La Commissione con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta, e previa valutazione comparativa dei candidati, indica un numero di candidati doppio rispetto ai posti da coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura in questione.
9. In relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, la Commissione accerta, ove previsto dal bando, oltre alla qualifica scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie.
10. La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. L'elenco dei candidati è predisposto in ordine alfabetico.

11. Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.
12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 10 o, in caso di concessione della proroga, quello di cui al comma 11, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e, in esito alla procedura regolata dal presente articolo, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.
13. Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati. Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'Ateneo.

Art. 8

Proposta di chiamata

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni successivi all'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato, scegliendo tra quelli indicati dalla Commissione ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato ad illustrare le attività di ricerca in corso o a svolgere una lezione.
2. La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di prima fascia; a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di seconda fascia.

Art. 9

Delibera di chiamata

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.
3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

Titolo II

Chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge. Chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della legge

Art. 10

Procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale di cui all'art. 18, comma 2 della legge, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b, della legge, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato e che ne facciano apposita domanda, sono sottoposti, nel terzo anno di contratto, a valutazione, secondo le norme del presente articolo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge, la valutazione si svolge in conformità con gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con regolamento di ateneo, secondo i criteri fissati con decreto del ministro.
3. Si applicano nella presente procedura, in quanto compatibili, le norme dei precedenti artt. 7 e 8 con le deroghe disposte nei commi che seguono.
4. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, almeno uno dei quali esterno all'Università della Tuscia appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione.
5. In esito alla valutazione compiuta, sulla base di criteri predeterminati, avente ad oggetto le pubblicazioni scientifiche, l'attività di ricerca e l'attività didattica del candidato, la Commissione esprime con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta, il proprio giudizio sul candidato medesimo.
6. I termini previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 7 sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.
7. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, propone, con delibera assunta a maggioranza assoluta, la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

8. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11

Procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge

1. Per le chiamate nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni di legge sulla programmazione del fabbisogno di personale, può decidere, fino al 31 dicembre 2017, di avvalersi delle norme del precedente articolo 10. A tal fine, l'Università può utilizzare fino alla metà delle risorse di cui all'art. 2, c. 2, equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo. A decorrere dal 1 gennaio 2018 l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5, della legge.
2. Il Senato Accademico definisce i criteri ai quali i dipartimenti devono attenersi nella individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, accordando un particolare rilievo agli esiti della valutazione condotta dall'Ateneo sulla produttività scientifica e l'attività didattica dei candidati medesimi. Sono, altresì, valutati eventuali qualificati incarichi presenti nel *curriculum* conferiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e/o del Dipartimento.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento per la individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, secondo i criteri di cui al precedente comma 2, viene adottata, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta riguarda un professore di prima fascia; a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta riguarda un professore di seconda fascia.
4. Per la presente procedura si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 6 del precedente art. 10.
5. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

6. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.

7. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei componenti.

Titolo III

Chiamata diretta o per chiara fama

Art. 12

Procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento può chiedere nella sua composizione allargata e con delibera assunta a maggioranza assoluta, al Rettore, l'attivazione della chiamata di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, in base alle esigenze dell'offerta formativa della struttura e nel rispetto dei criteri e requisiti fissati dal Miur.

2. Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dell'offerta formativa e della ricerca, la proposta.

3. Nel caso in cui la proposta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera è inviata al Ministero secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art.13

Premio per i Dipartimenti

In relazione e per le finalità della valutazione delle politiche di reclutamento del personale di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il Nucleo di Valutazione, con cadenza annuale, valuta le politiche di reclutamento del personale docente di ciascun dipartimento e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, con apposita relazione. Il Nucleo effettua la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo predetto, per quanto compatibili. Degli esiti di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto nella ripartizione delle risorse da assegnare ai dipartimenti, nella misura determinata appositamente dalla programmazione triennale.

Art. 14

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dall'attribuzione di contratti di cui all'articolo 24 della legge possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, previa stipulazione di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i professori di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge. L'importo corrispondente al costo di almeno una annualità è corrisposto da tali soggetti in un'unica soluzione garantendo, in ogni caso, la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia emanato con D.R. n. 355/12 dell'11.05.2012.



Università degli studi di Udine

Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Emanato con D.R. n. 252 del 08.06.2012

- Titolo 1 – Ambito di applicazione e modalità di richiesta
 - ■ Art. 1 - Ambito di applicazione
 - Art. 2 - Richiesta della Struttura competente
- Titolo 2 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010)
 - ■ Art. 3 - Procedure Selettive
 - Art. 4 - Commissione di valutazione per la procedura selettiva
 - Art. 5 - Requisiti di ammissione alla selezione
 - Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni
 - Art. 7 - Termine del procedimento
 - Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato
- Titolo 3 - Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6)
 - ■ Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura valutativa
 - Art. 10 - Chiamata del candidato
- Titolo 4 – Disciplina per la mobilità interregionale di cui all'art. 7 c.5 della L. 240/2010
 - ■ Art. 11 - Mobilità interregionale
- Titolo 5 – Disciplina transitoria
 - ■ Art. 12 - Norme transitorie

Titolo 1 – Ambito di applicazione e modalità di richiesta

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice etico, la procedura di chiamata nei posti di professore di prima e seconda fascia di cui agli art. 18, art. 24 commi 5 e 6, art. 7 comma 5 della Legge 240/2010 e successive modificazioni.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 comma 4 della L. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della L. 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa. Per tali chiamate e limitatamente ad esse continuerà pertanto ad applicarsi il Regolamento emanato con D.R. n. 428 del 31.5.1999.

Art. 2 - Richiesta della Struttura competente

1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane, proponendo la copertura del proprio fabbisogno di posti di I e II fascia e di ricercatore, in relazione alle attività didattico-scientifiche.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale, determina la copertura economica relativa alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in coerenza con la programmazione triennale di cui al c. 1. I Dipartimenti, nei limiti delle risorse ricevute, avviano le procedure per la copertura dei posti di prima e seconda fascia.
3. Nella procedura avviata dal Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005;
 - b) chiamata sulla base di una procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge 240/2010;
 - c) chiamata sulla base di una procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 5 e 6 della Legge 240/2010 di professori e ricercatori già in servizio presso l'Ateneo.
4. La delibera del Dipartimento deve contenere:
 - a) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente c. 3;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

- e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - g) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 nonché del D.M. 344/2011 e gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari;
 - h) il trattamento economico previsto, nonché le modalità di copertura finanziaria;
 - i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale la delibera dovrà fare espresso riferimento agli impegni che derivano dalle convenzioni sottoscritte con le Aziende Ospedaliere del SSN.
- Nel caso di svolgimento della procedura di cui al c. 3 lett. b) del presente articolo:
- j) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010 e comunque non inferiore a dodici;
 - k) l'indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio.
5. La proposta di copertura è approvata con delibera del Dipartimento adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

Titolo 2 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010)

Art. 3 - Procedure Selettive

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando da pubblicare sul sito di Ateneo e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti da coprire;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura di afferenza del candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) le modalità di presentazione delle domande e il termine, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera j);
 - l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - n) l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - o) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 - Commissione di valutazione per la procedura selettiva

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, entro due mesi dalla scadenza del bando, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento stesso. In caso di inerzia da parte del Dipartimento provvede il Rettore con decreto.
2. La commissione giudicatrice è composta da tre soggetti scelti tra i professori di prima fascia e studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), fra i quali:
 - a) almeno un componente di ciascun genere;
 - b) almeno due componenti non appartenenti all'Ateneo di Udine, anche stranieri.
3. I componenti della Commissione devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall'ordinamento universitario, attestati dal Dipartimento, e attinenza della stessa al settore concorsuale oggetto della selezione;
 - b) se professori di ruolo di prima fascia, appartenere altresì al settore concorsuale oggetto della selezione.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 5 - Requisiti di ammissione alla selezione

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per le funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente e per il settore scientifico-disciplinare riconducibile al settore concorsuale per cui viene emanato il bando ovvero ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di durata della stessa idoneità;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore, ricercatore a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e assistenziale, se prevista, dei candidati, nonché delle competenze linguistiche eventualmente richieste.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard nazionali ed internazionali e degli ulteriori elementi previsti ai sensi dell'art. 2 c. 4 lettera g) e dell'art. 3 c. 2 lettera l).

Art. 7 - Termine del procedimento

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla notifica del decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato, rimette gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.

5. Gli atti della procedura sono pubblicati sull'Albo on-line di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il candidato viene nominato con decreto rettorale.

3. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo 3 - Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6)**Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura valutativa**

1. Stante quanto definito all'art. 2 in termini di programmazione e di risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 24 della L. 240/2010 da sottoporre a valutazione, ai sensi del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.

2. La procedura valutativa è effettuata da una commissione composta da tre professori di prima fascia, nominata dal Direttore di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

3. I componenti della Commissione devono possedere i seguenti requisiti:

- a) comprovata produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall'ordinamento universitario;
- b) appartenenza al settore concorsuale oggetto della valutazione, salvo motivata deroga.

4. Della commissione non possono fare parte le persone che abbiano, con il candidato da sottoporre a valutazione, un grado di

parentela o affinità ex art. 5 c. 2 del presente Regolamento o che rientrino in una della ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c..

5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 4 c. da 4 a 7 del presente Regolamento.

7. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 10 - Chiamata del candidato

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia,

2. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il candidato viene nominato con decreto rettorale.

Titolo 4 – Disciplina per la mobilità interregionale di cui all'art. 7 c.5 della L 240/2010

Art. 11 - Mobilità interregionale

1. Compatibilmente con quanto definito all'art. 2, la copertura dei posti di docenti di I e II fascia potrà avvenire anche aderendo alle condizioni che regolano l'incentivazione che verranno delineate tramite Decreto del M.I.U.R. in relazione all'art. 7 c. 5 della L. 240/2010.

Titolo 5 – Disciplina transitoria

Art.12 - Norme transitorie

1. Il Regolamento di Ateneo per il Reclutamento del personale docente e ricercatore - emanato con D.R. 428 del 31.05.1999 - si intende abrogato alla data del Decreto Rettoriale di emanazione del presente Regolamento, fatto salvo, in quanto compatibile con lo Statuto, il disposto di cui agli articoli da 19 a 25, nonché quanto disposto al comma secondo dell'articolo 1 del presente Regolamento.



Università degli studi di Urbino Carlo Bo



REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N.240/2010

**(emanato con Decreto Rettorale n.213/2015 in data del 7 maggio 2015
e modificato con Decreto Rettorale n.139/2016 in data 5 aprile 2016)**

in vigore dal 6 aprile 2016

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 – Programmazione e copertura finanziaria

Articolo 3 – Attivazione della procedura

TITOLO II

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N.240/2010)

Articolo 4 – Procedura selettiva

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione

Articolo 6 – Commissione di valutazione

Articolo 7 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

Articolo 8 – Chiamata e nomina del candidato selezionato

TITOLO III

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n.240/2010

Articolo 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa/comparativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n.240/2010

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 – Norme transitorie

Articolo 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore



TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1, della Legge n.240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, commi 5 e 6 della Legge n.240/2010.
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2

Programmazione e copertura finanziaria

1. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge n.240/2010.

Articolo 3

Attivazione della procedura

1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale e dei punti organico ad essi assegnati, deliberano, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia, la copertura del posto secondo le modalità previste all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.
2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:
 - a) il numero dei posti richiesti;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma



2, del presente Regolamento;

d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico- disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata;

e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

f) le modalità di copertura finanziaria del posto;

g) la sede del servizio;

h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.

Nel caso di procedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente Regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:

i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dieci; qualora i candidati superino tale limite, le Commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;

j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.

4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente articolo 2, comma 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera b).

TITOLO II

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N.240/2010)

Articolo 4

Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è attivata mediante l'emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando di selezione, che viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel bando devono essere specificati:

a) il numero dei posti da ricoprire;

b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

c) il settore concorsuale;

d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione del profilo della posizione;

e) il Dipartimento di appartenenza;



- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) i diritti e doveri dei docenti;
- h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- i) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- j) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010;
- l) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Articolo 5

Requisiti di partecipazione

1. Alla procedura di selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n.210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge n.210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'articolo 29, comma 8, della Legge n.240/2010.

4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6

Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.

2. La Commissione è composta:



- qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di prima fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE;
- qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.

3. I componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Per i professori o studiosi ed esperti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del prescelto al macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n.236/2011.

I componenti delle Commissioni devono possedere i requisiti minimi previsti per l'accesso dei candidati alle selezioni nazionali.

4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.

5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge n.240/2010.

6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.

9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 7

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i criteri di massima in ordine alla valutazione di:

- a) pubblicazioni scientifiche;
- b) *curriculum*;
- c) attività didattica.

2. I criteri, che dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi nazionali e



internazionali di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge n.240/2010, sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

3. Per ogni singola riunione deve essere redatto apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, di cui sono parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato e la relazione finale riassuntiva dei lavori.

4. Al termine della valutazione la Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore, che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento. Il Decreto dovrà essere trasmesso al Dipartimento interessato e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8

Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

2. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con Decreto Rettorale.

3. Qualora nel termine previsto il Consiglio di Dipartimento deliberi motivatamente di non procedere ad alcuna chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, oggetto della selezione.

TITOLO III

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N.240/2010

Articolo 9

Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n.240/2010

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n.240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della Legge n.240/2010, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, della Legge n.240/2010.



2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché, le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n.240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato dall'articolo 2, del D.M. 4 agosto 2011 n.344.
3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.
4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 6, commi dal 5 al 9, del presente Regolamento.
5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n.344.
6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato, alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato, con Decreto Rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia.
9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 10

Modalità di svolgimento della procedura valutativa/comparativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n.240/2010

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il/i candidato/candidati ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n.240/2010 da sottoporre a valutazione.
2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, composta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. In caso di individuazione di più abilitati nello stesso settore concorsuale a cui appartiene il settore scientifico-disciplinare individuato, la Commissione opera una valutazione comparativa selezionando quello da proporre per la chiamata.
3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 6, commi dal 5 al 9, del presente Regolamento.



4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
5. La valutazione dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge n.240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n.344 del 4 agosto 2011.
6. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
7. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con Decreto Rettorale.
9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Norme transitorie

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della Legge n.240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge n.210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 12

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento emanato con Decreto Rettorale è pubblicato nel sito *web* dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto Decreto all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.



Università della Valle d'Aosta



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 77, prot. n. 7560/A3 del 23 agosto 2013 e s.m. e i. (D.R. n. 55, prot. n. 4377/I/03, del 7 maggio 2015 e D.R. n. 114, prot. 10587/I/03, del 21 dicembre 2016)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di operatività

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno

Art. 3 – Attivazione della procedura di selezione

Art. 4 – Approvazione della proposta

TITOLO II – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 5 – Indizione della procedura selettiva

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione

Art. 7 – Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

Art. 8 – Valutazione dei candidati

TITOLO III – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9 – Requisiti per la partecipazione

Art. 10 – Svolgimento della procedura

TITOLO IV – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA

Art. 11 – Soggetti destinatari

Art. 12 – Modalità di attivazione della procedura

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 – Lavori delle Commissioni giudicatrici

Art. 14 – Approvazione degli atti

Art. 15 – Chiamata

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto del Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno

1. Le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia si svolgono nell'ambito delle disponibilità di bilancio a ciò destinate e sulla base del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo.
2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.
3. L'Università, nell'ambito del piano triennale di sviluppo, può vincolare una quota delle risorse corrispondenti ai posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.
4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

Art. 3 – Attivazione della procedura di selezione

1. Ciascun Dipartimento propone, con motivata deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di reclutamento di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di reclutamento di professori di seconda fascia e nei limiti del piano triennale di sviluppo, l'attivazione di una delle seguenti procedure:
 - a) chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - b) chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la fascia di docenza per la quale è proposto il posto;
 - b) l'eventuale specificazione della volontà di riservare la posizione esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - e) la sede di servizio;
 - f) le competenze linguistiche necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni non inferiore a dieci, in caso di attivazione di procedure di selezione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - h) gli standard di qualità, riconosciuti anche a livello internazionale, in caso di attivazione di procedure di selezione ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
 - i) le modalità di copertura finanziaria del posto.

Art. 4 – Approvazione della proposta

1. La proposta di attivazione delle procedure di chiamata è sottoposta all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio dell'Università, previo accertamento della disponibilità di bilancio e del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'articolo 2.

TITOLO II

PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 5 – Indizione della procedura selettiva

1. Successivamente all'approvazione della proposta ai sensi del precedente articolo 4, la procedura selettiva di cui al presente titolo è indetta con apposito bando approvato ed emanato con decreto rettorale, firmato anche dal Direttore generale. Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale "Concorsi". Il bando è, altresì, pubblicizzato sui siti web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il bando stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con previsione di invio anche mediante strumenti telematici. I termini per la presentazione delle domande di ammissione non possono essere inferiori a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale "Concorsi".
2. Nel bando sono, inoltre, indicati:
 - a) il numero di posti messi a bando;
 - b) la fascia di docenza;
 - c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - e) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - f) la sede di servizio;
 - g) i requisiti di ammissione;
 - h) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - i) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati;
 - j) le competenze linguistiche necessarie, con riferimento alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono inviare, in ogni caso non inferiori a dieci;
- l) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione

1. Alla procedura possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, conseguita a seguito delle procedure di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) professori di prima e seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010, ossia al 29 gennaio 2011, i quali possono partecipare alle procedure di chiamata rispettivamente a posti di professore di prima e di seconda fascia;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.
2. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge nonché dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale o un membro del Consiglio dell'Università.

Art. 7 – Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre o da cinque professori di ruolo di prima fascia, di elevata qualificazione scientifica, appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, al settore concorsuale o ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
2. I componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti delle Commissioni in funzione della specificità dell'ambito disciplinare oggetto della procedura.
3. Le Commissioni sono composte a maggioranza da docenti in servizio, alla data di svolgimento della selezione, presso un altro Ateneo, italiano o straniero.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con apposito decreto rettorale emanato nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando e pubblicato sul sito web di Ateneo.
5. Non possono far parte delle Commissioni i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa in merito all'attività di ricerca e di didattica, come previsto dall'articolo 6, comma 8, della Legge n. 240/2010.
6. Per la nomina delle Commissioni giudicatrici si osservano inoltre le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla normativa vigente.
7. La partecipazione ai lavori delle Commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione, per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
8. I componenti delle Commissioni in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

9. Le eventuali spese relative ai lavori delle Commissioni sono a carico dell'Ateneo.

Art. 8 – Valutazione dei candidati

1. La valutazione è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal bando e differenziati per funzioni e per area disciplinare.
2. In assenza di esperienza didattica in ambito universitario almeno triennale da parte del candidato, la valutazione potrà avvenire anche mediante lo svolgimento di una prova didattica, secondo criteri e modalità disciplinati dal Senato accademico.
3. Tutti i criteri sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione giudicatrice.
4. La procedura può prevedere l'accertamento di competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
5. Le Commissioni, all'esito della valutazione, individuano, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato o, in caso di più posti, i candidati idonei.

TITOLO III

PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9 – Requisiti per la partecipazione

1. La procedura di cui al presente titolo può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010.
2. La procedura può essere utilizzata fino al 31 dicembre del sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge 240/2010, ossia sino al 31 dicembre 2017. A tal fine l'Ateneo potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per ricoprire i posti disponibili di professore di ruolo.

Art. 10 – Svolgimento della procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento, successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura da parte del Consiglio dell'Università, individua, con motivata deliberazione, il candidato da sottoporre a valutazione.
2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010. La Commissione si avvale, per le procedure di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, dei criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344, recante "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".
3. Per quanto concerne la composizione e la nomina delle Commissioni giudicatrici, si applicano, ai fini della presente procedura, le disposizioni di cui al precedente articolo 7.
4. Le Commissioni giudicatrici dichiarano, con deliberazione assunta a maggioranza, il positivo superamento della valutazione da parte del candidato proposto.
5. La procedura di chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, è disciplinata dal vigente

regolamento di Ateneo inerente la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti della legge n. 240/2010.

TITOLO IV PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA

Art. 11 – Soggetti destinatari

1. Possono essere soggetti destinatari di chiamata diretta:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono in istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi di chiara fama.

Art. 12 – Modalità di attivazione della procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento inoltra motivata proposta di chiamata al Senato accademico che, a sua volta, potrà deliberare di sottoporla al Consiglio dell'Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del piano di sviluppo dell'Ateneo, e corredata da ogni elemento utile al fine della verifica della sussistenza dei presupposti soggetti alla chiamata.
2. Il Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca e previa deliberazione favorevole del Consiglio dell'Università per la verifica della disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, previo parere di una Commissione nominata dal Consiglio Universitario Nazionale, concede o rifiuta la nomina.
3. In caso di esito positivo, il Consiglio dell'Università approva la chiamata.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 – Lavori delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni stabiliscono, in apposita riunione preliminare, i criteri e le procedure di valutazione dei candidati, conformemente a quanto disposto al Titolo II e al Titolo III del presente regolamento; in sede preliminare, inoltre, la Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario.
2. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
3. Le deliberazioni assunte in sede di riunione preliminare sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
4. Le Commissioni redigono un verbale per ciascuna delle sedute effettuate e una relazione riassuntiva finale al termine dei lavori; alla relazione finale sono allegati giudizi individuali e collegiali sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati.
5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro cinque mesi dalla data di emanazione del Decreto rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può

prorogare, una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione o dei Commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

Art. 14 – Approvazione degli atti

1. Gli atti concorsuali sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, siglati e firmati da tutti i membri della Commissione e dalla relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato.
2. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti concorsuali. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.
3. Il decreto rettorale di approvazione atti di cui al precedente comma 2 è pubblicato all'Albo on line di Ateneo ed è reso disponibile sul sito internet www.univda.it.

Art. 15 – Chiamata

1. I Consigli di Dipartimento interessati, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia, propongono la chiamata del candidato idoneo all'esito della procedura di cui al precedente articolo 5 e del candidato che abbia superato positivamente la valutazione di cui al precedente articolo 10.
2. I Consigli di Dipartimento, qualora lascino decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione, non potranno richiedere, nei due anni successivi, la copertura di un posto per la medesima fascia e settore scientifico disciplinare.
3. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio dell'Università. La nomina in ruolo, disposta dal Rettore con proprio decreto, decorre di norma dal 01 novembre. Resta ferma la possibilità di prese di servizio anticipata al fine esclusivo di rendere possibile il soddisfacimento dei requisiti necessari.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo on line di Ateneo ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori ordinari e associati idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con Decreto rettorale n. 53, prot. n. 3454/A3 del 24 maggio 2007.



Università degli studi di Venezia
Ca' Foscari

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 e dell'art. 1 commi 9 e 12 della Legge 230/2005, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico di Ateneo.

Art. 2 - Assegnazione posti

1. I Dipartimenti oppure il Rettore, sentiti i Dipartimenti, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, richiedono al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, anche sulla base delle proposte formulate dalle Scuole Interdipartimentali, le quali possono altresì esprimere parere per l'attivazione di posti di professore di prima e seconda fascia in SSD rilevanti per l'offerta formativa dei corsi da esse coordinati.

1. Le richieste di cui al comma 1, approvate dal Consiglio di Dipartimento, devono indicare una delle seguenti modalità di copertura:

a) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge 240/2010;

a-bis) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, riservata a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università Ca' Foscari.

b) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 5 della Legge 240/2010;

c) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 6 della Legge 240/2010;

d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 commi 9 e 12 della Legge 230/2005.

3. La delibera del Dipartimento, debitamente motivata, deve contenere:

a) il numero dei posti richiesti;

b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

c) la sede di servizio;

d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; e specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico in coerenza con il "Regolamento di

Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 240/2010;

f) gli standard qualitativi nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, garantendo in ogni caso un'adeguata ampiezza del profilo delineato;

g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente c. 2.

4. Nel caso di svolgimento delle procedure comparative di cui al c. 2 lettere a), a-bis), b) e c) del presente articolo dovrà essere inoltre indicato:

a) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all'art. 16 c. 3 lett. b) della Legge 240/10, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;

b) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento al profilo plurilingue dell'Ateneo e alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.

5. Nei casi previsti dal precedente comma 2 lettera a) e a-bis) dovranno essere inoltre indicati i contenuti della prova orale, riservata ai primi tre classificati nella valutazione dei titoli, che dovrà obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro del candidato e/o dei principali risultati di ricerca ottenuti dal candidato (*job talk*) da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in inglese, con modalità che permettano la partecipazione come uditori dei colleghi del Dipartimento di riferimento.

6. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

7. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

8. Nei limiti definiti della programmazione triennale e dei vincoli di legge e finanziari, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assegna i posti di professore di I e II fascia alle strutture dipartimentali, indicando le connesse procedure di copertura.

Titolo 1 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3 - Procedura selettiva

1. La procedura di selezione è svolta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea. Della suddetta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale è bandito il posto;
- c) la struttura didattica richiedente;
- d) la sede di servizio;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f) l'eventuale specificazione del profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- k) il numero massimo di pubblicazioni richieste, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all'art. 16 c. 3 lett. b) della Legge 240/2010, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
- l) i contenuti della prova orale, riservata ai primi tre classificati nella valutazione dei titoli, che dovrà obbligatoriamente essere dedicata alla presentazione di un lavoro del candidato e/o dei principali risultati di ricerca ottenuti dal candidato (*job talk*) da svolgersi in italiano oppure tutta o in parte in inglese, con modalità che permettano la partecipazione come uditori dei colleghi del Dipartimento di riferimento;
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- n) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- o) gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ai fini della valutazione e indicati nella delibera del Dipartimento.

Art. 4 – Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un rapporto di coniugio o un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 - Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.

2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.

3. I componenti della commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, verranno individuati tra professori appartenenti al macrosettore o area relativi. Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto di cui all'art. 2 comma 3, abbia indicato uno o più SSD, i componenti della commissione possono essere individuati esclusivamente all'interno degli SSD indicati.

4. Nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo, un commissario, anche interno all'Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il membro proposto dal Dipartimento deve essere in possesso della qualificazione scientifica richiesta al successivo comma 8. I rimanenti commissari, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati negli elenchi di cui al successivo comma 5 dal Dipartimento proponente con modalità che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio.

5. Tutti i commissari sorteggiabili, devono far parte di elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

6. Nelle commissioni di selezione dei professori ordinari di cui all'art. 2 comma 2 lettera a), almeno un componente dovrà essere sorteggiato negli elenchi di cui al comma precedente tra gli studiosi di elevato profilo scientifico in servizio presso università o centri di ricerca di un paese straniero aderente all'OCSE.

7. Il sorteggio dei commissari di cui ai precedenti commi 4 e 6, può avvenire anche previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi nazionali di cui ai commi 5 e 6 nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, e/o nei SSD individuati dal bando.

8. In mancanza di specifici elenchi nazionali di cui ai precedenti commi 5 e 6 si utilizzeranno direttamente le liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale predisposte dall'ANVUR, sia quelle formate dai professori ordinari italiani, sia quelle formate da studiosi o esperti in servizio presso università o centri di ricerca di paesi stranieri aderenti all'OCSE di livello pari a quello dei professori ordinari italiani. Qualora non sia possibile od opportuno, ai sensi del precedente comma 7, ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l'ammissione alle suddette liste e tenuto conto dei valori delle mediane

calcolate dall'ANVUR distintamente per i settori bibliometrici e non bibliometrici. In tal caso il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione.

9. Non possono tuttavia far parte delle commissioni di cui al presente Regolamento coloro che siano componenti in carica della Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico di Ateneo.

10. La commissione individua al suo interno il Presidente.

11. Il segretario verbalizzante della commissione è individuato dal Rettore internamente alla commissione o fra il personale dell'Ateneo con il decreto di nomina della commissione medesima.

12. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

13. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle procedure

1. La commissione effettua, in seduta riservata, una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati. I risultati della valutazione comparativa e la data della prova orale di cui al successivo comma 2 sono resi pubblici secondo le modalità previste dal bando almeno 7 giorni prima della prova orale.

2. Alla prova orale, che si dovrà svolgere in seduta pubblica, saranno ammessi i tre candidati, giudicati comparativamente più meritevoli a seguito della procedura di valutazione di cui al comma 1, o un numero inferiore solo nel caso che i candidati presentatisi siano inferiori a tre.

3. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale indicati dal bando di selezione.

4. Al termine della prova orale la commissione formula un giudizio finale sui candidati ammessi individuando tra di essi i candidati comparativamente migliori e collocandoli in ordine decrescente di merito, tenuto conto della valutazione di cui al comma 1 e della prova orale.

5. La lista degli idonei di cui al comma precedente rimarrà valida per un anno dalla data di approvazione degli atti, ai fini di eventuali ulteriori chiamate ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 7 - Termini di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

2. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della commissione

all'Amministrazione Centrale, ARU - Ufficio Personale Docente e C.E.L., per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del Rettore.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

4. Una volta approvati i verbali gli atti vengono inviati al Direttore del Dipartimento competente per la proposta di chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro trenta giorni, la

chiamata del candidato comparativamente migliore, o in caso di un bando per più posti, dei candidati comparativamente migliori, tra quelli individuati come meritevoli di chiamata secondo l'ordine di merito. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

2. Qualora il numero complessivo dei voti non favorevoli, tra contrari e astenuti, alla chiamata del candidato comparativamente migliore sia prevalente e almeno pari alla maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, la proposta di chiamata è respinta e il verbale, che dovrà darne adeguata motivazione, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la conclusione della procedura.

3. Nel caso di deliberazione contraria alla chiamata ai sensi del precedente comma 2 il Dipartimento non potrà proporre la chiamata di eventuali altri idonei della medesima procedura concorsuale e le risorse impegnate originariamente per ricoprire il posto in questione rientreranno nella disponibilità dell'Ateneo.

4. Qualora, entro il termine indicato nel precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento non raggiunga alcuna maggioranza favorevole o contraria alla chiamata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, il Dipartimento, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, non potrà richiedere la copertura per il medesimo Settore Scientifico Disciplinare, o Concorsuale se il SSD non è previsto nel bando, per i quali si è svolta la procedura. Le risorse impegnate originariamente rientreranno nella disponibilità dell'Ateneo.

5. Il Consiglio di Dipartimento, per giustificati motivi, può richiedere la proroga dei termini previsti dal comma 1, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. La richiesta viene concessa o respinta con decreto del Rettore.

6. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio del candidato comparativamente migliore di cui al comma 1, è data facoltà al Dipartimento di provvedere, entro il termine di un mese e fatto salvo il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del secondo candidato comparativamente migliore tra quelli individuati dalla commissione come meritevoli di chiamata.

7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, entro il termine massimo di un anno decorrente dalla data di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in ordine di merito, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

Titolo 2 - Chiamata in seguito all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 5 Legge n. 240/2010)

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24 comma 5 legge 240/10

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato del ricercatore titolare di contratto di cui all'art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010 in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010, è effettuata da una commissione, nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7 del presente regolamento.
3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dal provvedimento di nomina.
4. Per la valutazione la commissione si avvale dello schema di riferimento riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento, che individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, nell'ambito dei criteri previsti dal DM 4 agosto 2011, n. 344.
5. La valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 c. 3 lett. b) della Legge 240/10.
6. Dell'avvio della procedura valutativa viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito web dell'Ateneo.
7. La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 30 punti per la valutazione della didattica, 60 punti per la valutazione dell'attività di ricerca e 10 punti per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca. La valutazione si intende positiva se il ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
8. Al termine della valutazione, la commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

Art. 10 - Chiamata del candidato

1. In caso di esito positivo della valutazione, secondo quanto disposto dal precedente art. 9 il Dipartimento propone, entro 30 giorni, al Consiglio di Amministrazione la chiamata nei ruoli dei professori associati del titolare del contratto. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto. Limitatamente alle modalità di adozione della delibera si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Titolo 3 - Chiamata in seguito all'esito di procedura valutativa (art. 24, comma 6 Legge n. 240/2010)

Art. 11 - Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24 comma 6 legge 240/10

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 c. 6 della Legge 240/2010, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore (di prima o seconda fascia, a seconda del posto assegnato) di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La valutazione è effettuata da una commissione, nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. Per la valutazione la commissione si avvale dello schema di riferimento riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento ai fini dell'inquadramento a professore di seconda fascia e nell'allegato n. 2 ai fini dell'inquadramento a professore di prima fascia.
3. In parziale deroga a quanto disposto all'art. 7 cit. la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dal provvedimento di nomina.
4. Dell'avvio della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell'Ateneo.
5. Nelle procedure attivate ai fini dell'inquadramento a professore di seconda fascia la Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 30 per la valutazione della attività didattica, 60 per la valutazione dell'attività di ricerca e 10 punti per la valutazione dei compiti organizzativi. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del punteggio massimo attribuibile all'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
6. Nelle procedure attivate ai fini dell'inquadramento a professore di prima fascia la Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 20 per la valutazione della attività didattica, 60 per la valutazione dell'attività di ricerca e 20 punti per la valutazione dei compiti organizzativi. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del punteggio massimo attribuibile all'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
7. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017, fatte salve le diverse disposizioni di legge che possano modificare tale termine.
8. Alla procedura di cui al presente articolo possono essere destinate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo.

Art. 12 - Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Limitatamente alle modalità di adozione della delibera si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili.

Titolo 4 - Copertura tramite chiamata dirette e di chiara fama (ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge 230/2005)

Art. 13 – Destinatari delle chiamate dirette

1. I Dipartimenti, o il Rettore, possono richiedere al Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere del Senato Accademico, la chiamata diretta dei seguenti soggetti:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I Dipartimenti o il Rettore, secondo le modalità previste al comma 1, possono altresì richiedere la copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Art. 14 – Procedura di chiamata

1. La richiesta dipartimentale, contenente le informazioni specificate nell'art. 2 c. 3 del presente Regolamento e la proposta relativa all'inquadramento nella relativa classe di stipendio tenuto conto della eventuale anzianità di servizio, della posizione rivestita dal chiamato nell'istituzione di provenienza, delle esperienze didattico-scientifiche svolte e dei contributi scientifici apportati, dovrà essere trasmessa all'Area Risorse Umane-Ufficio Personale Docente e CEL, di regola, entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente la presa di servizio proposta dal dipartimento, ed in ogni caso in concomitanza con la revisione annuale della programmazione triennale del personale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte dipartimentali, verificandone la coerenza con i piani di sviluppo triennali e con il Piano Strategico di Ateneo nonché il rispetto dei vincoli assunzionali imposti dalla normativa vigente, individuando le proposte da trasmettere al Ministero al fine del ²⁰⁷ nulla osta alla nomina e con richiesta, ove previsto, di cofinanziamento.

3. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina, determinando la data di presa di servizio e la relativa classe di stipendio in coerenza con la proposta dipartimentale.
4. Non possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Titolo 5 - Norme finali

Art. 15 - Copertura dei posti di professore straordinario

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 12 della Legge 230/2005, l'Ateneo può realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Tra questi ultimi sono ricompresi coloro che hanno ottenuto l'abilitazione nazionale per la fascia dei professori ordinari ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.

Art. 16 - Norme transitorie

1. Ai sensi dell'art. 29 c. 10 della Legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della Legge 210/1998, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, c. 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

Allegato n. 1

Schema di riferimento per la valutazione nell'ambito della procedure di cui all'art. 24 co 5 e co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore di II fascia. (rif. art. 9 co. 4 e art. 11 co. 2 del Regolamento).

Oggetto della valutazione	Passaggio a PA	Punteggio (fino a)	SOGLIA
Didattica*	1. Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti la responsabilità.	15	
	2. Media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato; attività seminariale e tutoraggio	15	
Punteggio complessivo didattica	A. Somma dei punteggi attribuiti per la didattica (nella riga 1 e nella 2)	30	non prevista
Ricerca	3. Valutazione della produzione scientifica**	40	
	4. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;	6	
	5. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	4	
	6. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione	2	
	7. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	2	
	8. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio	2	
	9. Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati e non	2	
	10. Attività di fund raising***	2	
Punteggio complessivo ricerca	B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 3 alla 10)	60	>=30
Compiti organizzativi****	11. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati	10	

Punteggio complessivo compiti organizzativi	C. Punteggio relativo alla riga 11	10	non prevista
Totale Valutazione	Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C)	100	>= 70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di rapportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento. Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur.

La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a. aoriginalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

*** Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall'ente erogatore per determinare l'eleggibilità al finanziamento

**** Nella valutazione dei ricercatori ex art. 24 lettera b) sono valutabili i compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca.

Allegato 2

Schema di riferimento per la valutazione nell'ambito della procedure di cui all'art. 24 co. 6 della Legge 240/2010 per il passaggio a professore di I fascia. (rif. art. 11 co. 2 regolamento).

Oggetto della valutazione	Passaggio a PO	Punteggio (fino a)	240 SOGLIA
----------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------

Didattica*	1. Media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato	20	
Punteggio complessivo didattica	A. Punteggio attribuiti per la didattica nella riga 1	20	non prevista
Ricerca	2. Valutazione della produzione scientifica**	40	
	3. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; direzione enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale	5	
	4. Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	2	
	5. Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso Atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione	2	
	6. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	3	
	7. Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, partecipazione ad accademie di prestigio	3	
	8. Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati o non partecipati	2	
	9. Attività di fund raising***	3	
Punteggio complessivo ricerca	B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca (dalla riga 2 alla 9)	60	>=30
Compiti organizzativi	10. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati.	20	
Punteggio complessivo compiti organizzativi	C. Punteggio relativo alla riga 10	20	non prevista
Totale Valutazione	Somma dei punteggi attribuiti alla Didattica, alla ricerca e ai compiti organizzativi (A+B+C)	100	>= 70

* Ove opportuno le valutazioni possono essere rapportate a dati medi relativi all'ambito di insegnamento e al SSD di appartenenza del Candidato.

****** Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di riportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento. Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'Anvur.

La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di Prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

******* Nella valutazione delle attività di fund raising viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall'ente erogatore per determinare l'eleggibilità al finanziamento.



Università IUAV di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA
E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N. 240
(emanato con decreto rettorale 30 luglio 2014 n. 386)**

INDICE

Articolo 1 (*Finalità del regolamento*)
Articolo 2 (*Richieste delle strutture*)

TITOLO 1 – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (articolo 18, comma 1, legge n. 240/2010)

Articolo 3 (*Procedure selettive*)
Articolo 4 (*Commissione di valutazione*)
Articolo 5 (*Candidati ammissibili alle selezioni*)
Articolo 6 (*Modalità di svolgimento delle selezioni*)
Articolo 7 (*Termine del procedimento*)
Articolo 8 (*Chiamata del candidato selezionato*)

TITOLO 2 – CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (articolo 24, commi 5 e 6, e articolo 29 comma 8 legge n. 240/2010)

Articolo 9 (*Modalità di svolgimento della procedura*)
Articolo 10 (*Chiamata del candidato*)

TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 11 (*Disciplina transitoria*)

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18 della legge 240/2010, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e in coerenza con il codice etico dell'Università luav di Venezia.

Articolo 2

(Richieste delle strutture)

1. Ciascuna struttura didattica, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia; per ciascun posto per il quale si richiede la copertura la delibera della struttura didattica dovrà contenere le informazioni di cui ai punti a) b) c) d) ed e) del successivo comma 4.
2. La richiesta della struttura didattica è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di seconda fascia.
3. Nella proposta della struttura didattica dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005;
 - b) chiamata in base all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della Legge 240/2010 aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. La procedura selettiva è altresì aperta alla partecipazione di professori di prima o seconda fascia già in servizio e a studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle da ricoprire;
 - c) chiamata in base all'esito di procedura valutativa di professori di II e I fascia già in servizio presso l'Ateneo ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 24 comma 5 con l'indicazione degli standard qualitativi e comma 6 della Legge 240/2010.
4. La delibera della struttura didattica deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo;
 - g) il trattamento economico proposto ai sensi dell'articolo 8 della Legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta;
 - h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo:
 - j) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - k) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.
6. Nell'ambito della programmazione triennale, l'ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

TITOLO 1
COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1,
LEGGE N. 240/2010)

Articolo 3
(Procedure selettive)

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione, con la pubblicazione di un bando, emanato con decreto rettorale, sul sito di ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura richiedente;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Articolo 4
(Commissione di valutazione)

1. La commissione è nominata dal rettore, su proposta della struttura didattica che ha richiesto la copertura del posto.
2. La commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia; la determinazione del numero è rimessa alla struttura didattica richiedente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno uno di questi deve essere esterno all'ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale.
3. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
4. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge 240/2010.
6. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 5
(Candidati ammissibili alle selezioni)

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura didattica che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Articolo 6

(Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dall'articolo 24 comma 5 della Legge 240/2010 e degli ulteriori elementi previsti dalla struttura didattica.
3. Al termine dei lavori, la commissione seleziona il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Articolo 7

(Termine del procedimento)

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del rettore.
2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito di Ateneo.
6. La nomina del candidato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali sono stati banditi i posti è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

(Chiamata del candidato selezionato)

1. Conclusa la procedura, la struttura didattica propone, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato la struttura didattica non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 2

CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, E ARTICOLO 29 COMMA 8 LEGGE N. 240/2010)

Articolo 9

(Modalità di svolgimento della procedura)

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'articolo 2 da parte del consiglio di amministrazione, la struttura didattica individua il candidato da sottoporre a valutazione.
2. La procedura valutativa è effettuata da una commissione composta da tre o cinque membri nominata dalla struttura didattica che ha richiesto la copertura del ruolo.
3. L'attività della commissione è approvata con delibera del consiglio della struttura didattica.

4. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'articolo 4 commi da 3 a 6 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'articolo 6 comma 2 e dell'articolo 8 commi 1 e 2 del presente regolamento.

Articolo 10
(*Chiamata del candidato*)

1. Conclusa la procedura, la struttura didattica propone al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO 3
DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 11
(*Disciplina transitoria*)

1. Nelle more della emanazione del decreto di cui all'articolo 15 della legge 240/2010 con la individuazione dei settori concorsuali, le procedure saranno bandite sulla base dei settori scientifico disciplinari esistenti.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
3. Per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e per la mobilità interna dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, continuano ad applicarsi le procedure previste dal "Regolamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti mediante trasferimento e mobilità dei professori di ruolo e dei ricercatori presso l'Università luav di Venezia", emanato con DR 22.10.2003, n. 2264.
4. In prima applicazione del presente regolamento, per le chiamate di coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998, continuano ad applicarsi le procedure previste dall'articolo 2 della medesima legge.
5. Nelle more della entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente regolamento alle strutture didattiche sono da intendersi attribuite alle facoltà.



Università degli studi di Verona



MRIRD

Decreto Rettorale

Rep. n. 1012 Prot. n. 179235 Tit. 1/3 del 6/07/2016

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 18;

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona approvato con Decreto Rettorale n. 3330 del 9 dicembre 2011 e pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2011;

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 3468 del 30/12/2011 e modificato con D.R. n. 2 del 09/01/2012 e con D.R. 1402 del 28/05/2014;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2016, con la quale viene espresso parere positivo alla modifica del citato Regolamento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 luglio 2016, di approvazione del testo modificato;

VISTO l'art. 56, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010", nel testo approvato dagli organi citati in premessa e allegato al presente provvedimento.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale.

prof. Nicola Sartor
PRO-RETTOR VICE
Prof. Antonio Lupat



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI AI
SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010**

TITOLO I

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989 e delle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010, nel rispetto del codice etico, disciplina la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia in ottemperanza dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, n. 251 dell'11 marzo 2005.
2. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento (a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti), l'Università di Verona procede all'assunzione del professore universitario chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2

Presupposti e limiti

1. L'Università di Verona, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della Programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del d.l. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché del Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e dell'art. 4 del d.lgs. 49/2012 attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La programmazione dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente.
3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio né alle chiamate disposte ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori potranno essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

Art. 3

Trasparenza degli atti dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti, nell'effettuare la proposta di attivazione delle procedure selettive o valutative agli Organi Accademici, devono trasmettere l'estratto del verbale dei rispettivi Consigli, in cui si evinca la



coerenza tra la richiesta di copertura del posto e le linee di sviluppo strategico del Dipartimento e l'esito della votazione.

2. I Dipartimenti nel designare la Commissione giudicatrice devono allegare i curriculum vitae dei commissari.

3. I Dipartimenti nell'effettuare la proposta di chiamata del candidato prescelto devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione l'estratto del verbale in cui si evidenzia la coerenza tra la chiamata e la caratterizzazione strategica del Dipartimento con l'esito della votazione.

Art. 4

Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata

1. Sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale e del Piano triennale di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della Legge n. 240/2010, il Dipartimento a cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato il posto di professore attiva il procedimento di chiamata, deliberando:

- la modalità di copertura del posto secondo le seguenti tipologie:

a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi del successivo art. 6 del presente regolamento;

b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010;

c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure previste di cui all'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005;

- la fascia per la quale viene coperto il posto (prima o seconda fascia);

- il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- la composizione della Commissione secondo le disposizioni del presente Regolamento;

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere con particolare riguardo alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;

- il trattamento economico stipendiale.

TITOLO II

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA

(art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 5

Requisiti per la partecipazione

1. Al procedimento di chiamata possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa (articolo 2, comma 1, lettera g della medesima legge, nonché all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni), per la fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;



c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 6

Procedimento selettivo

1. La chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Il procedimento di chiamata ha luogo previa emanazione di un apposito bando, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando è affisso all'Albo ufficiale di Ateneo per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell'Unione Europea.

3. Il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Il bando, predisposto dal Dipartimento cui è stato assegnato il posto, contiene i seguenti dati:

a) il numero dei posti messi a bando e la fascia per la quale vengono richiesti i posti;

b) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico), sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

d) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, ove previsti;

e) il trattamento economico e previdenziale;

f) il dipartimento di afferenza;

g) la sede prevalente di lavoro;

h) la modalità di selezione, che può comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica;

i) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni;

j) l'indicazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione e dei titoli preferenziali;

k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;

l) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;

m) l'eventuale necessità, ai fini della proposta di chiamata, di tenere presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.



Art. 7

Commissione di valutazione

1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Dipartimento designa una Commissione di valutazione composta da cinque professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di prima fascia; di cinque professori di cui tre di prima fascia e due di seconda fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di seconda fascia. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi. Almeno due di questi componenti devono essere esterni all'Università di Verona ed essere individuati fra docenti, italiani o stranieri, in ambito corrispondente al settore concorsuale.
2. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.
3. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
4. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8

Procedura di valutazione delle candidature

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 7, procede alla valutazione comparativa delle candidature per la posizione del professore di prima fascia e di seconda fascia esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:
 - a. Pubblicazioni scientifiche
 - b. Curriculum
 - c. Attività DidatticaQualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell'attività didattica tiene conto anche dell'esito di tale prova.
2. Sulla base della valutazione effettuata la Commissione formula una rosa di candidati idonei. Ai fini della proposta di chiamata, ove previsto dal bando, quest'ultimi terranno presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo. Il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla designazione da parte del Dipartimento.
2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento designerà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.



Art. 10

Proposta di chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di selezione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO III

CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA

(art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010)

Art. 11

Equiparazione dell'idoneità scientifica

1. Ai fini delle procedure di cui all'art. 24 co. 5 e 6 della Legge 240/2010, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale l'idoneità scientifica conseguita ai sensi della Legge 210/98 limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 1 co. 6 della Legge 230/2005 e per la fascia corrispondente a quella oggetto di valutazione, come previsto dall'art. 29 co. 8 della menzionata Legge 240/2010.

Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior)- art. 24 co. 5

Art. 12

Commissione di valutazione

1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 (contratto senior), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, nel corso del terzo anno di contratto, attiva la procedura valutativa mediante la nomina di una Commissione di valutazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente; almeno due di questi dovranno essere esterni all'Università di Verona appartenenti ad un ambito corrispondente al settore concorsuale.

2. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 7 commi da 2 a 6 del presente Regolamento.

Art. 13

Oggetto della valutazione

1. La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca:

a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010;

b) l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 ²²⁶ lettera b)



della Legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;

c) attività in capo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze.

2. La Commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.

3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della Legge n. 230/2005, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.

4. I candidati sono valutati positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di "buono" per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

Art. 14

Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;



- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
- 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) *impact factor* totale;
 - 4) *impact factor* medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
4. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Art. 15

Proposta di chiamata del candidato valutato

1. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
2. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Capo II – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - ex art. 24 co. 6

Art. 16

Avvio della procedura valutativa

1. Il presente capo disciplina le procedure valutative bandite per la copertura di uno o più posti di professore ordinario e/o professore associato, riservate ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Verona ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 o di titolo equiparato ai sensi dell'art. 11.
2. L'assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è proposta dal Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua:
 - il settore concorsuale e l'eventuale indicazione del settore scientifico disciplinare;
 - eventuali riferimenti alla tipologia di impegno scientifico e all'eventuale attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze;



- il trattamento economico e previdenziale;
 - i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento che delibera il bando.
4. Il Dipartimento designa la Commissione giudicatrice composta da:
- tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente) per la chiamata di professori di prima fascia;
- due professori di prima fascia ed un professore di seconda fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente) per la chiamata di professori di seconda fascia;
5. I componenti devono essere in possesso di comprovata competenza scientifica e dimostrare continuità nella produzione scientifica stessa. Al Dipartimento è data la discrezionalità nell'uso di ulteriori parametri quantitativi.
6. Almeno due dei componenti devono essere esterni all'Università di Verona ed appartenenti ad un ambito corrispondente al settore concorsuale.
7. Le modalità di funzionamento della Commissione di Valutazione sono disciplinate dall'art. 7 commi da 2 a 6 del presente Regolamento.

Art. 17

Oggetto della valutazione

1. Le attività oggetto di valutazione sono le seguenti:
- a) didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche;
 - c) attività in capo clinico, ove prevista dal bando.
2. I candidati sono valutati positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di "buono" per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

Art. 18

Criteri di valutazione applicati

1. In conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del D.M. 04/08/2011 n. 344, la Commissione valuterà i candidati secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, in riferimento allo specifico settore concorsuale ovvero al settore scientifico disciplinare ove indicato nel bando.
2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e



delle tesi di dottorato;

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

3. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1) numero totale delle citazioni;

2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

3) impact factor totale;

4) impact factor medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

5. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Art. 19

Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla designazione della stessa da parte del Dipartimento.

2. La Commissione formula un dettagliato giudizio per ogni candidato dandone congrua e specifica motivazione sulla base dei criteri di cui all'art. 18 e redige l'elenco dei candidati valutati positivamente.



Nell'ipotesi in cui il candidato sia unico la commissione formula un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui all'art. 18 ed esprime una valutazione di sintesi positiva o negativa.

Art. 20

Proposta di chiamata del candidato valutato

1. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato valutato positivamente o in caso di più candidati valutati positivamente, di quello maggiormente rispondente alle esigenze didattiche e di ricerca indicate nel bando.
2. Nel caso in cui l'Ateneo deliberi più di un posto in settori scientifici disciplinari oggetto della procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di più di un candidato valutato positivamente.
3. La delibera viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
4. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 21

Professori straordinari ex art. 1 co. 12 legge 230/2005

1. Nell'ipotesi dell'istituzione temporanea di posti di professori straordinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 12, Legge 230/2005, qualora il conferimento degli incarichi riguardi soggetti che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero dell'idoneità scientifica di cui alla legge 210/1998 e richiamata dalla Legge 230/2005, le modalità di accertamento della qualificazione scientifica devono avvenire sulla base dei criteri e parametri definiti per l'attribuzione dell'abilitazione delle funzioni di prima fascia da parte di un'apposita Commissione di valutazione designata dal Dipartimento e composta ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 22

Chiamata del candidato

1. Il Direttore di Dipartimento trasmette la delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla proposta di chiamata e tutti gli atti al Rettore per la verifica della regolarità degli stessi.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti al Dipartimento, assegnando un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza la proposta di chiamata.



Art. 23

Finanziamento dei posti e quote di riserva

1. L'Università di Verona, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel periodo intercorrente tra il 29 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2017, la procedura di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010, disciplinata dal capo II del titolo III del presente regolamento potrà essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università di Verona, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge. A tal fine l'Università di Verona può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Università di Verona potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010.

Art. 24

Trasferimenti

1. Per i professori di prima e seconda fascia le procedure di trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240 del 2010, e pertanto disciplinate dal presente Regolamento.
2. Resta applicata ai ricercatori a tempo indeterminato la procedura di trasferimento di cui all'art. 29 co. 10 della Legge 240/2010.